

Il presente documento è un estratto del *Contratto di partenariato pubblico privato per l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione di una infrastruttura tecnologica per l'Ente e la cittadinanza e dei servizi di gestione delle entrate ai sensi degli art. 164 e seguenti nonché degli articoli 179, comma 3 e 183, comma 15 del D.Lgs 2016 n. 50. Valore del contratto: € 154.735.187,00 oltre IVA. CIG: 9399303635.*

Dal documento originale sono stati eliminati i dati personali dei sottoscrittori e dell'ufficiale rogante.

Il contratto richiama in più punti la documentazione di gara, già pubblicata integralmente sul sito internet del Comune di Napoli, nella sezione "Amministrazione Trasparente", accessibile al seguente link: <https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/45918>

Il contratto contiene, inoltre, riferimenti all'Offerta Tecnica presentata dal soggetto aggiudicatario, il quale ha dichiarato in sede di gara la sussistenza di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, chiedendone l'oscuramento in caso di pubblicazione.

Pertanto, al fine di contemperare gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e all'art. 29, c. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (vigente *ratione temporis*), come declinati dal PIAO del Comune di Napoli, con le esigenze di riservatezza dichiarate dal soggetto aggiudicatario, si provvede ad allegare una versione dell'Offerta Tecnica in cui sono state oscurate le parti contenenti segreti tecnici o commerciali.

Eventuali richieste di accesso agli atti finalizzate all'acquisizione di elementi dell'Offerta Tecnica che sono stati oscurati nel documento allegato saranno valutate con le modalità e le procedure previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii

Napoli, 06/11/2023

Il RUP
ing. Amilcare Lodomini

Il presente documento è stato sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), ed è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

COMUNE DI NAPOLI (C.F. 80014890638)

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Contratto di partenariato pubblico privato per l'affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione di una infrastruttura tecnologica per l'Ente e la cittadinanza e dei servizi di gestione delle entrate ai sensi degli art. 164 e seguenti nonché degli articoli 179, comma 3 e 183, comma 15 del D.Lgs 2016 n. 50. Valore del contratto: € 154.735.187,00 oltre IVA. CIG: 9399303635.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023, il giorno 5 del mese di Giugno, in Napoli, nella Sede Comunale di Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio,

Avanti a me, Segretario Generale del Comune di Napoli, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, autorizzato "ope legis" alla rogazione degli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, si sono personalmente costituiti i Signori:

- 1), Responsabile dell'Area Entrate, e, come tale, autorizzata alla stipulazione ed alla sottoscrizione dei contratti esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art.107, comma 3, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 ed in esecuzione dell'art. 48, comma 2, dello Statuto Comunale, nonché dell'art.10 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale (d'ora innanzi denominato il "Comune", l'"Amministrazione" e/o il "Concedente");
- 2), nella qualità di legale rappresentante pro tempore, con i poteri di sottoscrivere il presente atto, in nome, per conto e nell'interesse di Napoli Obiettivo Valore S.r.l. La visura camerale della società, l'atto costitutivo REP 27473 del 17.04.2023 e la dichiarazione ex art. 1 DPCM 187/91 sono agli atti del Servizio Gare Forniture e Servizi (d'ora innanzi, la Società" e/o il "Concessionario").

I predetti, della cui identità personale io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE:

A. In data 08.10.2019, con prot. PG/2019/8091121, è stata presentata all'Amministrazione una proposta di finanza di progetto, denominata NOV.it - Napoli Obiettivo Valore, sulla base dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 (la "**Proposta**"), avente ad oggetto:

1. progettazione, realizzazione e gestione di una Infrastruttura Tecnologica per l'Ente e la Cittadinanza, costituita da:

- (i) un'anagrafe tributaria comunale, denominata "Sistema della Conoscenza";
- (ii) un modello innovativo di ingegnerizzazione dei processi di gestione delle entrate (*Business Process Reengineering*);
- (iii) nuovi sistemi informativi per il Dipartimento Ragioneria e per i Servizi Demografici e Statistici, oltre che per l'Area Entrate.

2. concessione dei servizi di:

(i) sollecito, accertamento, recupero, evasione delle entrate locali vigenti alla data della pubblicazione del bando indetto per l'affidamento della Concessione, ivi incluse l'Imposta Municipale Unica (IMU), i Tributi sui Servizi Indivisibili (TASI), la Tassa sui Rifiuti (TARI) e loro modifiche e integrazioni;

(ii) riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie ed extra-tributarie, ivi comprese le sanzioni derivanti dalla gestione del ciclo sanzionatorio del Codice della Strada;

(iii) supporto al Comune dei processi di gestione della riscossione ordinaria, consistente fra l'altro nell'attualizzazione delle banche dati di IMU e TARI, in quanto Servizio propedeutico e necessario alla costruzione dell'Anagrafe Tributaria Comunale;

(iv) gestione dei rapporti con i contribuenti derivanti dai processi di sollecito, accertamento, recupero evasione e dai processi di riscossione coattiva;

(v) gestione di un Servizio di interconnessione tra il sistema informatico e il Nodo dei Pagamenti-SPC nonché ulteriori attività strumentali e funzionali all'erogazione del Servizio stesso per consentire l'incasso dei crediti che ne derivino e che siano originati dalla presente Convenzione.

5. erogazione dei Servizi di Disponibilità dell'Infrastruttura, come di seguiti elencati: (i) il Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dell'Infrastruttura e delle sue parti; (ii) il Servizio di manutenzione correttiva; (iii) il Servizio di manutenzione evolutiva; (iv) il Servizio di manutenzione straordinaria e migliorativa.

B. Il Comune, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 345 del 23.09.2020:

· ha dichiarato la fattibilità della Proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 15, nonché l'interesse pubblico alla sua attuazione;

· ha autorizzato l'inserimento della Proposta nell'ambito degli strumenti di programmazione individuati dall'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016;

· ha affidato al Dirigente Responsabile dell'Area Entrate il coordinamento della seconda fase negoziale e dell'iter amministrativo propedeutico all'approvazione definitiva della Proposta progettuale;

C. il Comune, con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 10.12.2020, ha inserito la Proposta nel Documento Unico di Programmazione allegato al Bilancio di Previsione 2020-2022 nonché nell'Elenco Biennale degli acquisti di Beni e Servizi di cui all'art. 21 del Codice come ulteriormente confermato:

· con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28.06.2022, che ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

· con Delibera di Giunta Comunale n. 317 del 05.08.2022, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

· con Determina dirigenziale n. K1086/007 del 09.09.2022 (I.G. n. 1640 del 13/09/2022), recante variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, che ha rideterminato, ai sensi dell'art. 175, commi 5 bis e 5 quater lett. A) del D.Lgs. 267/2000, lo stanziamento sul capitolo di Bilancio n. 127625 - codice bilancio 1.04.1.03.02.03.999 denominato "AGGIO DI RISCOSSIONE PER SERVIZI IN

CONCESSIONE DI ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI (PROJECT FINANCING)” Missione 1 - Programma 4- Titolo 1 – Macroaggregato 3, portando la dotazione per l’esercizio 2024 a € 1.300.000,00;

D. nel corso della seconda fase negoziale propedeutica all’approvazione definitiva della Proposta sono state chieste al soggetto proponente RTI Municipia SpA – Netcom Group SpA (ora Netcom Engineering SpA) numerose modifiche al progetto, al fine di superare alcune criticità già emerse nella prima fase negoziale (antecedente alla DGC n. 345/2020), e di rendere la Proposta coerente con le indicazioni provenienti dall’ANAC in tema di affidamento in concessione dei Servizi tributari (cfr. Delibera ANAC n. 514 del 17.06.2020) e più aderente agli indirizzi e alle esigenze gestionali dell’Ente;

E. il soggetto proponente, con PEC del 18/05/2022, acquisita al protocollo generale con il n. PG/2022/398459 del 20/05/2022, ha trasmesso la documentazione progettuale prevista dall’art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornata sulla base delle indicazioni formulate dagli uffici, corredata dall’asseverazione del Piano Economico Finanziario, dal rinnovo della polizza fideiussoria e dalle dichiarazioni di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;

F. in data 30 maggio 2022 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 17/2022, che ha autorizzato, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, l’affidamento in concessione delle attività di accertamento, riscossione sollecitata e riscossione coattiva delle entrate comunali;

G. con delibera n. 233 del 30/06/2022 la Giunta Comunale ha: (i) approvato la proposta di Project Financing denominata NOV.it – Obiettivo valore, così come aggiornata dal soggetto proponente ed acquisita al protocollo generale del Comune di Napoli con il numero PG/2022/398459 del 20/05/2022; (ii) confermato la fattibilità e l’interesse pubblico all’attuazione della proposta di cui al punto 1), ai sensi dell’art. 183. Comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016;

H. il Comune, con determinazione a contrarre n. K1086/008 del 20.09.2022 e con successivo bando inviato alla GUUE in data 26.09.2022, pubblicato sulla GUUE n. 2022 /S189-534045 del 30.09.2022 e sulla GURI n. 113 del 28.09.2022, ha indetto una procedura di gara (d’ora innanzi, la “**Gara**”) ai sensi dell’art. 60 del Codice per l’affidamento della concessione da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice ponendo a base di Gara la Proposta;

I. il Comune, all’esito dell’esperimento della gara, con Determinazione Dirigenziale n. K1086/002 del 20.03.2023 (IG n. 645 del 28.03.2023), ha disposto, previo esito positivo delle verifiche ex artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e della valutazione sia della congruità complessiva del progetto sia dei costi di manodopera, l’aggiudicazione della concessione in favore di Municipia S.p.A, che ha partecipato alla gara quale singolo operatore economico, con il ribasso pari al 3%, da intendersi come ribasso percentuale unico da applicare sul valore percentuale degli aggi indicati nel progetto a base di gara;

L. ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. a) del D.Lgs 50/2016, non si applica il termine dilatorio;

M. non si versa nell’ipotesi di sospensione obbligatoria di cui all’art. 32, comma 11, del D.Lgs. 50/2016;

N. la società aggiudicataria ha comunicato al Comune l'intenzione di costituire una società di progetto ai sensi dell'art. 184 del Codice, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 25.1 del Disciplinare di gara;

O. in data 17.04.2023 ai sensi dell'art. 25.1 del Disciplinare di gara e dell'articolo 184 del Codice, è stata costituita con atto costitutivo di società a responsabilità limitata REP. 27473 del 17.04.2023, registrato in data 18.04.2023, la Società di Progetto **NAPOLI OBIETTIVO VALORE s.r.l.**, con sede legale in Roma, Piazzale dell'Agricoltura n. 24, C.F./P.I. 17142801004, REA di ROMA - 1698681, la quale è subentrata a titolo originario nella posizione del Concessionario;

P. il Concessionario, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Codice e in conformità a quanto previsto all'art. 15 del Disciplinare di gara e dal successivo articolo 33, garanzia fideiussoria n. 430253990, agli atti del Servizio contraente, emessa da Generali S.p.A in data 17/05/2023, per l'importo di € 6.189.407,48. Ai fini delle riduzioni la società è in possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001:2015 e 14001:2015;

Q. che il concessionario, ai sensi di quanto prescritto dal successivo articolo 34, ha costituito polizza assicurativa "all risks" n. 430254002; polizza RC verso terzi per danni a persone, cose e dipendenti n. 430254000; polizza RC professionale n. 430253969, tutte in corso di validità, emesse da Generali Italia S.p.A, agli atti del Servizio contraente;

R. che agli atti del Servizio contraente è custodita la documentazione valida attestante la regolarità tributaria, di cui al "Programma 100" del vigente DUP, del concessionario. Mentre per quanto concerne la regolarità contributiva (DURC), come da nota PG/2023/389733 del 09.05.2023, essendo soggetto di nuova costituzione, la verifica è preclusa;

S. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, la richiesta di informazioni prefettizie in capo al concessionario è stata effettuata dal Servizio competente, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica, in data 09/05/2023 (richiesta: PR_RMUTG_Ingresso_0179606_20230509). Il presente contratto viene stipulato per l'urgenza, non essendo decorsi 30 giorni da detta richiesta, in applicazione dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., sotto condizione risolutiva e l'Amministrazione potrà recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore dell'appalto già eseguito. Il recesso si applica anche nell'ipotesi di sopravvenienza di informazione antimafia interdittiva ex art. 92, comma 4, del D.Lgs 159/2011.

T. I costi relativi alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi oggetto della presente convenzione, come meglio descritto nei successivi articoli, saranno integralmente sostenuti dal Concessionario senza oneri e anticipazioni a carico del Concedente che non è, pertanto, tenuto alla corresponsione di alcun contributo per la realizzazione degli Investimenti individuati nella Offerta;

U. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182, comma 3 del Codice, il Concessionario ha provveduto a elaborare un Piano Economico-Finanziario, nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico-Finanziario della Concessione, per un periodo di anni 10 (dieci) più tre anni necessari al completamento delle attività di riscossione

dei crediti trasmessi al concessionario durante il progetto. I presupposti e le condizioni di base sono i seguenti:

- a. il perimetro della concessione come descritto nella documentazione posta a base di Gara per la durata della concessione;
- b. la quantità e la qualità degli Investimenti come offerti in gara dal Concessionario, nella composizione e secondo i programmi operativi descritti nell'offerta tecnica;
- c. i costi gestionali dei Servizi;
- d. il meccanismo di remunerazione a favore del concessionario e i ricavi derivanti dalla gestione dei Servizi oggetto di affidamento;
- e. i costi di remunerazione del capitale (debito ed equity);
- f. la normativa e il regime fiscale in vigore alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- g. l'assenza di cause di forza maggiore;
- h. i tempi indicati nel cronoprogramma;
- i. la durata della concessione.

V. che tutte le spese del presente contratto sono poste a carico del concessionario che ha depositato, a mezzo bonifico, la somma di € 233.755,69 in data 18/05/2023, somma della quale il Servizio Gare Forniture e Servizi renderà il conto dopo il perfezionamento degli adempimenti successivi connessi al presente contratto. Ai fini fiscali il contratto viene registrato a tariffa fissa nella misura di € 200,00.

Z. Con la presente convenzione (d'ora innanzi la "**Convenzione**" o il "**Contratto**"), le Parti intendono disciplinare i reciproci rapporti e prestazioni in relazione all'esecuzione della concessione e per tutta la sua durata.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. I Documenti Contrattuali e i Documenti di Gara elencati nell'**Allegato I**, che le Parti dichiarano di conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
3. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione Europea.
4. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute in tutti i documenti di cui all'Allegato I prevalgono le disposizioni del Contratto.

ARTICOLO 2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, salvo che non sia diversamente specificato, i termini elencati nell'Allegato II-Definizioni, ove utilizzati alternativamente con la lettera iniziale maiuscola o minuscola, assumono, sia al singolare, sia al plurale, il significato ad essi attribuito nell'Allegato medesimo.

ARTICOLO 3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la Convenzione e di adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) è in possesso, al momento della stipula della Convenzione, e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni professionali, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;

d) non è pendente, né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario, che possa pregiudicare la sua capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione;

e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'art. 32, commi 9 e 11 del Codice;

f) nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento e/o la sospensione dell'aggiudicazione della concessione è stato notificato al Concedente.

2. Le parti si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla Convenzione.

3. Non è ammessa la cessione del Contratto.

4. Le Parti si obbligano sin d'ora ad applicare alla Convenzione i Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dovessero essere adottati in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 806 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Qualora gli anzidetti decreti prevedessero delle disposizioni tali da determinare la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione, come determinati alla Lettera P delle Premesse, le Parti saranno tenute ad avviare la procedura di revisione del PEF ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 e 32 della Convenzione.

5. Le Parti si obbligano a eseguire tutte le prestazioni previste dal presente Contratto nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH).

6. Le Parti in esecuzione di quanto riportato nell'Offerta predisposta in conformità alla Documentazione di gara costituiranno, entro il termine di 30

giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, una Cabina di regia a cui saranno demandate funzioni di programmazione condivisa delle attività oggetto della presente Convenzione. La disciplina e le relative modalità organizzative sono riportate nella Offerta, al paragrafo A.1.

ARTICOLO 4. OGGETTO

1. Il Contratto ha ad oggetto la:

a) progettazione, realizzazione e gestione di una Infrastruttura Tecnologica per l'Ente e la Cittadinanza, costituita da:

- (i) un'anagrafe tributaria comunale, denominata "Sistema della Conoscenza";
- (ii) un modello innovativo di ingegnerizzazione dei processi di gestione delle entrate (Business Process Reengineering);
- (iii) nuovi sistemi informativi per il Dipartimento Ragioneria e per i Servizi Demografici e Statistici, oltre che per l'Area Entrate.

b) concessione dei servizi di:

- (i) sollecito, accertamento, recupero evasione delle seguenti entrate locali: Imposta Municipale Unica (IMU), Tributi sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa sui Rifiuti (TARI) e loro modifiche e integrazioni;
- ii) riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie ed extra-tributarie, ivi comprese le sanzioni derivanti dalla gestione del ciclo sanzionatorio del Codice della Strada;
- (iii) supporto al Comune dei processi di gestione della riscossione ordinaria, consistente fra l'altro nell'attualizzazione delle banche dati di IMU e TARI, in quanto Servizio propedeutico e necessario alla costruzione dell'Anagrafe Tributaria Comunale;
- (iv) gestione dei rapporti con i contribuenti derivanti dai processi di sollecito, accertamento, recupero evasione e dai processi di riscossione coattiva;
- (v) gestione di un Servizio di interconnessione tra il sistema informatico e il Nodo dei Pagamenti-SPC nonché ulteriori attività strumentali e funzionali all'erogazione del Servizio stesso per consentire l'incasso dei crediti che ne derivino e che siano originati dalla presente Convenzione.

c) erogazione dei Servizi di Disponibilità dell'Infrastruttura, come di seguiti elencati: (i) il Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dell'Infrastruttura e delle sue parti; (ii) il Servizio di manutenzione correttiva; (iii) il Servizio di manutenzione evolutiva; (iv) il Servizio di manutenzione straordinaria e migliorativa.

3. Costituiscono altresì oggetto della Convenzione:

a) la progettazione e l'esecuzione di tutti gli Interventi per la realizzazione, l'installazione e la gestione dell'Infrastruttura tecnologica, secondo le modalità e nei termini indicati nell'Offerta predisposta in conformità alla Documentazione di gara;

b) la progettazione nonché l'esecuzione a regola d'arte degli interventi di adeguamento normativo dell'infrastruttura tecnologica, finalizzati alla gestione

integrata della stessa, secondo le modalità e nei termini indicati nell'Offerta predisposta in conformità alla Documentazione di gara;

c) la gestione dell'infrastruttura tecnologica con rendicontazione periodica al Concedente dello stato delle attività e dei Servizi;

d) la Manutenzione Ordinaria, Correttiva, Programmata, Evolutiva e Straordinaria dell'Infrastruttura tecnologica.

e) la creazione di un database (anagrafica telematica) dei Sistemi Informativi;

f) l'erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Convenzione e in conformità a quanto stabilito nella Sezione V.

4. I Servizi oggetto del presente contratto sono esercitati con diritto di esclusiva dal Concessionario. Le attività di riscossione coattiva relative a ruoli trasmessi all'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data antecedente alla stipula del contratto restano in carico al precedente agente della riscossione.

5. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, con particolare riferimento alla Documentazione di Gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della concessione e delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta.

6. Il valore del Contratto è pari a €. 154.735.187,00 oltre IVA, (centocinquantaquattromilionisettecentotrentacinquemilacentottantasette/00), quale importo presunto del fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dal Concedente comprensivo dei costi e delle forniture accessorie a tali servizi, ai sensi dell'art. 167 del Codice. Il valore degli Investimenti è pari a €. 13.870.614,00 (tredicimilionioctocentosettantamilaseicentoquattordici/00) oltre IVA, comprensivo delle spese per la progettazione e dei costi accessori.

7. La Documentazione Progettuale e l'eventuale documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, ai fini dell'esecuzione del Progetto, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione del Contratto.

8. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

9. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i Servizi non espressamente indicati.

ARTICOLO 5. DURATA ED EFFICACIA

1. Il Contratto ha la durata complessiva di anni n. 10 (dieci) ed è comprensiva delle fasi di cui ai successivi punti (i) e (ii):

(i) la progettazione, la realizzazione e il collaudo dell'Infrastruttura tecnologica, che dovranno concludersi entro 36 mesi (trentasei mesi) dalla data di sottoscrizione del Contratto.

(ii) la gestione dei Servizi, che avrà una durata di 10 anni (dieci anni) dalla data di sottoscrizione del Contratto. Le sole attività di riscossione coattiva proseguiranno per il periodo previsto al successivo comma 6.

2. La durata del Contratto decorre dalla data di sottoscrizione.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 168 del Codice, la durata della Convenzione costituisce presupposto dell'Equilibrio Economico-Finanziario ed è stata determinata tenendo conto dell'insieme degli Interventi e dei Servizi oggetto di concessione nonché della complessità dell'oggetto contrattuale,

4. Il verificarsi di Eventi di Forza Maggiore che incidano sulla durata del rapporto contrattuale, che non risultino imputabili al Concessionario, né relativi a rischi specificamente allocati in capo a quest'ultimo, comporterà la revisione delle condizioni di equilibrio del PEF in conformità a quanto previsto dall'articolo 182, comma 3, del Codice e secondo i termini e le condizioni di cui ai successivi articoli 31 e 32 della Convenzione. In ogni caso, eventuali sospensioni degli Interventi, ovvero la sospensione temporanea del regolare funzionamento dell'Infrastruttura tecnologica o di sue singole parti nonché dei Servizi di cui alla presente Convenzione disposte dal Concedente ai sensi dell'articolo 107 del Codice, non saranno computate nel tempo contrattuale che si intenderà interrotto e comincerà a decorrere nuovamente dalla cessazione della causa di sospensione e ripresa dei lavori disposta dal Concedente, con indicazione del nuovo termine contrattuale.

5 Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il Comune ha facoltà di richiedere al Concessionario tramite PEC, con congruo preavviso di almeno 90 giorni lavorativi, di proseguire, alle medesime condizioni tecniche ed economiche della presente Convenzione, nella gestione ordinaria dei Servizi oggetto della concessione anche dopo la scadenza della presente Convenzione, comunque non oltre il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

6. Per il completamento delle attività di riscossione delle Liste di Carico trasmesse sino alla scadenza del termine per la gestione dei Servizi di cui al precedente comma 1, sub (ii), il concessionario avrà a disposizione ulteriori 3 anni (tre anni) in aggiunta agli anni individuati al precedente comma 1.

SEZIONE II - SOCIETA' DI PROGETTO

ARTICOLO 6. SOCIETA' DI PROGETTO

1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipula del Contratto, dichiara e garantisce quanto segue:

a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell'articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro 1.387.062/00 (unmilionetrecentoottantasettemilasessantadue/oo), pari al 10% del valore dell'investimento, giusta previsione di cui all'art. 25.1 del Disciplinare di gara, interamente deliberato, sottoscritto e versato;

b) il capitale sociale della Società di Progetto è interamente detenuto dall'aggiudicatario che risulta in possesso di tutti i requisiti di partecipazione ed esecuzione previsti dalla legge e dalla Documentazione di gara, ivi compresa l'iscrizione all'Albo dei concessionari per la riscossione di cui all'art. 53, comma 1, Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997;

c) il Concessionario provvede alla erogazione dei Servizi di gestione delle entrate di cui al successivo art. 23 in virtù dell'iscrizione del proprio socio unico al relativo Albo dei concessionari per la riscossione di cui al citato D.lgs n. 446/1997 e, pertanto, garantisce la propria legittimazione attiva a emettere gli atti adottati in esecuzione della presente Convenzione.

2. Il Concessionario si impegna a:

a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;

b) trasmettere annualmente al Concedente la visura camerale aggiornata;

c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre 60 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;

d) mantenere per tutta la durata della Concessione il capitale sociale minimo, indicato nel Bando, pari a euro 1.387.062,00 (unmilionetrecentoottantasettemilasessantadue/oo) e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante Solidità Finanziaria e Patrimoniale;

e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico-professionale, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, in relazione alla fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;

f) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di 30 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico-professionale, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all'articolo 38;

3. Il possesso del requisito di idoneità tecnico-professionale consistente nella iscrizione all'Albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 per l'abilitazione all'esercizio delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle Province e dei Comuni è attestato

dall'aggiudicataria. Tale requisito deve permanere senza soluzione di continuità per tutta la durata del Contratto anche nel caso di sostituzione o subentro di un nuovo socio nonché di parziale cessione della partecipazione al capitale sociale.

4. Alla data della stipula della Convenzione, il Concessionario dispone, per il tramite dell'aggiudicataria, delle seguenti certificazioni di qualità:

- ISO 9001 Certificazione dei Sistemi di gestione per la qualità
- ISO 27001 Certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni
- ISO 37001 Certificazione dei Sistemi di Gestione per la prevenzione della corruzione
- ISO 45001 Certificazione del Sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, la cessione delle quote ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il socio che ha concorso a formare i requisiti di partecipazione ed esecuzione è tenuto a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento degli obblighi sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell'Infrastruttura tecnologica con esito positivo;

b) nei casi di sostituzione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di idoneità professionale e di qualificazione almeno pari a quelli del socio uscente e deve essere individuato dal Concessionario entro 60 giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di 20 giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l'autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all'ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell'autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;

c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell'evento rilevante.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, lettera a), la cessione delle partecipazioni, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa previa autorizzazione del Concedente, da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, abilitazione professionale e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.

3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l'effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all'autorizzazione preventiva del

Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l'operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel Bando e dell'abilitazione professionale del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell'operazione.

4. Nelle ipotesi di cessione di quote della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal Codice Civile per il tipo di società all'uopo costituita.

5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del concedente ai sensi del presente articolo si applica l'art. 37, comma 2, lett. h).

ARTICOLO 8. RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI SOCI DELLA SOCIETA' DI PROGETTO

1. Non trova applicazione l'art. 184, comma 3 d.lgs. 50/2016, secondo periodo, in quanto la Proposta non prevede alcun contributo a carico del Concedente.

SEZIONE III - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

ARTICOLO 9. AUTORIZZAZIONI

1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all'ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, realizzazione e gestione dell'Infrastruttura tecnologica nonché quelle strumentali alla esecuzione dei Servizi, che di seguito sono elencate:

(i) autorizzazione ad accedere puntualmente alle banche dati istituzionali riservate agli enti locali con credenziali rilasciate su richiesta del Concedente e intestate a dipendenti del Concessionario. Si citano, a titolo di esempio, le seguenti banche dati: Puntofisco/Siatel, Sister/Conservatoria;

(ii) autorizzazione ad accedere puntualmente alle banche dati del Concedente con credenziali intestate a dipendenti del Concessionario. Si citano, a titolo di esempio, le seguenti banche dati: Anagrafe, Ufficio Tecnico, Contabilità.

(iii) autorizzazione a svolgere l'attività di censimento nelle modalità previste dai documenti progettuali ed eventuale comunicazione a firma del Concedente nelle forme ritenute più opportune ai titolari/occupanti degli immobili interessati dalle verifiche.

2. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al precedente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravii comportino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 32.

3. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell'ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, realizzazione e gestione dell'Infrastruttura Tecnologica nonché quelle finalizzate alla

esecuzione dei Servizi. Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al primo comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest'ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso.

3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

ARTICOLO 10. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCEDENTE

1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei termini stabiliti, tutte le somme dovute ai sensi degli articoli 28 e 29, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

2. Compete al Concedente:

i) autorizzare la messa in esecuzione del Progetto e le relative modalità di realizzazione e installazione dell'Infrastruttura tecnologica nei termini previsti dalla Convenzione. I predetti termini potranno subire delle modifiche non sostanziali nel caso in cui il Concedente richieda eventuali modifiche e/o integrazioni al Progetto che non alterino quanto riportato nell'offerta tecnica;

ii) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione del Progetto anche allo scopo di avviare la tempestiva erogazione dei Servizi di cui agli articoli 23 e 24;

iii) effettuare le attività di verifica e collaudo dell'Infrastruttura tecnologica nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e dalla Convenzione;

iv) cooperare con il Concessionario e con eventuali enti finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione e all'erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario, ivi inclusa la costituzione delle garanzie richieste dai finanziatori che potranno includere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessione dei crediti nascenti dal presente Contratto verso il Concedente, secondo la specifica procedura di cui alla Convenzione;

v) nominare il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nel rispetto dell'art. 31 del Codice;

vi) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente (SLA), così come descritti nel Capitolato di gara e adottare le eventuali direttive che si rendessero necessarie per ripristinarne il regolare svolgimento, secondo le specifiche procedure di cui alla presente Convenzione e della Documentazione di gara;

vii) fornire al Concessionario con la massima celerità - e comunque in tempo utile - i dati e documenti necessari a svolgere i Servizi fornendo la collaborazione necessaria al recupero delle somme, comprese le verifiche e la fornitura di documentazione a supporto in caso di ricorso da parte degli utenti;

viii) nominare il Concessionario quale concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 1, commi 784-815, della Legge n. 160 del 27.12.2019, trasferendogli tutte le pubbliche funzioni inerenti il recupero dell'evasione e dell'elusione nonché quelle afferenti alla riscossione coattiva delle entrate individuate all'art. 4 della Convenzione;

ix) non adottare atti, comunque denominati, e/o porre in essere attività che siano e/o possano essere, anche solo in parte, incompatibili con e/o limitative del diritto di esclusiva riconosciuto al Concessionario dalla Convenzione;

x) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;

xi) fornire tutte le banche dati necessarie al popolamento del Sistema di conoscenza elencate nell'Offerta presentata in conformità ai Documenti di gara e i relativi aggiornamenti periodici.

2. Il Concedente si impegna altresì a comunicare tempestivamente al Concessionario, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e l'erogazione dei Servizi predisposto dal Concedente e reso pubblico;

b) ogni provvedimento di ogni Amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 28, 29 e 30;

c) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della presente Convenzione ai sensi dell'art. 41;

d) la comunicazione di risoluzione e/o di revoca per motivi di pubblico interesse;

e) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla concessione ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

3. Il Concedente si impegna a segnalare all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e Servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione delle norme del Codice, ovvero della Legge n. 287/1990, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

ARTICOLO 11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'Infrastruttura tecnologica e l'erogazione dei Servizi individuati all'art. 4 della Convenzione.

2. Costituiscono obblighi del Concessionario:

a) la progettazione e l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, a propria cura e spese, degli Interventi di cui al Progetto per la realizzazione e l'installazione della Infrastruttura Tecnologica, secondo le modalità e tempistiche previste nella Proposta integrata dall'Offerta presentata in sede di gara e in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico dei Sistemi Informativi;

b) la regolare esecuzione dei Servizi identificati all'art. 4 della presente Convenzione, come meglio definiti agli articoli 23 e 24;

c) nonché in relazione ai precedenti punti a) e b):

(i) l'esecuzione delle prestazioni necessarie ad assicurare la conduzione e la manutenzione ordinaria, correttiva, programmata, evolutiva e straordinaria dell'Infrastruttura tecnologica;

(ii) l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'erogazione dei Servizi, l'esecuzione degli Interventi e la messa in funzione dell'Infrastruttura tecnologica;

(iii) la sorveglianza periodica delle funzionalità dell'Infrastruttura tecnologica sulla base di apposito programma concordato con l'Amministrazione;

(iv) la reperibilità e il pronto intervento secondo le specifiche indicate nella Proposta a base di gara integrata dall'Offerta e in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico dei Sistemi Informativi;

d) reperire la liquidità necessaria alla realizzazione degli Investimenti, anche attraverso il ricorso a fonti proprie, entro e non oltre 18 mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell'articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e dell'articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. Il rischio di un'eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell'Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto è allocato in capo al Concessionario;

e) implementare una soluzione software, alimentando la banca dati, dedicata al monitoraggio della gestione dei Servizi e al monitoraggio degli indicatori di redditività del Progetto;

f) nominare il Responsabile della Concessione di cui al successivo articolo 15;

g) ogni altro obbligo previsto a suo carico dalla presente Convenzione.

3. Il Concessionario, oltre a quanto stabilito all'art. 44 s'impegna altresì a:

a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della Convenzione;

b) trasmettere al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione tutti i chiarimenti tecnici richiesti;

c) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti della Convenzione per cause imputabili al Concessionario;

d) prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della Convenzione;

e) rispettare i tempi previsti nella Convenzione e nel Progetto, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;

f) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;

g) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di 30 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci del Concessionario, dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico-professionali, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b);

h) prestare l'assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;

i) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;

j) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull'andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza semestrale al Concedente;

k) predisporre ed erogare un Servizio di interconnessione tra il sistema informatico e il Nodo dei Pagamenti-SPC nonché ulteriori attività strumentali e funzionali all'erogazione del Servizio stesso per consentire l'incasso dei crediti derivanti originati dalla presente Convenzione;

4. Il Concessionario si impegna altresì a:

a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;

b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto;

c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione tutti i chiarimenti richiesti;

d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione degli Interventi o nell'erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell'Infrastruttura Tecnologica e/o dei Servizi;

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;

(iv) le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;

(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali.

5. Il Concessionario si obbliga nei confronti del Concedente a garantire un importo minimo di riscosso, distinto per le differenti tipologie di entrate oggetto dei Servizi di cui all'art. 23 che sarà pari ai seguenti valori percentuali:

i) 9,01% dell'importo complessivo delle Liste di carico affidate al Concessionario per i Servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie;

ii) 7,01% dell'importo complessivo delle Liste di carico affidate al Concessionario per i Servizi di riscossione coattiva delle entrate extra-tributarie.

L'effettivo raggiungimento del livello minimo garantito dal Concessionario sarà verificato fra le parti, in relazione a ciascun anno di durata della Convenzione, a partire dal 4° anno successivo rispetto all'invio del primo atto di riscossione (ingiunzione o primo sollecito per le entrate tributarie, ingiunzione per le entrate extra-tributarie). Nel caso di mancato raggiungimento del livello minimo garantito, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'importo della quota residua del livello minimo non conseguito mediante trattenuta sul corrispettivo successivamente maturato. Gli eventuali importi eccedenti il livello minimo garantito che saranno incassati successivamente al pagamento della penale di cui al periodo precedente, spetteranno al Concessionario. Fino al valore della penale trattenuta dal Comune, gli importi spetteranno al Concessionario, oltre tale valore al Concessionario spetterà l'aggio nella misura ordinariamente prevista.

6. Il Concessionario si obbliga nei confronti del Concedente a garantire un "livello minimo" di incasso percentuale derivante dall'attività di accertamento per omesso/parziale versamento TARI. La percentuale di riscossione, per ciascun anno d'imposta, non potrà essere inferiore a quella realizzata dal Comune relativamente all'ultimo anno per il quale ha gestito direttamente l'attività di accertamento (2018).

6.1 L'effettivo raggiungimento del livello minimo garantito dal Concessionario sarà verificato fra le Parti, in relazione a ciascun anno di durata della Convenzione, a partire dal 2° anno solare successivo all'avvio della Convenzione e fino al 9° anno. Nel caso di mancato raggiungimento del livello minimo garantito, il Concessionario sarà tenuto al pagamento, mediante trattenuta sul corrispettivo, di una penale pari all'importo del 2% del mancato incasso, calcolato moltiplicando la quota percentuale mancante al carico dell'anno di riferimento.

6.2 La penale non sarà applicata se, in corrispondenza dell'anno di imposta considerato, la somma tra la riscossione volontaria e la riscossione derivante dall'attività di accertamento per omesso/parziale versamento TARI, calcolata in

percentuale sul valore degli avvisi di pagamento TARI emessi nell'anno, risulta superiore alla medesima percentuale calcolata per l'anno di riferimento (2018).

7. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera e).

8. Il Concessionario si impegna a garantire al Concedente le qualificazioni e le certificazioni necessarie a mantenere le applicazioni e il relativo trattamento dei dati, conformi alle normative vigenti per tutta la durata della Convenzione, secondo le prescrizioni degli enti ministeriali deputati (ACN e AGID).

ARTICOLO 12. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla Convenzione. In particolare, egli è responsabile:

a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella Convenzione, nella Documentazione di gara, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati sono state da esso Concessionario esaminate e riconosciute idonee al corretto adempimento di tutte le prestazioni convenzionali;

b) dei danni o dei pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, quali diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione;

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;

d) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione, dell'esecuzione degli Investimenti, dell'erogazione dei Servizi e delle attività connesse.

ARTICOLO 13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il seguente conto corrente bancario, dedicato in via esclusiva al Contratto:

INTESA SANPAOLO SPA- AGENZIA 0451- VIA DELL'ARTE, 68-00144
ROMA - IBAN: IT71 T030 6903 2011 0000 0116 108.

La persona delegata ad operare sul predetto conto, così come comunicato dal concessionario è il sig.

Sul predetto conto devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del conto o dalla prima utilizzazione dello stesso per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG), e nella specie 9399303635

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 9399303635 al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

ARTICOLO 14. FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, impreveduti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;

d) incidenti aerei;

e) epidemie e contagi, fra le quali va annoverata l'emergenza pandemica da COVID-19 e i provvedimenti assunti per contrastare la sua diffusione, qualora essi siano tali da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente;

g) eventi destabilizzanti non rientranti in quelli di cui alle precedenti lettere da a) a f) ma che, di comune accordo tra le parti, siano riconducibili a una causa di forza maggiore, in quanto non connessi a rischi che siano stati espressamente trasferiti in capo al concessionario.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa degli Interventi e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Qualora l'Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20 e 27. Nel caso in cui l'evento comporti l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di revisione del PEF di cui all'articolo 32. Qualora l'impossibilità temporanea si protragga per oltre 180 giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.

4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare l'Infrastruttura Tecnologica ovvero di fruire della

medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Realizzazione, determinando l'impossibilità definitiva di realizzare l'Infrastruttura, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d'arte, al netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 34 e del Corrispettivo eventualmente già versato dal Concedente. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di erogare i Servizi di gestione delle entrate previsti all'art. 23, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo degli Interventi realizzati a regola d'arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all'articolo 34 e del Corrispettivo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

5. La revisione del Piano Economico Finanziario dovrà essere attuata mediante opportune misure di riequilibrio, quali, a titolo esemplificativo:

- a) la rideterminazione del Corrispettivo e delle relative modalità di adeguamento;
- b) eventuali interventi disposti a sostegno dei finanziamenti previsti dal PEF;
- c) versamenti *una tantum* da parte del Concedente, nei limiti consentiti dalle norme di contabilità del Concedente.

SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

ARTICOLO 15. FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E SUBAPPALTO

1. Gli Interventi oggetto della presente Convenzione sono indicati nella Proposta a base di gara integrata dall'Offerta, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico dei sistemi informativi e dovranno essere eseguiti dal Concessionario, anche attraverso esternalizzazione a soggetti terzi in possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche tecniche indicate nella Offerta predisposta in conformità alla Documentazione di gara, secondo le prescrizioni del Capitolato Tecnico dei Sistemi Informativi, e nella presente Convenzione nonché secondo le tempistiche previste dal Cronoprogramma proposto in sede di gara.

2. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamento ai terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2 e 184, comma 2 del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

3. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Progetto approvato le variazioni richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni non determinino una modificazione sostanziale del Progetto tale da comportare l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario rappresentato nel PEF contrattuale.

4. Alle stesse condizioni di cui al punto precedente, le Varianti potranno essere altresì proposte dal Concessionario qualora si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionali gli Investimenti.

5. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'art. 174 del Codice.

6. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica dei Contratti di subappalto nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.

7. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE.

1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e del Direttore dell'Esecuzione (D.E.C.).

2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e ss.mm.ii. recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".

3. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario nominerà un Responsabile del Servizio, dandone comunicazione al Concedente a mezzo PEC. Al Responsabile del Servizio compete l'incarico di coordinare e controllare l'attività del personale addetto alla conduzione, manutenzione e controllo dell'Infrastruttura Tecnologica nonché la gestione, quale referente del Concessionario, dei rapporti con il Concedente in esecuzione della presente Convenzione.

ARTICOLO 17. REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE E COLLAUDO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA. VARIANTI PROGETTUALI.

1. Il Concessionario, a completamento dell'installazione di ogni singolo Sistema Informativo indicato nel Progetto, invierà al Concedente a mezzo PEC il "Certificato di ultimata installazione" (d'ora innanzi "CUI").

2. Entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione del CUI, i Sistemi Informativi oggetto della presente Convenzione saranno soggetti a verifica ed al conseguente collaudo da parte del Concedente.

3. Il Collaudo dell'Infrastruttura tecnologica dovrà accertare e verificarne la corrispondenza rispetto al Progetto nonché la conformità a quanto riportato nella Convenzione e di tale verifica verrà redatto verbale in contraddittorio.

4. Nel caso di esito positivo della verifica, la data del relativo verbale verrà considerata quale data di avvio dei Servizi di disponibilità dell'Infrastruttura e/o delle singole componenti funzionali laddove il collaudo sia avvenuto per specifici componenti funzionali.

5. L'accettazione dei Sistemi Informativi potrà avvenire anche per singoli componenti funzionali. Qualora, entro il termine suddetto di 30 giorni, il Concedente non si renda disponibile per l'effettuazione delle operazioni di collaudo, il Concessionario potrà dare avvio all'esecuzione del Servizio previa presentazione al Concedente, mediante PEC, di una dichiarazione che attesti la

conformità dei Sistemi Informativi alle prescrizioni contrattuali e a quelle normative.

6. Il Concessionario attesta che:

i) gli applicativi forniti in modalità SaaS rispettano i requisiti previsti dal sistema di qualificazione gestito dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e la suite è presente sul Marketplace ACN al seguente link:

<https://catalogocloud.acn.gov.it/service/506> ;

ii) gli applicativi ed i dati saranno migrati su un'infrastruttura cloud che rispetta i requisiti previsti dal sistema di qualificazione gestito dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) ed è presente sul Marketplace ACN al seguente link:

<https://catalogocloud.acn.gov.it/service/60>.

7. Fermo restante il limite di 36 mesi dalla sottoscrizione del Contratto per la progettazione, la realizzazione e il collaudo dell'Infrastruttura tecnologica, il Concessionario si impegna a predisporre la migrazione al cloud di dati e applicativi entro 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 18. ESPROPRIAZIONI

1. Non sono previste espropriazioni di alcun genere.

ARTICOLO 19. MODIFICHE DEL CONTRATTO

1. Il Contratto può essere modificato/integrato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, comma 1 e comma 4, del Codice:

a) modifiche previste nei Documenti di Gara;

b) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e idonee ad alterare la natura generale della Concessione;

c) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d);

d) modifiche non sostanziali che non alterino considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7;

e) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.

2. Il Concedente si riserva, in particolare, la facoltà di chiedere al Concessionario interventi o Servizi supplementari o complementari rispetto a quelli oggetto della presente Convenzione, nei limiti di quanto previsto all'art. 175, comma 4, del Codice, sempre che siano ritenuti necessari e non siano inclusi nella presente Convenzione, ove un cambiamento del concessionario produca entrambi gli effetti di cui all'art. 175, comma 1, lettera b) del Codice.

3. Il Concedente si riserva altresì la facoltà di richiedere modifiche e/o varianti alla presente Convenzione, eventualmente anche su proposta del Concessionario, ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 175, comma 1, lettera c) del Codice.

4. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, il Concedente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 175, comma 3, del Codice e provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche intervenute, ove previsto ai sensi di legge.

5. Resta inteso che nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'eventuale incremento di valore della concessione, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50% (cinquanta per cento) del valore complessivo della presente concessione risultante dalla relativa aggiudicazione.

6. Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall'art. 175, lett. d) del Codice previa verifica del Concedente sui criteri di selezione qualitativa adottati, secondo la procedura prevista al successivo articolo 39. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 175, lett. d), del Codice, la sostituzione del Concessionario è limitata al tempo necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara ai sensi dell'art. 176, comma 10, del Codice.

7. Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. e) del Codice, la presente Convenzione può essere modificata altresì se le modifiche da apportare, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi dell'articolo 175, comma 7, lett. da a) a d) del Codice.

8. Resta inteso che le Parti potranno modificare la presente Convenzione senza necessità di nuove procedure di aggiudicazione, né di verifica delle condizioni di cui all'art. 175, comma 7, lett. da a) a d) del Codice, ove siano rispettate le soglie di cui all'art. 175, comma 4 del Codice.

9. Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal Concessionario se non è stata approvata dal Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 175 del Codice.

10. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 175 e, in quanto compatibili, dell'articolo 106 del Codice.

11. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del relativo Progetto, da intendersi come definito nell'Allegato II al Contratto. Il valore dei Servizi non previsti nella Documentazione di gara è determinato mediante la procedura di Value Testing che sarà definita d'accordo fra le parti, secondo canoni di ragionevolezza e buona fede. Le modifiche diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui ai precedenti commi possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del relativo Progetto. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del concessionario.

12. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al

manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.

13. Le modifiche di cui al presente articolo:

a) ove non determinino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all'articolo 32, comma 3;

b) ove determinino l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell'importo determinato ai sensi del comma 11 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all'articolo 32.

14. Il Concedente può autorizzare le modifiche non sostanziali dei contenuti del progetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 comma 2, previa motivata richiesta del Concessionario, laddove non determinino alcun pregiudizio alle prestazioni individuate nell'Offerta presentata in conformità ai Documenti di gara. Qualora le modifiche richieste comportino un incremento della qualità delle prestazioni da eseguire in conformità a quanto offerto in sede di gara, e sempre che non comportino alcun onere economico a carico del Concedente, quest'ultimo potrà autorizzarle anche in deroga a quanto previsto dai documenti di gara. Il Concedente ha la facoltà di subordinare l'autorizzazione al rispetto di prescrizioni tecniche e normative, che dovranno essere esplicitamente accettate dal Concessionario.

15. In merito al sistema di pagamento che il Concessionario utilizzerà per l'integrazione con PagoPA, così come indicato all'art. 3.1.5 del documento denominato "Caratteristiche del Servizio e della Gestione", si specifica che, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si riscontrassero problemi tecnici tali da pregiudicare la corretta realizzazione dei servizi di gestione delle entrate, le parti individueranno, su proposta del Concessionario, le modalità di utilizzazione di uno strumento alternativo che garantisca la piena integrazione con PagoPA.

ARTICOLO 20. SOSPENSIONE E PROROGA DELL'ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e di pubblica incolumità, nonché un evento di Forza Maggiore come definiti all'art. 14, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente la messa in esecuzione degli Investimenti. La messa in esecuzione degli Investimenti può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile prosecuzione dei lavori a regola d'arte, come di seguito individuate:

i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o Servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario

2. Qualora un evento di Forza Maggiore o una delle altre circostanze di cui all'articolo 107 del Codice determini una sospensione totale dell'attività di realizzazione degli Investimenti per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione di cui all'articolo 107, comma 1 del Codice, i termini di realizzazione degli Investimenti, nonché il periodo di durata della Concessione, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 107, comma 4 del Codice per l'ipotesi di sospensione parziale dell'attività di realizzazione degli Investimenti.

3. In ogni caso e fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all'esecuzione delle attività oggetto di Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale della esecuzione degli Investimenti in qualunque momento.

4. Qualora la sospensione totale degli Investimenti di cui al precedente comma 2 superi il periodo ivi previsto, e ciò comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e comunque sia tale da comportare una Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, al fine di ripristinarlo, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario di cui all'articolo 32 della Convenzione. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo art. 42.

5. Qualora un evento di Forza Maggiore determini l'impossibilità definitiva di realizzare gli Investimenti, ovvero di fruire degli stessi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile, relativo alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di progettazione e realizzazione degli Investimenti determinando l'impossibilità definitiva di realizzarli, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per la realizzazione di componenti della Infrastruttura tecnologica autonomamente fruibili, al netto delle somme per le polizze di cui all'articolo 34. Qualora l'Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l'impossibilità definitiva di fruire della Infrastruttura tecnologica, nonché di eseguire i Servizi, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo degli Investimenti realizzati, funzionanti ed autonomamente fruibili, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all'articolo 34. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.

ARTICOLO 21. CONTRIBUTO

1. Non è previsto alcun contributo a carico del Concedente perché l'unica forma di remunerazione per il Concessionario è quella derivante dalla erogazione dei Servizi secondo la determinazione e le modalità di cui ai successivi art. 28 e 29.

ARTICOLO 22. PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui imputabile sia in Fase di Progettazione sia in Fase di Realizzazione degli Investimenti.

2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione da parte del Concessionario al Concedente del Progetto approvato dal Concedente, rispetto ai termini previsti per l'esecuzione degli Investimenti, il Concedente potrà applicare le penali come determinate in conformità alle specifiche tecniche indicate nella Offerta presentata in sede di gara, in conformità alla Documentazione di gara, secondo le prescrizioni del Capitolato Tecnico dei Sistemi Informativi.

3. Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno dedotti dal Concedente in occasione del pagamento del Corrispettivo. Resta ferma la facoltà del Concedente, ai fini dell'incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all'articolo 31.

4. Qualora gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale siano superiori alla soglia massima del 10% del valore degli investimenti come definito dall'art. 4, comma 6, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo articolo 37.

5. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi della Fase di Progettazione durante la Fase di realizzazione degli Investimenti, consentendo il rispetto dei termini stabiliti, il Concedente restituirà le penali pagate dal Concessionario ai sensi dei punti precedenti.

6. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno; rimarrà comunque dovuto il maggior danno accertato.

SEZIONE V - FASE DI GESTIONE DEI SERVIZI

ARTICOLO 23. SERVIZI DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Gestione delle Entrate secondo le condizioni e gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nell'Offerta Tecnica predisposta in conformità alla Documentazione di gara nonché nella presente Convenzione.

2. Le seguenti attività costituiscono i Servizi di gestione delle entrate:

(i) sollecito, accertamento, recupero evasione delle seguenti entrate locali: Imposta Municipale Unica (IMU), Tributi sui Servizi Indivisibili (TASI), Tassa sui Rifiuti (TARI) e loro modifiche e integrazioni;

(ii) riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie ed extra-tributarie, ivi comprese le sanzioni derivanti dalla gestione del ciclo sanzionatorio del Codice della Strada;

(iii) supporto al Comune dei processi di gestione della riscossione ordinaria, consistente fra l'altro nell'attualizzazione delle banche dati di IMU e TARI, in

quanto Servizio propedeutico e necessario alla costruzione dell'Anagrafe Tributaria Comunale;

(iv) gestione dei rapporti con i contribuenti derivanti dai processi di sollecito, accertamento, recupero evasione e dai processi di riscossione coattiva;

(v) gestione di un Servizio di interconnessione tra il sistema informatico e il Nodo dei Pagamenti-SPC nonché ulteriori attività strumentali e funzionali all'erogazione del Servizio stesso per consentire l'incasso dei crediti che ne derivino e che siano originati dalla presente Convenzione.

3. La gestione dei Servizi di cui al precedente comma 2 decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

4. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3.

5. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

6. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;

b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni individuate nella Proposta integrata dall'Offerta presentata in sede di gara e del Capitolato Tecnico dei Sistemi Informativi.

7. La completa descrizione dei Servizi di gestione delle entrate è riportata nell'Offerta presentata in sede di gara

ARTICOLO 24. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E CONDIZIONI PER LA LORO EROGAZIONE

1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità dell'Infrastruttura Tecnologica, necessari a garantire la piena fruibilità della stessa secondo gli standard quantitativi e qualitativi individuati nell'Offerta presentata in sede di gara in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico dei Sistemi Informativi.

2. Sono Servizi di Disponibilità dell'Infrastruttura:

(i) il Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dell'Infrastruttura e delle sue parti;

(ii) il Servizio di manutenzione correttiva;

(iii) il Servizio di manutenzione evolutiva;

(iv) il Servizio di manutenzione straordinaria e migliorativa.

2.1 La Manutenzione Ordinaria è l'insieme degli interventi a carico del Concessionario necessari a garantire la continuità operativa dell'Infrastruttura Tecnologica. La manutenzione correttiva consiste nell'eliminazione degli errori eventualmente presenti nei componenti funzionali, non rilevati in sede né di collaudo del singolo componente né del collaudo finale, ma riscontrati nel

corso del successivo utilizzo del sistema. La manutenzione evolutiva consiste nell'attività di sviluppo dei sistemi informativi gestionali, comprende la fornitura e l'installazione delle nuove versioni durante la vita operativa e ha lo scopo di adeguare le funzionalità del sistema informativo in esercizio sulla base di modifiche normative. La Manutenzione Straordinaria è comprensiva degli interventi manutentivi che dovessero rendersi necessari per l'intera durata della concessione al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità, l'adeguamento normativo a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni nazionali e/o regolamentari-amministrative, nonché per fronteggiare l'obsolescenza tecnologica dei Sistemi Informativi, dell'Infrastruttura tecnologica realizzata dal Concessionario in esecuzione della presente Convenzione.

3. La gestione dei Servizi di Disponibilità decorre dalla data del Collaudo dell'Infrastruttura tecnologica con esito positivo, previa consegna della stessa, per l'intera durata della Concessione.

4. Sono posti ad esclusivo carico del Concessionario i rischi di manutenzione straordinaria, di disponibilità in relazione al raggiungimento dei Livelli standard nonché quelli connessi alla obsolescenza tecnologica dei Sistemi Informativi che compongono l'Infrastruttura Tecnologica. Il Concessionario dovrà provvedere, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune rispetto all'ammontare del Corrispettivo di cui al successivo articolo 29, a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata dell'Infrastruttura Tecnologica e delle sue parti, che dovranno essere eseguiti in conformità alle specifiche tecniche e secondo la periodicità indicata nell'Offerta presentata in sede di gara in conformità al Capitolato Tecnico dei Sistemi Informativi.

5. Il Concessionario è tenuto ad effettuare a proprio carico, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Comune rispetto all'ammontare complessivo del Corrispettivo, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari per assicurare il mantenimento nel tempo e, ove necessario, il ripristino della corretta funzionalità dell'Infrastruttura Tecnologica. Per manutenzione straordinaria si intendono tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, inclusi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dei Sistemi Informativi che costituiscono l'Infrastruttura Tecnologica a quello previsto dal Progetto, ovvero il loro adeguamento normativo nonché la loro sostituzione per accertata obsolescenza tecnologica. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti in conformità alle specifiche tecniche e secondo la periodicità indicata nell'Offerta presentata in sede di gara in conformità al Capitolato Tecnico dei Sistemi Informativi.

6. Eventuali incrementi di costi resi necessari da interventi di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivanti da progettazione e/o costruzione inadeguate sono sempre a carico del Concessionario.

7. Il Concessionario è tenuto ad effettuare a proprio carico, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Comune rispetto all'ammontare complessivo della Remunerazione, tutti gli interventi di manutenzione evolutiva individuati nell'Offerta presentata in sede di gara in conformità al Capitolato Tecnico dei Sistemi Informativi entro il limite massimo di n. 500 giornate uomo lavorate.

Nel caso in cui il predetto numero di giornate/uomo non sia completamente sfruttato nell'ambito del Servizio di Manutenzione Evolutiva, le giornate/uomo restanti saranno utilizzate nell'ambito del Servizio di Manutenzione Migliorativa. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente disposizione le attività di Manutenzione Evolutiva che si rendessero necessarie al fine di conseguire i livelli minimi di riscossione indicati nella presente Convenzione, che restano a carico esclusivo del Concessionario.

7bis. Il Concessionario, in conformità a quanto riportato al capitolo E) dell'Offerta Tecnica, è tenuto ad effettuare a proprio carico, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Comune rispetto all'ammontare complessivo del Corrispettivo, tutti gli interventi di assistenza tecnica previsti nell'Offerta Tecnica entro il limite massimo di n. 12.000 giornate uomo lavorate, che si rendessero necessarie per assicurare l'integrazione tra i sistemi Informativi dell'Ente e i sistemi Informativi del Concessionario, nonché le altre attività previste nel capitolo E, paragrafo E. 3 dell'Offerta tecnica, secondo le modalità definite nel successivo art. 47.

8. È facoltà del Comune richiedere, dopo il raggiungimento del limite massimo di cui ai commi 7 e 7bis, ulteriori interventi di manutenzione e assistenza tecnica, regolandoli a tariffe prefissate, imposte escluse, indicate nella seguente tabella recante i profili professionali e i relativi costi calcolati come importi per giornata/uomo:

| | |
|-------------------------|----------|
| Capo Progetto | € 500,00 |
| Analista funzionale | € 400,00 |
| Specialista di prodotto | € 450,00 |
| Architetto di sistema | € 420,00 |
| Sistemista senior | € 350,00 |
| Sistemista junior | € 260,00 |
| Cloud Architect | € 600,00 |
| C.I.S.O | € 700,00 |
| Data Analyst | € 480,00 |

9. La completa descrizione dei servizi di disponibilità è riportata nell'Offerta presentata in sede di gara secondo le prescrizioni del Capitolato Tecnico dei Sistemi Informativi.

ARTICOLO 25. FORNITURA DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITA'

1. Non sono previsti Servizi Accessori alla Disponibilità.

ARTICOLO 26. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI

1. Non sono previste altre categorie di Servizi.

ARTICOLO 27. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI

1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l'interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell'utile fornitura dei Servizi, come di seguito individuate:

i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di Servizi oggetto del Contratto;

ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o Servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di Servizi oggetto del Contratto;

iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di Servizi oggetto del Contratto;

b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza;

c) per le cause di Forza Maggiore di cui all'articolo 14.

Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Fase di Gestione dei Servizi, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare i Servizi in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, i Servizi che non possono essere prestati nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell'Evento.

4. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 7 giorni, compilando, se possibile con l'intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione trasmette a mezzo posta certificata il verbale al Responsabile Unico del Procedimento entro e non oltre 7 giorni dalla data di redazione.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:

a) i Corrispettivi di cui agli articoli 28 e 29 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo sette giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;

b) qualora la sospensione ecceda i due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda 6 (sei) mesi comportando altresì l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 32.

6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall'evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

7. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all'articolo 40, comma 3, in quanto compatibili.

8. È fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del Piano Economico Finanziario, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo articolo 42.

9. In tutti i casi di sospensione disciplinate dal presente articolo, il Concessionario è tenuto a porre in essere tutte quelle attività finalizzate a impedire il verificarsi di eventuali decadenze e/o prescrizioni che possano determinare danno erariale per l'Ente.

ARTICOLO 28. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire l'Infrastruttura Tecnologica e di erogare i Servizi individuati agli articoli 23 e 24 fino alla scadenza del Contratto, ricevendo un Corrispettivo a remunerazione dei Servizi che è calcolato con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 29.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante la fornitura dei Servizi, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della corretta quantificazione del Corrispettivo dovuto.

3. Comunicato l'esito della verifica al Concessionario, il pagamento del Corrispettivo è effettuato sul conto corrente di cui all'articolo 13, comma 2, entro 30 [trenta] giorni dalla data di conclusione del mese di effettiva fornitura dei Servizi, previa ricezione della Fattura Elettronica.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 40, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Corrispettivo, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge.

5. Le parti convengono che, in caso di ritardato pagamento, le somme pur tardivamente corrisposte sono imputate al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese.

ARTICOLO 29. RISCHIO OPERATIVO E MODELLO DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Il rischio operativo è ad esclusivo carico del Concessionario che si assumerà ogni costo, onere o alea comunque connessi alla progettazione, realizzazione ed attuazione del Progetto, nonché alla corretta erogazione dei Servizi, essendo espressamente escluso qualsiasi onere a carico del Comune nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi indicati nell'Offerta. Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario e non relativi a rischi trasferiti allo stesso, che incidono sull'equilibrio del PEF, può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, secondo il procedimento di cui al successivo art. 32. Il Concessionario sosterrà, pertanto, tutti i costi di progettazione, installazione, esecuzione, gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, relativi agli Interventi oggetto della Concessione, potendo recuperare gli Investimenti effettuati esclusivamente attraverso la gestione e l'ottimizzazione dei Servizi oggetto della presente Convenzione. Il Concessionario si fa altresì carico del rischio connesso al mancato raggiungimento di un importo minimo garantito in relazione ai Servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie. Al fine di verificare l'effettiva allocazione del rischio operativo in capo al Concessionario, e la sua effettiva permanenza durante l'intera durata della convenzione, le Parti rinviando alla apposita Matrice dei Rischi che, allegata alla presente Convenzione, ne forma parte integrante e sostanziale.

Il rischio di costruzione è posto totalmente in capo al Concessionario: esso riguarda eventi connessi alla fase di progettazione e di realizzazione degli interventi quali, ad esempio, la ritardata consegna dell'Infrastruttura tecnologica, il mancato rispetto di standard predeterminati in relazione alle sue caratteristiche tecniche, costi aggiuntivi di importo rilevante, deficienze tecniche, fattori esterni negativi, ivi compreso il rischio ambientale.

Il rischio di disponibilità è posto totalmente in capo al Concessionario: esso attiene alla fase di gestione dell'infrastruttura ed erogazione dei Servizi ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione dell'infrastruttura Tecnologica nonché dei Servizi ad esso affidati, a seguito della quale la qualità del Servizio reso risulta inferiore ai livelli previsti nell'accordo contrattuale. Tale rischio è assegnato in capo al privato, considerato che il concedente ha il diritto di applicare delle sanzioni pecuniarie (penali) nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione non vengano raggiunti nonché in funzione degli adeguamenti degli aggi per il mancato rispetto degli standard qualitativi e prestazionali come riportati nella Documentazione di gara.

Il rischio di domanda, seppur non presente nella sua accezione tipica, è posto totalmente a carico del concessionario perché il suo Corrispettivo è determinato sulla base dei ricavi effettivamente incassati in esecuzione dei Servizi ad esso conferiti in conformità a quanto stabilito dall'ANAC con la Deliberazione n. 514 del 17.06.2020.

2. Il Corrispettivo spettante al Concessionario discende esclusivamente dalla qualità e dal volume dei Servizi effettivamente erogati, essendo esclusa qualsiasi forma di contributo o prezzo a carico del Comune connesso alle attività effettuate, ed è determinata sulla base delle condizioni indicate in seguito. Per remunerare in modo congruo gli Investimenti di cui al Progetto è prevista l'applicazione di diversi aggi "a tasso variabile" calcolati in percentuale sulle somme effettivamente incassate in conseguenza delle attività affidate al Concessionario, come riportati nei punti seguenti.

3. Incassi provenienti da attività di accertamento in concessione per tutte le fattispecie di IMU e TASI e per la TARI limitatamente all'omessa/infedele dichiarazione. L'aggio riconosciuto al concessionario è determinato in base al valore incassato nell'anno secondo gli scaglioni indicati nella seguente tabella.

| Valore incasso anno | Aggio |
|----------------------------|--------|
| Fino a 3.000.000€ | 15,52% |
| da 3.000.001 a 9.000.000€ | 18,43% |
| da 9.000.001 a 12.000.000€ | 21,34% |
| Oltre | 24,25% |

La suddivisione in anni sarà legata alla data di sottoscrizione della presente convenzione (il primo anno decorrerà da tale data per 12 mesi solari, il secondo anno sarà composto 12 mesi successivi al termine del primo, e così via). L'attribuzione degli atti agli anni avverrà in base alla data di emissione dell'avviso di accertamento.

4. Incassi provenienti da attività di accertamento TARI per omesso, parziale e tardivo pagamento in concessione. L'aggio riconosciuto al concessionario è determinato in base alla percentuale di incasso raggiunta nell'anno rispetto al valore complessivo carico emesso, in base agli scaglioni indicati nella seguente tabella.

| % incasso atti anno | Aggio |
|---------------------|--------|
| Fino al 8% | 9,70% |
| dall'8,01% al 10% | 12,61% |
| dal 10,01% al 12% | 16,39% |
| dal 12,01% al 14% | 20,37% |
| Oltre | 23,28% |

La suddivisione in anni sarà legata alla data di sottoscrizione della presente convenzione (il primo anno decorrerà da tale data per 12 mesi solari, il secondo

anno sarà composto 12 mesi successivi al termine del primo, e così via). L'attribuzione degli atti agli anni avverrà in base alla data di emissione del primo atto di riscossione (sollecito o ingiunzione).

5. Incassi provenienti da attività di riscossione coattiva TRIBUTARIA in concessione. L'aggio riconosciuto al concessionario è determinato in base alla percentuale di incasso raggiunta nell'anno rispetto al valore complessivo del carico emesso, in base agli scaglioni indicati nella seguente tabella.

| % incasso atti anno | Aggio |
|----------------------------|--------------|
| Fino al 7% | 4,85% |
| dal 7,01% al 10% | 5,82% |
| dal 10,01% al 13% | 6,79% |
| dal 13,01% al 16% | 7,76% |
| Oltre | 8,73% |

La suddivisione in anni sarà legata alla data di sottoscrizione della presente convenzione (il primo anno decorrerà da tale data per 12 mesi solari, il secondo anno sarà composto dai 12 mesi successivi al termine del primo, e così via). L'attribuzione degli atti agli anni successivi avverrà in base alla data di emissione, da parte del concessionario, dell'ingiunzione fiscale o del primo sollecito successivo all'accertamento esecutivo. Gli aggi derivanti da attività di accertamento, indicati ai punti 3 e 4, saranno cumulati con l'aggio di riscossione coattiva tributaria.

Per le entrate tributarie non gestite in concessione, l'attribuzione degli atti agli anni avverrà in base alla data di trasmissione delle liste di carico.

6. Incassi provenienti da attività di riscossione coattiva EXTRA TRIBUTARIA in concessione. L'aggio riconosciuto al concessionario è determinato in base alla percentuale di incasso raggiunta nell'anno rispetto al valore complessivo carico emesso, in base agli scaglioni indicati nella seguente tabella.

| % incasso atti anno | Aggio |
|----------------------------|--------------|
| Fino al 5% | 4,85% |
| dal 5,01% al 8% | 5,82% |
| dall'8,01% all'11% | 6,79% |
| dall'11,01% al 14% | 7,76% |
| Oltre | 8,73% |

La suddivisione in anni sarà legata alla data di sottoscrizione della presente convenzione (il primo anno decorrerà da tale data per 12 mesi solari, il secondo anno sarà composto 12 mesi successivi al termine del primo, e così via). L'attribuzione degli atti agli anni avverrà in base alla data di trasmissione delle liste di carico.

7. In caso di incremento della riscossione spontanea IMU e TARI rispetto a quanto incassato per l'anno di imposta precedente, a parità di valori di imposizione (aliquote, tariffe, etc.), sarà riconosciuto al concessionario un aggio pari al 7,76%, calcolato sull'incremento realizzato nell'anno d'imposta n+1 rispetto all'anno d'imposta n. Il valore della riscossione spontanea per l'anno di imposta sarà calcolato considerando gli importi riscossi entro il 30 giugno dell'anno successivo. L'incremento sarà calcolato a partire dal secondo anno solare rispetto al precedente, come indicato dalla seguente scansione temporale:

i) il primo computo sarà effettuato considerando gli importi riscossi entro il mese di giugno dell'anno 2024 a valere sull'anno di imposta 2023 e rappresenta il primo valore di riferimento con cui confrontare la riscossione spontanea dell'anno successivo. Il secondo computo sarà effettuato considerando gli importi riscossi entro il mese di giugno dell'anno 2025 a valere sull'anno di imposta 2024 e l'aggio sarà corrisposto in funzione dell'eventuale incremento. La medesima valutazione sarà complessivamente effettuata per 9 volte, in conformità con la durata della Convenzione.

8. Tutti gli oneri ed i costi, di recapito e notifica degli atti derivanti, conseguenti o comunque connessi alle attività di cui all'art. 3 della presente Convenzione, in conformità a quanto stabilito nell'art. 1, comma 803, della Legge 27.12.2019 n. 160 in tema di "spese di notifica ed esecutive", saranno anticipati dal Concessionario e addebitati al destinatario contribuente nella misura, vigente alla data della convenzione e soggetta a cambiamenti normativi/regolamentari *ratione temporis*, come indicato ai punti seguenti:

8.1 Con riferimento agli avvisi di accertamento emessi sarà applicato il costo definito dal Decreto Ministeriale 14.04.2023, recante l'individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, (GU Serie Generale n.100 del 29.04.2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3bis comma 4 del decreto legislativo 07.03.2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Nel caso in cui il contribuente pagasse integralmente l'importo di cui al predetto atto di accertamento, il concessionario avrà diritto alla restituzione da parte del Concedente delle somme anticipate per le spese di cui al precedente periodo. Nelle ipotesi di mancato pagamento del contribuente, il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese di gestione relative all'invio dei relativi avvisi di accertamento emessi.

8.2 Con riferimento alle ingiunzioni di pagamento sarà applicato il costo definito dal Decreto Ministeriale 14.04.2023, recante l'individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, (GU Serie Generale n.100 del 29.04.2023, in materia di notifiche effettuate ai sensi dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (cd. Atti giudiziari), fatto salvo quanto

previsto dall'art. 3bis comma 4 del decreto legislativo 07.03.2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Nel caso in cui il contribuente pagasse integralmente l'importo di cui alla predetta ingiunzione di pagamento, il concessionario avrà diritto al rimborso delle somme anticipate per le spese di notifica di cui al precedente periodo. Nelle ipotesi di mancato pagamento del contribuente trova applicazione la disciplina di cui ai successivi commi 9, 10, 11 e 15 in materia di inesigibilità.

8.3 Nel caso in cui il Concessionario abbia posto in essere le necessarie azioni cautelative ed esecutive, finalizzate alla riscossione coattiva degli importi derivanti dalle attività affidate in Convenzione, di cui al precedente art. 4, saranno inoltre addebitati al contribuente i costi previsti dal Decreto Ministeriale 14 aprile 2023. Nel caso in cui il contribuente pagasse integralmente l'importo di cui alle predette azioni cautelative ed esecutive, il concessionario avrà diritto al rimborso delle somme anticipate per i relativi costi di cui al precedente periodo. Nelle ipotesi di mancato pagamento del contribuente trova applicazione la disciplina di cui al successivo comma 9 in materia di inesigibilità.

8.4 In virtù della disciplina introdotta dall'art. 1, comma 803, della Legge 27.12.2019, n. 160 sarà inoltre addebitata al contribuente una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro. Nel caso in cui il contribuente pagasse integralmente l'importo di cui al precedente periodo, il concedente avrà diritto a trattenere gli «oneri di riscossione a carico del debitore».

9. Con riferimento esclusivo alle attività di gestione del Servizio di riscossione coattiva, ed ai relativi costi di notifica degli atti e di gestione delle procedure cautelative ed esecutive, per le sole partite non rimosse, il Concessionario provvederà ad addebitare al Comune le spese non pagate dal contribuente. Per ogni quota ritenuta inesigibile, il Concessionario dovrà produrre adeguata documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese, l'avvenuto espletamento delle indagini volte a verificare la consistenza finanziaria del contribuente/utente e a motivare pertanto le ragioni per il riconoscimento della inesigibilità della specifica quota. Una volta verificata e accertata l'inesigibilità delle quote, il Comune provvederà al discarico formale delle suddette somme inesigibili, nonché al riconoscimento e liquidazione del rimborso delle spese di invio degli atti nella misura indicata al precedente comma 8 del presente articolo.

10. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i seguenti eventi qualora determinati da colpa grave del Concessionario:

- i. la mancata notificazione degli atti di competenza del concessionario, ricadenti nell'ambito dei Servizi di riscossione coattiva e che a titolo esemplificativo e non esaustivo possono indicarsi nella ingiunzione fiscale;
- ii. la mancata presentazione della comunicazione d'inesigibilità entro i due anni dalla consegna della Lista di Carico
- iii. il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema

informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari e/o superiore al doppio del credito;

iv. la mancata riscossione delle somme indicate negli atti di cui al precedente punto sub i), se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica degli atti di cui al precedente punto sub i) e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che il concessionario non dimostri che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero.

Il Concedente ha la facoltà di procedere alla verifica, anche a campione, delle richieste di discarico presentate dal concessionario e relative alle quote inesigibili. I criteri e le modalità di verifica saranno definiti tra le parti, in sede di programmazione e monitoraggio, anche in base all'entità del credito.

11. Limitatamente ai rimborsi per inesigibilità a seguito di procedure cautelative ed esecutive non riscosse previsti dal comma 8 e valorizzati in base a quanto indicato nel Decreto Ministeriale 14 aprile 2023, saranno applicati tre distinti meccanismi di contenimento dei rimborsi stessi, fra loro cumulativi. Il primo meccanismo è una riduzione legata al valore degli atti da riscuotere. È definita una quota massima che potrà essere rimborsata dal Concedente al Concessionario determinata in base agli scaglioni previsti dalla seguente tabella:

| Valore atto da riscuotere | Max Quota Rimborsabile |
|---------------------------|------------------------|
| Fino a 100 € | 9,8€ |
| Fino a 200€ | 19,6€ |
| Fino a 350€ | 34,3€ |
| Fino a 500€ | 49€ |
| Fino a 1.000€ | 98€ |
| Oltre 1.000€ | 196€ (*) |

(*) Limitazione derogabile previa autorizzazione dell'ente

Il secondo meccanismo è una penale ad applicazione automatica che ridurrà di una quota percentuale il valore dei rimborsi indicati nel primo periodo del comma. Il valore percentuale della penale è determinato in funzione del livello di riscossione coattiva ottenuto anno per anno dal Concessionario, in base a quanto indicato nella Tabella successiva.

| % incasso atti Entrate Tributarie | % incasso atti Entrate non Tributarie | Penale |
|--|--|---------------|
| Fino al 7% | Fino al 5% | 21% |
| dal 7,01% all'11% | dal 5,01% al 9% | 16% |
| dall'11,01% al 15% | dal 9,01% al 13% | 11% |
| dal 15,01% al 18% | dal 13,01% al 17% | 6% |
| Oltre | Oltre | No Penale |

La penale sarà determinata in modo distinto tra entrate tributarie ed entrate extra tributarie. La penale sarà applicata al termine del terzo anno successivo a quello di emissione del primo atto del procedimento coattivo in funzione della percentuale di incasso ottenuta dal Concessionario rispetto al carico consegnato dal Concedente nello specifico anno.

Il terzo meccanismo di salvaguardia è la limitazione al rimborso delle spese per i crediti inesigibili rispetto alle somme incassate dal concessionario, da calcolarsi per singola annualità, nella misura percentuale del 25% per le entrate tributarie e del 30% per le entrate extratributarie.

La suddivisione in anni sarà legata alla data di sottoscrizione della presente convenzione (il primo anno decorrerà da tale data per 12 mesi solari, il secondo anno sarà composto 12 mesi successivi al termine del primo, e così via). L'attribuzione degli atti agli anni avverrà in base alla data di trasmissione delle Liste di Carico.

12. Ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1, comma 790 della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il Concessionario è tenuto a presentare mensilmente al Comune apposita relazione sull'andamento degli incassi, corredata di report analitici relativi ai pagamenti effettivamente introitati ed alla puntuale rendicontazione degli atti emessi e notificati, delle somme riscosse, degli atti annullati nonché la fattura per il pagamento del proprio corrispettivo, comprensivo anche dei rimborsi per le spese sostenute, riferito alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti del Concedente. Il Comune è tenuto ad eseguire le dovute verifiche nei successivi trenta giorni e potrà esprimere il proprio diniego al pagamento, previo esperimento della procedura di conciliazione di cui al successivo comma 13, esclusivamente nelle ipotesi in cui risultino accertati degli errori di calcolo nella rendicontazione degli incassi in relazione all'aggio applicato per i Servizi erogati dal Concessionario, quali a titolo esemplificativo l'indicazione di un aggio errato per tipologia di Servizio, oppure l'errore di calcolo aritmetico del corrispettivo dovuto. Nelle sole ipotesi di cui al periodo precedente, prima della definizione del procedimento di cui al successivo comma 13, il Comune, al fine di non pregiudicare irrimediabilmente le esigenze di sostenibilità finanziaria della concessione, corrisponderà al concessionario un acconto sul corrispettivo riportato nella fattura pari al 90% del predetto importo, e comunque non superiore al valore dell'importo non contestato, potendo trattenere in via cautelativa la somma residua. All'esito della definizione del procedimento di cui al successivo comma 13, qualora risulti accertato e riconosciuto da entrambe le

parti l'errore nella rendicontazione, il Comune comunicherà al Concessionario il diniego all'accredito del solo importo corrispondente alla quota di corrispettivo imputabile ai Servizi per i quali la rendicontazione è stata ritenuta erronea, mentre disporrà il pagamento del corrispettivo residuo spettante al concessionario. Il Concessionario è tenuto ad emettere nota di credito per l'importo di Corrispettivo che non è stato riconosciuto all'esito della rendicontazione.

13. Nel caso in cui il Concedente rilevi un errore nella rendicontazione fornita dal Concessionario, nei limiti definiti ai sensi del precedente comma 12, comunica al Concessionario, nel rispetto delle modalità di comunicazione previste dalla presente Convenzione, entro i 7 (sette) giorni successivi alla trasmissione della rendicontazione fornita dal Concessionario, l'asserito errore e la misura della decurtazione del relativo importo dal corrispettivo spettante al Concessionario. Ove il Concessionario non contesti l'errore, fornendo prova contraria, entro i 7 (sette) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il RUP potrà procedere al diniego di cui al comma 12 e a decurtare di conseguenza gli importi relativi alla Remunerazione spettante al Concessionario. Nell'ipotesi in cui detto importo risultasse inferiore al 10% del corrispettivo dovuto, il Concedente lo corrisponderà al concessionario il mese successivo a quello in cui è stato accertato l'errore. Ove il Concessionario contesti, nel termine indicato al precedente comma, l'errore ovvero la misura della decurtazione, il RUP lo convoca entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta contestazione e promuove l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. Nel caso di accertata inesistenza dell'errore ovvero di inesattezza nella relativa quantificazione economica, il Concedente corrisponderà al Concessionario tutto l'importo trattenuto a scopo cautelativo ai sensi del precedente comma 11.

14. Tutte le attività, ed i relativi costi, di recapito e notifica degli atti connessi alla presente convenzione saranno anticipate dal Concessionario ed addebitate al destinatario degli atti nella misura prevista dal Decreto Ministeriale 14 aprile 2023 per le spese di notifica. In caso di azioni cautelative ed esecutive connesse all'attività di recupero coattivo dei crediti saranno inoltre addebitati al contribuente i costi previsti dallo stesso DM (tabelle A e B).

15. Limitatamente all'attività di riscossione coattiva (notifica degli atti e procedure cautelative ed esecutive) e al fine di ridurre le quote e gli oneri a carico del Concedente per i rimborsi delle sole partite definite come inesigibili, sono previsti al precedente comma 11 tre distinti meccanismi di contenimento dei rimborsi, applicabili esclusivamente alle quote definite dal Decreto Ministeriale 14 aprile 2023 e non riguardano i rimborsi relativi alla spedizione delle ingiunzioni:

(i) sarà valutata la percentuale di riscossione raggiunta nei crediti di un anno al termine del terzo anno successivo e, in funzione del livello di riscossione, saranno applicate riduzioni percentuali anche retroattive all'ammontare delle quote inesigibili;

(ii) è previsto un valore massimo di rimborso per quote inesigibili determinato in funzione del valore del credito;

(iii) è previsto un limite al valore delle quote inesigibili riconosciute al concessionario rapportato al totale incassato nell'ambito dei servizi di riscossione coattiva.

Per ogni quota ritenuta inesigibile il Concessionario dovrà produrre adeguata documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese, l'avvenuto espletamento delle indagini volte a verificare la consistenza finanziaria del contribuente/utente e a motivare pertanto le ragioni per il riconoscimento di inesigibilità. Una volta verificata e accertata l'inesigibilità delle quote il Concedente provvederà al discarico formale delle suddette somme inesigibili nonché al riconoscimento e liquidazione del rimborso delle spese di invio degli atti nella misura indicata nel presente articolo.

16. Il Concessionario, con cadenza mensile, è tenuto a presentare al Comune apposita relazione di SAL (stato avanzamento lavori) corredata di report relativi alla quantità di Servizi effettivamente erogati agli atti emessi e notificati, alle somme riscosse, agli atti annullati. Il Comune è tenuto ad eseguire le dovute verifiche nei successivi trenta giorni. Terminata la fase di verifica, il Concessionario potrà emettere fattura per gli importi dovuti a titolo di corrispettivo e trasferire le proprie spettanze dal conto corrente di progetto indicato all'art. 13 della Convenzione al conto aziendale entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura.

17. Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Corrispettivo saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi di mora. Ai fini della decorrenza degli interessi, si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002; gli interessi di mora sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo art. 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute sarà effettuata nei 30 giorni successivi alla ricezione della fattura. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della congruità delle somme è il Responsabile del Procedimento. In caso di verifica negativa da parte del Responsabile del Procedimento, il Concedente ed il Concessionario verificheranno le anomalie riscontrate che, in caso di accordo, saranno recepite nella successiva rata in fatturazione.

ARTICOLO 30. PENALI E PROCEDIMENTO PER LA LORO APPLICAZIONE NELLA FASE DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. Il Concessionario è responsabile di ogni ritardo a lui imputabile in Fase di Gestione. Nel caso in cui il Concedente accerti un inadempimento e/o un ritardo nell'adempimento degli obblighi convenzionali da parte del Concessionario, il Concedente medesimo provvede all'applicazione delle penali individuate e descritte nella Documentazione di Gara, con conseguente decurtazione automatica del Corrispettivo.

2. Le penali saranno applicate dal Concedente, previo accertamento delle inadempienze e/o ritardi riscontrati a carico del Concessionario, secondo le modalità di cui alla presente Convenzione e di quanto stabilito nell'Offerta predisposta in conformità alla Documentazione di gara, in via automatica

mediante decurtazione dei relativi importi dal Corrispettivo. Fermo restando quanto previsto agli artt. 33 e 34, il Concedente potrà rivalersi delle penali applicate in un dato mese di riferimento della presente Convenzione, decurtando i relativi importi sulla prima fattura utile emessa dal Concessionario.

3. Il Concedente, qualora il cumulo degli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penali risultasse superiore alla soglia massima del 5% del valore del contratto come definito dall'art. 4, comma 6, potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo articolo 37.

4. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. E' fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.

5. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi maturati, ovvero rimuova la causa che ha determinato l'applicazione della penale, assicurando l'esecuzione delle specifiche prestazioni contrattuali nel termine stabilito dal Cronoprogramma, senza avere cagionato danni al Concedente, le somme versate a titolo di penale sono restituite al Concessionario, senza interessi e ulteriori oneri.

6. Con riferimento alla erogazione dei Servizi oggetto della presente Convenzione, il mancato raggiungimento per ciascun Indicatore di Performance del Livello Minimo (SLA) costituisce inadempimento del Concessionario e comporta indipendentemente dalla prova del danno, l'applicazione delle penali individuate nell'Offerta predisposta in conformità della Documentazione di gara, secondo il procedimento ivi stabilito.

7. Il Concedente, verificato il mancato raggiungimento del Livello Minimo, o l'inadempimento di specifici obblighi convenzionali, o di legge, ovvero In caso di superamento quantitativo o temporale dei limiti di tolleranza di cui al Capitolato di Gestione, anche al fine del trasferimento del rischio effettivo di disponibilità dei Servizi, comunica al Concessionario, nel rispetto delle modalità di comunicazione previste dalla presente Convenzione, l'avvenuto inadempimento e la misura della penale decurtando i relativi importi sulla prima fattura utile emessa dal Concessionario.

8. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale, entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, ovvero ove il Concedente non ritenga condivisibile la giustificazione del Concessionario, la penale sarà ritenuta alla scadenza del pagamento del Corrispettivo immediatamente successiva. gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale, saranno dedotti dal Corrispettivo spettante al Concessionario.

9. Ove il Concessionario contesti, nel termine indicato al precedente comma, l'applicazione e/o la misura della penale, il RUP lo convoca entro 5 (cinque) giorni dall'avvenuta contestazione e promuove l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il RUP procede in ogni caso all'irrogazione della penale.

10. È comunque salvo il diritto del Concessionario ad agire per l'accertamento dell'infondatezza della penale e per il pagamento degli importi trattenuti. L'eventuale applicazione di penali non darà titolo al Concedente di sospendere

i pagamenti altrimenti maturati, che dovranno essere corrisposti alle scadenze concordate.

SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

ARTICOLO 31. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Gli elementi indicati alla Lettera “U” delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l'Equilibrio Economico Finanziario.

2. Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Per convenienza economica s'intende la capacità del Progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria s'intende la capacità del Progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento e la remunerazione dell'Equity. La presenza di tali condizioni di equilibrio può essere verificata attraverso l'analisi dei valori mostrati dai seguenti Indicatori contenuti nel Piano Economico-Finanziario:

a) gli specifici indicatori della convenienza economica sono disgiuntamente:

- il Tasso Interno di Rendimento dell'Equity (TIR Equity, misurato attraverso il free cash flow to equity – FCFE) pari a 11,80%;

- il Tasso Interno di Rendimento del Progetto (TIR Progetto, misurato attraverso i flussi di cassa operativi – FCFO) pari a 9,91%;

b) gli specifici indicatori della sostenibilità finanziaria sono disgiuntamente [in caso di apporto di risorse da parte degli istituti finanziatori]:

- il Debt Service Cover Ratio Medio (DSCR Medio) pari a 2,47;

- il Loan Life Cover Ratio Medio (LLCR Medio) pari a 2,48.

ARTICOLO 32. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla Lesione dell'Equilibrio come definita nell'Allegato II della Convenzione, in relazione al Piano Economico Finanziario contrattuale corrente alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 182, comma 3 del Codice, le Parti convengono che il verificarsi dei seguenti eventi, qualora non risultino riconducibili al Concessionario, ovvero riguardino dei rischi che non siano stati espressamente ed esclusivamente allocati in capo al Concessionario, nell'ipotesi in cui alterino l'Equilibrio Economico Finanziario della concessione, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio:

a) eventi di Forza Maggiore, come definiti dall'articolo 14 della presente Convenzione che incidano sui tempi o sui costi di realizzazione degli Interventi

e di gestione dei Servizi oggetto della presente Convenzione, non imputabili al Concessionario;

b) entrata in vigore di norme legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, nonché atti di natura amministrativa, (es. nuova politica tariffaria) che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione e di manutenzione dell'Infrastruttura tecnologica e di gestione economica e/o funzionale dei Servizi oggetto della presente Convenzione;

c) varianti richieste dal Concedente o concordate tra le Parti di cui all'articolo 19 della presente Convenzione;

d) Servizi supplementari richiesti dal Concedente e/o concordati con il Concessionario di cui all'art. 19 della presente Convenzione;

e) sospensione dei Servizi di cui alla presente Convenzione disposte dal Concedente ai sensi dell'art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice;

f) mancato perfezionamento di eventuale contratto di finanziamento o incremento dei tassi di interesse dovuto esclusivamente a crisi sistemiche ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 23/2014/UE;

g) fatto del concedente, da intendersi quali ritardi o diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.), per causa imputabile al Concedente, da parte di soggetti pubblici e privati competenti, con conseguenti ritardi nella realizzazione degli Interventi, sempre se non imputabili al Concessionario;

h) evento destabilizzante;

i) evento favorevole.

Nell'ipotesi in cui dovesse rendersi necessario o opportuno prevedere il ricorso a fonti di finanziamento esterne per la realizzazione del Progetto, e al fine di rendere bancabile il finanziamento anche parziale del Progetto, si riportano di seguito i parametri di equilibrio e la relativa soglia di alterazione, così come definiti nel Piano Economico Finanziario:

- Tir Progetto: variazione di 450 basis point (4,5%);
- Tir Equity: variazione di 450 basis point (4,5%);
- DSCR medio: variazione pari, in valore assoluto, a 1;
- LLCR medio: variazione pari, in valore assoluto, a 1.

La revisione del piano economico-finanziario in favore del Concessionario dovrà essere attuata mediante opportune misure di riequilibrio, quali, a titolo esemplificativo:

a) la rideterminazione del Corrispettivo e delle relative modalità di adeguamento;

b) eventuali interventi disposti a sostegno dei finanziamenti previsti dal PEF (es.: concessione di garanzie, etc.);

c) versamenti *una tantum* da parte del Concedente, nei limiti consentiti dalle norme di contabilità del Concedente e dal Codice;

d) estensione della durata della concessione;

e) versamento di canoni di disponibilità.

2. Nel caso in cui l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. Ai fini della determinazione delle ipotesi di "extra redditività" della concessione, la relativa quota sarà determinata sulla base dei seguenti parametri oggettivi:

(i) ricavi previsti nel periodo di riferimento e per l'intero progetto;

(ii) ricavi effettivamente conseguiti nel periodo di riferimento;

(iii) margine netto percentuale conseguito nel periodo di riferimento e, in proiezione, per l'intero progetto;

(iv) altri elementi oggettivi che producano variazioni al costo del progetto.

In caso di variazione dei ricavi il valore della quota di extra redditività è determinato come risultato della seguente operazione: (ricavi conseguiti - ricavi previsti) moltiplicato per il margine percentuale effettivo.

2.1 L'importo corrispondente alla quota di extra redditività sarà condiviso tra le parti con le seguenti proporzioni: il 30% del valore di extra redditività spetterà al Concedente che potrà, alternativamente, imputarlo a titolo di sconto sulle fatture successive da corrispondere al Concessionario oppure mediante l'erogazione, senza previsione di uno specifico corrispettivo, di ulteriori prestazioni funzionali all'oggetto della Convenzione. L'attivazione della clausola di profit sharing di cui al presente comma è condizionata al raggiungimento di un valore di extra redditività pari al 10% del valore di margine netto previsto dal PEF contrattuale.

2.2 Qualora intervengano elementi oggettivi che causino una variazione ai costi del progetto si procederà congiuntamente tra le parti a una revisione del valore dei costi previsti e a una ripartizione delle quote di extra redditività in modo analogo a quanto indicato nel periodo precedente. Gli elementi di riduzione del costo potranno dipendere sia da fattori interni al progetto (ad esempio una riduzione del numero di risorse presenti allo sportello) sia da fattori esterni allo stesso (ad esempio una revisione normativa che consenta un forte incremento alla notifica digitale degli atti rispetto all'attuale ridotta diffusione delle caselle di posta elettronica certificata).

2.3 Al verificarsi delle condizioni anzidette, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;

b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;

c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

3.1 Alla ricezione della predetta comunicazione, e verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.

4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 120 giorni dall'avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime. In caso di mancato accordo tra le parti in merito alla individuazione del terzo componente del Tavolo Tecnico, la scelta è demandata al Presidente del Tribunale di Napoli.

5.1 Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 120 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 42, comma 2.

SEZIONE VII - ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI

ARTICOLO 33. CAUZIONI

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dell'Infrastruttura Tecnologica e alla regolare esecuzione dei Servizi di cui agli Artt. 23 e 24 nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 1 del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da Generali s.p.a., è pari al 4,00% dell'importo totale del valore del Contratto, come determinato nel PEF allegato all'Offerta, ridotto ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice.

2. La garanzia di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia

medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. La fideiussione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, inclusi quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione delle penali previste all'art. 22 e, pertanto, il Concedente potrà rivalersi direttamente sulla garanzia di cui al precedente comma 1 per l'applicazione delle penali.

3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

4. Il Concedente, nei limiti dell'importo massimo garantito, potrà rivalersi sulla garanzia nelle ipotesi previste dall'art. 103, comma 2, del Codice. Il Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

5. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del Codice. Resta fermo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

6. Ai sensi dell'art. 183, commi 13 e 15, del Codice, dalla data di inizio dei Servizi, il Concessionario è tenuto a prestare una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti nella Fase di Gestione dei Servizi, Sezione V, articoli 23 e seguenti, da prestarsi nella misura del 10% dei costi operativi di esercizio e con le modalità di cui all'art. 103 del Codice.

ARTICOLO 34. POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata dell'Appalto/Concessione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, compatibilmente con l'oggetto del presente contratto di partenariato pubblico privato, a garanzia de:

a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione dei Servizi;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;

c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di specifiche componenti funzionali dell'infrastruttura tecnologica gestita dal Concessionario, nonché i costi per la ricostituzione degli archivi/dati gestiti per il tramite dell'infrastruttura tecnologica, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.

1.1 Polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:

(i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'Infrastruttura Tecnologica o di singole componenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo sufficiente a garantire i costi di riacquisto dell'Infrastruttura tecnologica o di singole componenti ed i costi di ripristino dei relativi archivi/dati informatici (**cd polizza "all risks"**).

1.2 In conformità a quanto previsto dall'art. 103, comma 7, del Codice, ed a garanzia di tutte le attività svolte dal Concessionario, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna delle attività di cui al precedente articolo 15, il Concessionario dovrà costituire e consegnare al Concedente una polizza per Responsabilità Civile verso Terzi, per danni imputabili al Concessionario, ai suoi collaboratori, subappaltatori, dipendenti, ausiliari, che avvengano durante la gestione ed esecuzione dei Servizi oggetto della presente Convenzione. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro e per anno (**cd polizza RC verso terzi per danni a persone, cose e dipendenti**).

1.3 Almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna delle attività di cui al precedente articolo 15, il Concessionario dovrà costituire e consegnare al Concedente una polizza per Responsabilità Civile/Professionale verso terzi, incluso il Concedente, per danni imputabili al Concessionario, ai suoi collaboratori, subappaltatori, dipendenti, ausiliari causati da errori, negligenze e omissioni commessi durante la gestione ed esecuzione dei Servizi oggetto della presente Convenzione. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro e per anno. (**cd polizza RC professionale**).

2. Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle predette polizze resteranno a totale carico del Concessionario.

3. Copia delle predette polizze, o certificazione (rilasciata dalla compagnia assicuratrice) attestante la stipula delle stesse, deve essere consegnata al Concedente prima della sottoscrizione del Contratto. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l'attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima.

4. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

5. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

6. Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

7. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 37, fatto salvo l'obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

8. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario al Concedente.

ARTICOLO 35. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI

1. Il Concedente prende atto e accetta sin d'ora l'eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore di eventuali Finanziatori della Infrastruttura Tecnologica, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.

2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.

3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l'opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.

SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 36. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 37, comma 1, perdurando l'inadempimento delle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) e d), da parte del Concessionario, oltre il termine di mesi n. 6 (sei), il Contratto è da intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

2. L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 15 giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi incluso qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:

- (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
- (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.

ARTICOLO 37. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempita. Tale termine è sospeso nei casi di cui all'articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:

a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell'articolo 22, comma 4 ovvero in Fase di Gestione ai sensi dell'art. 30;

b) gravi vizi o difformità dell'Infrastruttura Tecnologica tali da pregiudicarne in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza o la regolare erogazione dei Servizi;

c) perimento totale o parziale dell'Infrastruttura Tecnologica ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Capitolato di Gestione dei sistemi informatici;

d) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l'indisponibilità dell'Infrastruttura Tecnologica ovvero per la mancata erogazione dei Servizi;

e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34;

f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;

g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;

h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell'articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;

i) grave violazione delle obbligazioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3;

l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice;

m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.

3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella

contabilità della commessa e sostenuti dal Concessionario per i soli Investimenti eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;

a) qualora l'Infrastruttura non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario con esclusivo riferimento ai danni connessi, direttamente o indirettamente, al mancato o cattivo funzionamento dell'Infrastruttura tecnologica e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Infrastruttura conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Infrastruttura Tecnologica sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);

(iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

b) qualora l'Infrastruttura tecnologica abbia superato la fase di Collaudo:

(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell'Infrastruttura Tecnologica conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;

(ii) tutti i costi necessari affinché l'Infrastruttura sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e);

(iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;

(iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 15 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni

dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

6. Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario ha diritto al pagamento delle prestazioni relative agli interventi e/o Servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In particolare, saranno dovute al Concessionario:

(i) il valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, come risultanti dal certificato di collaudo, al netto degli ammortamenti, se gli Interventi hanno superato la fase di collaudo ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano superato la fase di collaudo, i costi sostenuti dal Concessionario;

(ii) il Corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei Servizi regolarmente eseguiti.

7. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Infrastruttura Tecnologica abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità dei Servizi, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

ARTICOLO 38. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DEL REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 446 DEL 15.12.1997

1. Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) decadenza dell'iscrizione all'Albo di cui al Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997;

b) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;

c) sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;

d) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l'articolo 37, comma 3.

ARTICOLO 39. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 37 e 38, gli eventuali Finanziatori, ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.

2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell'articolo 176, comma 8, del Codice, gli eventuali Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che gli eventuali Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.

3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:

a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;

b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i 90 giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.

4. Qualora gli eventuali Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare l'Infrastruttura tecnologica al Concedente in stato di regolare funzionamento. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all'articolo 37.

5. Il Concedente invia a mezzo PEC la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 1, agli indirizzi di posta certificata degli eventuali Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.

6. Resta fermo l'obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in conformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara.

ARTICOLO 40. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all'obbligazione inadempita, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a mezzo PEC al Concedente, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel Contratto, e per conoscenza agli eventuali Finanziatori e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze

giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa. Trascorso il termine assegnato di cui al punto 1, senza che il Concedente abbia posto rimedio all'inadempimento, il Concessionario comunicherà formalmente la risoluzione della Convenzione al Concedente per iscritto, tramite PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel Contratto.

2. Qualora l'Infrastruttura Tecnologica abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire la continuità dei Servizi, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria della Infrastruttura stessa, nonché l'erogazione dei Servizi, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a 12 mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell'articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l'adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Infrastruttura Tecnologica e dei Servizi fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.

3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento del Corrispettivo eventualmente maturato ai sensi del Contratto e non ancora versato:

a) il valore dell'Infrastruttura Tecnologica realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l'Infrastruttura Tecnologica non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilità degli Interventi ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione dell'Infrastruttura come precisato nella Documentazione di gara;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di ristoro per il lucro cessante, pari al 10 per cento del valore degli Investimenti ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'Infrastruttura Tecnologica abbia superato la fase di Collaudo e i Servizi di gestione delle entrate di cui all'art. 23 abbiano avuto regolare avvio del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.

4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere.

Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti di eventuali Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

ARTICOLO 41. REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La Concessione può essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e comprovati motivi di pubblico interesse ovvero in caso di annullamento d'ufficio per vizi non imputabili al Concessionario ai sensi dell'art. 176, comma 4 del Codice, con contestuale comunicazione tramite PEC al Concessionario, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nel Contratto, della revoca stessa, unitamente ai motivi e per conoscenza a quello dei Finanziatori.

2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l'articolo 40, commi 3, 4 e 5.

3. L'efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all'articolo 40, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell'articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

ARTICOLO 42. RECESSO

1. Qualora l'accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell'articolo 32, comma 5, la Parte interessata recede dal Contratto.

2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 15 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l'importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

a) il valore dell'Infrastruttura Tecnologica realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, nonché il Corrispettivo eventualmente maturato ai sensi del Contratto e non ancora versato; ovvero, nel caso in cui l'Infrastruttura non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per gli Investimenti eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità della commessa nonché il Corrispettivo eventualmente maturato ai sensi del Contratto e non ancora versato;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

2.1 All'importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché gli Investimenti e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti di eventuali Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 3 mesi successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l'Infrastruttura Tecnologica abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità dei Servizi di gestione delle entrate, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'Infrastruttura Tecnologica e dei Servizi di gestione delle entrate, alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice.

5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione dell'Infrastruttura Tecnologica e dei Servizi di gestione delle entrate, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.

ARTICOLO 43. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, dell'Infrastruttura Tecnologica, nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario della predetta Infrastruttura tecnologica, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

2. In caso di cessazione anticipata del Contratto e, in ogni caso, almeno sei mesi prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dell'Infrastruttura tecnologica di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità

dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l'accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell'importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario, che può dar luogo alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 37.

3. Il Documento denominato "Handback" dovrà essere predisposto entro 12 mesi dalla sottoscrizione del Contratto e aggiornato con cadenza biennale. Esso più specificatamente definisce:

- a) le specifiche tecniche per la redazione del verbale di cui al comma 1;
- b) le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al comma 2;
- c) i livelli di manutenzione e funzionamento delle Opere e dell'Infrastruttura tecnologica che dovranno essere assicurati in caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero di scadenza naturale dello stesso.

4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità dei Servizi di gestione delle entrate, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

5. Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario in base alle indicazioni contenute nell'Offerta predisposta in conformità alla Documentazione di gara.

ARTICOLO 44. MONITORAGGIO

1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla corretta ripartizione e allocazione dei rischi, il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario previsto dal PEF e l'andamento dei principali indicatori utili per definire la redditività del concessionario secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell'allegata Matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e). Le Parti, in conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC n. 9 del 28.03.2018, definiranno all'avvio della Concessione le modalità per redigere la contabilità del Contratto che dovrà individuare tutte le voci oggetto del monitoraggio congiunto di cui al presente articolo.

1.1 Fatto salvo quanto precisato al precedente periodo, il concessionario è tenuto a:

- a) classificare tutti gli indicatori di ricavo, costo, KPI e SLA da monitorare;
- b) definire le modalità di raccolta delle informazioni e successiva determinazione degli indicatori classificati;
- c) realizzare una soluzione software dedicata alla illustrazione del valore di tutti gli indicatori individuati;

d) determinare eventuali scostamenti di ricavo, costo, KPI e SLA dei valori definiti dal PEF e da altri documenti contrattuali;

e) calcolare periodicamente l'impatto economico di questi scostamenti in termini di applicazione delle penali e di extra-redditività del concessionario con le conseguenze in termini di revisione del PEF come indicate all'art. 32.

2. Il Concedente vigila, attraverso i soggetti responsabili, affinché gli Interventi di cui alla presente Convenzione siano eseguiti a perfetta regola d'arte a norma dei progetti approvati.

3. Il Concedente monitora altresì l'andamento gestionale dei Servizi nonché il rispetto delle tempistiche di intervento e dei livelli di Servizio previsti nell'Offerta predisposta in conformità alla Documentazione di gara, al fine di garantire la corretta gestione del contratto e la permanenza dei rischi trasferiti al Concessionario ai sensi della presente Convenzione.

4. Il Responsabile del Procedimento procederà, con cadenza periodica, alla verifica dell'andamento gestionale del contratto come indicato al comma 1 del presente articolo.

5. Il ritardo e/o il mancato rispetto degli obblighi informativi di cui al presente articolo sono sanzionati mediante l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 30.

6. Il Concessionario si impegna a comunicare all'Ente Concedente, con cadenza semestrale, la programmazione delle attività per i 18 mesi successivi, indicando le priorità e i criteri relativi all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Il Concedente, nei successivi 30 giorni, ha la facoltà di proporre delle modifiche alla programmazione che risultino finalizzate a salvaguardare il principio costituzionale dell'equità fiscale e la sostenibilità sociale della concessione. La programmazione si intende definitivamente accettata ove non siano intervenute formali proposte di modifica da parte del Concedente entro il termine indicate al periodo precedente.

7. Il Concedente comunica al Concessionario la proposta di modifica della programmazione entro il termine individuato al precedente comma 1. Le modifiche alla programmazione dovranno comunque consentire al Concessionario il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi indicati nella Proposta in relazione al periodo di riferimento della programmazione.

8. Qualora il Concessionario valuti che la proposta di modifica del Concedente pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente periodo, può attivare, entro 30 giorni, la procedura di cui all'art. 32, fermo restando che, nelle more della definizione della procedura di riequilibrio, le attività proseguiranno secondo la programmazione fornita dal Concessionario ai sensi del comma 1.

ARTICOLO 45. RIFINANZIAMENTO

1. Qualora il Concessionario intenda concludere un contratto di finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.

2. Qualora per effetto del finanziamento:

- a) si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente;
e/o
- b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito;
e/o
- c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il finanziamento non può essere stipulato senza la previa approvazione del Concedente.

3. Qualora il finanziamento comporti dei benefici per il Concessionario, verificati attraverso l'inserimento delle opportune modifiche nel Piano Economico Finanziario contrattuale, detti benefici saranno condivisi con il Concedente in misura pari a un massimo del 33%.

4. Le modalità di pagamento a favore del Concedente dei benefici frutto della condivisione predetta saranno concordate fra le parti e potranno consistere nella corresponsione di un pagamento *una tantum*.

ARTICOLO 46. SCADENZA DELLA CONCESSIONE - PROPRIETÀ DELLE OPERE E DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Al termine di scadenza della presente Convenzione, gli apparati hardware di produttività individuale (PC) utilizzati nel corso del periodo di vigenza della Convenzione entreranno a far parte del parco tecnologico del Concedente. I Sistemi Informativi con "licenza d'uso" resteranno di proprietà del relativo produttore e il Concedente potrà conservarne la licenza d'uso. L'elenco delle licenze d'uso sarà puntualmente individuato all'avvio della Concessione. Per licenza d'uso si intende l'esclusiva titolarità dei diritti di sfruttamento economico del software o del Sistema Informativo, ivi compresa la facoltà di cessione a terzi, in capo al Concessionario. Il Concedente, in riferimento ai Sistemi Informativi con licenza d'uso resta titolare della facoltà di utilizzarlo ma non potrà cederlo a terzi. Le licenze sono illimitate con riferimento al numero di utenti. I Sistemi Informativi sviluppati "ad hoc" per le specifiche esigenze delle Parti in riferimento alla attuazione del Contratto entreranno a far parte del parco tecnologico del Concedente.

2. Dell'avvenuta consegna sarà redatto processo verbale, in contraddittorio tra le Parti, recante lo stato di consistenza degli apparati hardware e le relative funzionalità. Resta inteso che la riconsegna degli apparati è subordinata alla preventiva verifica, da parte del Concessionario, del puntuale adempimento, da parte del Concedente, degli obblighi contrattuali posti a suo carico dalla presente Convenzione. Durante la Fase di Gestione, e fino alla conclusione della concessione, il Concedente potrà richiedere la consegna dei "codici sorgenti" dei Sistemi Informativi sviluppati per il Concedente ai fini del "riuso" da parte di un'altra Pubblica Amministrazione ai sensi degli art. 68 e 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale. Resterà, tuttavia, mera e insindacabile facoltà del Concessionario, consentire questa possibilità. Le parti possono prevedere che i "codici sorgenti" siano consegnati in custodia presso un notaio di fiducia del concessionario al fine del loro utilizzo diverso dal "riuso", previa autorizzazione del concessionario. Successivamente alla scadenza della Convenzione, il Concessionario consegnerà i "codici sorgenti" dei Sistemi Informativi sviluppati per il Concedente che potrà, pertanto, concederli in "riuso" ad altre

Amministrazioni, senza necessità di autorizzazione e con il solo onere di informare il Concessionario.

3. In caso di cessazione anticipata della Concessione conseguente a risoluzione per inadempimento del Concedente, revoca per motivi di pubblico interesse ovvero annullamento d'ufficio per vizi non imputabili al Concessionario, in conformità all'articolo 176, comma 4, del Codice, il Concedente sarà tenuto a versare al Concessionario un importo pari:

a) al valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, inclusi quelli di esercizio e funzionamento della Società di Progetto, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;

b) alle penali ed agli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri finanziari dei finanziamenti contratti nonché, ove sussistenti, gli oneri derivanti al concessionario dalla chiusura dei contratti di finanza derivati assunti a copertura del rischio di oscillazione dei tassi di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di ristoro per il lucro cessante, pari al 10% del valore degli Interventi ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte dei Servizi ancora da gestire, valutata sulla base dei costi monetari della gestione operativa previsti nel PEF.

4. Al fine di quantificare i suddetti importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con l'eventuale presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro 15 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione, la revoca ovvero l'annullamento della Convenzione. Qualora le Parti sottoscrivano tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati ivi registrati si intendono definitivamente accertati.

5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario ai sensi dei precedenti commi sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti degli enti finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 60 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma.

6. Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano superato la fase di collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità dei Servizi di gestione delle entrate, come da espressa richiesta del Concedente, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

ARTICOLO 47. DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE

1. Le Prestazioni accessorie offerte in sede di gara, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare di gara, sono puntualmente elencate e descritte, ivi comprese le modalità per la loro materiale erogazione, nell'Offerta tecnica al capitolo E.

2. Le modalità di esecuzione delle Prestazioni Accessorie relative alle Attività di supporto agli uffici (paragrafo E.3 dell'Offerta Tecnica), con particolare riferimento alle attività di assistenza tecnica indicate all'art. 24 comma 7bis del contratto sono regolate con le seguenti modalità:

a.1) Le 12.000 giornate di assistenza tecnica indicate nell'offerta saranno oggetto di una pianificazione da aggiornare con cadenza semestrale. Ad ogni aggiornamento si provvederà alla pianificazione delle giornate residue fino alla scadenza della concessione.

a.2) Il Concessionario ha l'onere di formulare la proposta di pianificazione per tutte le attività di assistenza tecnica indicate al precedente comma, finalizzata a garantire un adeguato presidio a tutte le attività del progetto, entro il termine di 90 giorni dalla sottoscrizione del Contratto.

a.3) Il Concedente potrà chiedere modifiche alla pianificazione di cui al precedente capoverso, che dovranno essere recepite dal Concessionario se la variazione (in aumento o in diminuzione) delle giornate uomo richieste per il primo anno successivo all'aggiornamento della pianificazione sarà contenuta entro il 15% delle giornate-uomo prevista dal concessionario per ciascuna linea di attività (o per ciascun profilo professionale), con la conseguente rimodulazione della pianificazione per gli anni successivi.

a.4) Qualora il Concedente richiedesse un incremento superiore al 15% per una o più linee di attività (o per uno o più profili professionali), il Concessionario può chiedere che per le giornate eccedenti gli sia riconosciuto un corrispettivo, sulla base della tabella individuata all'art. 24, comma 8 del Contratto.

3. Le modalità di esecuzione delle Prestazioni Accessorie relative al servizio di supporto al contenzioso relativo al ciclo delle sanzioni al Codice della Strada (paragrafo E.1 dell'Offerta Tecnica) sono di seguito definite:

b.1) Fornitura del Sistema Informativo di supporto alla gestione del contenzioso per l'abilitazione a una serie di attività telematiche per una più efficace ed efficiente gestione del contenzioso: si precisa che il concessionario metterà a disposizione del concedente il relativo software a partire dalla sottoscrizione del contratto, ma la completa attivazione delle funzionalità sarà garantita solo in conseguenza dell'effettiva attivazione del processo telematico innanzi ai Giudici di Pace così come stabilito dal decreto legislativo 10.10.2022, n. 149.

b.2) Fornitura di un database aggiornato recante i templates delle memorie difensive per resistere ai ricorsi proposti avverso i verbali emessi per sanzioni derivanti da violazioni al CDS per ogni stato e grado di giudizio.

b.3) Le attività di assistenza tecnica dovranno rientrare nella pianificazione delle attività di supporto agli uffici (paragrafo E.3 dell'Offerta Tecnica), secondo le modalità di cui al precedente paragrafo sub lettera a).

ARTICOLO 48. GESTIONE DEL CONTENZIOSO

1. Il Concessionario sarà tenuto alla gestione autonoma, per tutti i gradi di giudizio, del contenzioso derivante dalla esecuzione dei Servizi di gestione delle entrate di cui all'art. 23 della Convenzione.

2. Al fine di consentire al concedente di valutare i casi in cui è necessaria la propria costituzione in giudizio, il concessionario è obbligato ad informare

tempestivamente il concedente in merito alle liti promosse contro di esso che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi. Ferma restando la disciplina dettata dall'art. 39 del D.Lgs. n. 112/99, le parti definiranno di comune accordo le modalità ed i tempi con cui tale informazione dovrà essere veicolata al concedente, nonché le modalità con le quali sarà assunta la decisione in merito alla costituzione in giudizio.

3. Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente dalla rifusione di eventuali oneri economici nei casi in cui l'Autorità giudiziaria, adita in relazione alle controversie insorte in conseguenza dei Servizi di cui all'art. 23 del Contratto, dichiarasse la responsabilità, autonoma o solidale, del Concedente.

4. L'obbligo del Concessionario di cui al precedente comma 3 sarà circoscritto ai soli casi in cui l'atto impugnato risultasse di esclusiva competenza del Concessionario e a quelli in cui avesse omesso di chiamare in causa l'ente creditore, anche qualora l'accoglimento del ricorso proposto dal contribuente dipendesse dalla carenza, incompletezza o inidoneità della documentazione propedeutica di competenza del Concedente.

ARTICOLO 49. PROCESSO DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Concessionario provvederà ad attivare autonomamente le procedure di riscossione coattiva relativamente agli atti da esso emessi in esecuzione dei Servizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sub (i) (avvisi di accertamento IMU e TARI).

2. In riferimento alle seguenti fattispecie:

i) atti relativi ai tributi IMU e TARI emessi precedentemente alla stipula del Contratto;

ii) tutte le entrate tributarie ed extratributarie non ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 4, comma 1, lett. b), sub i)

le procedure di riscossione coattiva si intenderanno avviate con la trasmissione al concessionario delle Liste di carico.

La trasmissione delle Liste di carico resta di competenza esclusiva degli uffici del Concedente responsabili della gestione delle singole entrate.

3. Fermi restando gli obblighi di legge e l'esclusività del rapporto contrattuale, nonché quanto stabilito all'art. 44 del Contratto, in tema di programmazione condivisa delle attività contrattuali, fatta salva la possibile attivazione della procedura di riequilibrio del PEF di cui all'art. 32, è preclusa al Concessionario ogni pretesa in merito ad importi per i quali il Concedente non abbia attivato le attività di riscossione coattiva attraverso la trasmissione delle liste di carico.

ARTICOLO 50. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. In conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto, saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello

stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità, correttezza e trasparenza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi previsti dal Decreto Legislativo n. 196/03. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso per l'esecuzione del Contratto sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 29 del Codice Privacy o dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto.

2. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del Contratto, emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente Contratto e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati.

3. Ciascuna Parte dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dal medesimo art. 24-bis del D.L. 83/2012 e dalla delibera n. 666/08/CONS, relativa agli obblighi di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione degli operatori economici che svolgono attività di call center nonché dei soggetti terzi affidatari dei Servizi di call center.

4. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

5. Per le attività contemplate nei Servizi descritti nel presente Contratto, il Comune autorizza il Concessionario all'utilizzo dei dati sensibili dei contribuenti (inclusi gli indirizzi e-mail) il cui uso è stato autorizzato allo scopo al Comune.

6. Per qualsiasi ulteriore informazione potrà rivolgersi all'indirizzo e-mail privacy@eng.it

ARTICOLO 51. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Concedente per legge.

2. Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di Infrastruttura tecnologica e prestazioni di Servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

ARTICOLO 52. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Il Concessionario dichiara di conoscere in tutto il loro contenuto e di accettare le clausole riportate all'art. 8 del **Protocollo di Legalità** che qui di seguito si riportano e si approvano ai sensi dell'art.1341 del c.c.:

Clausola n. 1 - Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dal Concedente con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - Il Concessionario si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 - Il Concessionario si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - Il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 06.09.2011, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - Il Concessionario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - Il Concessionario dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per il Concedente di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3 – Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, del Protocollo di Legalità laddove emergano informazioni interdittive di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 06.09.2011, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,.

ARTICOLO 51. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI.

1. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i con Delibera di G.C. n. 217 del 29/04/2017 che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le sanzioni applicabili, in caso di violazione di quanto disposto dal richiamato Codice, sono ai sensi dell'art. 20, comma 7, quelle del Patto di Integrità. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto gravi e reiterate violazioni del suddetto Codice.

2. Il Concessionario ha dichiarato in sede di partecipazione, ai sensi dell'art. 17 del “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli”, approvato con Delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e successiva modifica, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata e si impegnano, altresì, a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto di cui al comma 16 ter sono nulli e fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ARTICOLO 53. PATTO DI INTEGRITA’

1. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza del contenuto del “Patto di Integrità”, approvato con Delibera di G.C. n. 797 del 3 Dicembre 2015, che rende applicabile il Patto stesso alle imprese partecipanti alle gare ed ai soggetti affidatari e, pertanto, ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. Il Concessionario assume, in particolare, i seguenti impegni:

- rendere noto ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, prendendo atto che il Comune di Napoli ne ha garantito l’accessibilità (ai sensi dell’art. 17, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013) pubblicandolo sul proprio sito istituzionale all’indirizzo web <http://www.comune.napoli.it>;

- osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso;

- riferire tempestivamente al Comune ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, od offerta di protezione, che sia avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il Concessionario, parimenti, prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione del contratto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza;

- rendere noti, su richiesta del Comune, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Le sanzioni applicabili, in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di Integrità, sono l'escussione della fideiussione definitiva, la risoluzione del contratto, l'esclusione dalle procedure di gara/affidamento indette dal Comune di Napoli e la cancellazione dagli elenchi aperti per i successivi tre anni.

ARTICOLO 54. COMUNICAZIONI

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: entrate.tari-tares-tarsu@pec.comune.napoli.it

b) per il Concessionario: napoliobiettivovalore@legalmail.it

3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

ARTICOLO 55. FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Napoli. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ALLEGATI

Allegato I

ELENCO DEI DOCUMENTI CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO PUR NON ESSENDO MATERIALMENTE ALLEGATI:

1. La Documentazione di gara così composta:

1.1 Proposta del promotore comprensiva dei seguenti documenti:

a. Progetto di fattibilità (Relazione illustrativa ed Elaborato tecnico);

- b. Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
 - c. Piano Economico Finanziario (asseverato).
 - d. Schema di Contratto e Matrice dei Rischi;
- 1.2. Bando di gara pubblicato in GUCE
 - 1.3 Disciplinare di gara
 - 1.4 Capitolato tecnico dei servizi informativi
2. L'Offerta del Concessionario così composta:
- 2.1 Offerta tecnica
 - 2.2 Offerta economica
 - 2.3 Piano Economico Finanziario asseverato
 - 2.4 Schema di Contratto e Matrice dei Rischi
 - 2.5 DGUE
3. La Documentazione contrattuale:
- 3.1 Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. K1086/002 del 20.03.2023 (IG n. 645 del 28.03.2023);
 - 3.2 atto costitutivo di società a responsabilità limitata REP. 27473 del 17.04.2023;
 - 3.3 garanzia fideiussoria n. 430253990, emessa da Generali S.p.A in data 17/05/2023, per l'importo di € 6.189.407,48;
 - 3.4 polizza assicurativa "all risks" n. 430254002; polizza RC verso terzi per danni a persone, cose e dipendenti n. 430254000; polizza RC professionale n. 430253969, tutte in corso di validità, emesse da Generali Italia S.p.A;

ALLEGATO II - DEFINIZIONI

Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che dia luogo disgiuntamente a:

(i) **con riferimento al parametro DSCR Medio:** variazione di almeno **1,00** il rispetto al valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

(ii) **con riferimento al parametro LLCR medio:** variazione di almeno **1,00** rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

(iii) **con riferimento al parametro TIR di Progetto:** variazione di almeno 450 basis points (4,5%) rispetto al valore rilevato nel "Caso Base" corrente alla data dell'evento o circostanza;

(iv) **con riferimento al parametro TIR Equity:** variazione di almeno 450 basis points (4,5%) rispetto al valore rilevato nel Piano Economico-Finanziario corrente alla data dell'evento o circostanza;

Apparati hardware: indica l'insieme degli strumenti hardware previsti nel Progetto e comprende sia quelli che saranno utilizzati e/o installati dal

Concessionario sia quelli che saranno forniti per la produttività individuale al Comune di Napoli;

Autorizzazioni: indica cumulativamente le autorizzazioni, i pareri, i permessi, le licenze, i nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione del Progetto e all'erogazione dei Servizi, qualunque sia l'autorità, l'ente o l'organismo emanante, anche sulla base di eventuali modificazioni e/o integrazioni della normativa applicabile;

Avvio del Servizio: indica la data contenuta nel verbale redatto in contraddittorio tra le parti che attesta il collaudo, positivamente svolto, dell'Infrastruttura tecnologica o di specifici componenti funzionali della stessa ovvero, se diversa, la data di avvio dei Servizi oggetto della presente Convenzione;

Bando: indica il Bando che il Concedente pubblica, ai sensi del Codice, per l'affidamento della Concessione;

Cabina di regia: indica l'organismo costituito dalle Parti allo scopo di fornire gli indirizzi programmatici per il raggiungimento degli obiettivi connessi all'esecuzione del contratto e di coordinare le diverse attività che costituiscono i servizi oggetto della Concessione nonché di garantire il controllo trasversale e monitoraggio delle attività progettuali.

Capitolato di gara: è costituito dal Documento della Proposta denominato "Caratteristiche dei Servizi e della Gestione" congiuntamente al documento "Capitolato Tecnico dei Sistemi Informatici" e contiene, fra l'altro, la descrizione degli interventi da porre in essere per la realizzazione, la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura tecnologica nonché la descrizione dei Servizi da gestire con le relative modalità di svolgimento, ivi compresi i Livelli Minimi dei Servizi (SLA) e le relative penali con indicazione del procedimento per la loro applicazione;

Capitolato Tecnico dei Sistemi Informativi: è il documento che reca la specificazione delle funzionalità minime che dovranno essere garantite dai Sistemi Informativi forniti dal Concessionario, nonché gli obblighi di quest'ultimo sia nella fase di avvio del Contratto, sia alla sua scadenza. Rappresenta il documento che contiene, oltre alle specifiche tecniche della Infrastruttura tecnologica e dei sistemi informatici, il piano di manutenzione dell'infrastruttura tecnologica e delle sue specifiche componenti;

Caso Base: indica le proiezioni finanziarie risultanti dal modello economico finanziario di offerta;

Certificato di ultimata installazione (CUI): indica l'atto di competenza del Concessionario che attesta il completamento della messa in esercizio di ogni singolo componente dell'Infrastruttura tecnologica;

Codice identificativo di Gara o CIG: indica il codice alfanumerico di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

Codice: indica il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei

trasporti e dei Servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, Servizi e forniture”, per quanto in vigore alla data di pubblicazione del Bando;

Collaudo: indica il collaudo dell’Infrastruttura tecnologica, o di ogni sua parte, se l’esecuzione e l’installazione è avvenuta per singole Componenti Funzionali, come previsto dal Cronoprogramma e dal Progetto ovvero la data di completamento degli Investimenti durante la Fase di gestione (es. Censimenti);

Componenti Funzionali: indica le singole parti dell’Infrastruttura Tecnologica e/o dei Sistemi Informativi, nonché specifici applicativi, che siano dotate di autonomia strutturale e funzionale e perciò suscettibili di autonoma installazione o collaudo;

Concedente: indica il soggetto per conto del quale si realizzano gli Investimenti e al quale si erogano i Servizi ai sensi della Convenzione: **COMUNE DI NAPOLI**, con sede legale in Napoli, alla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, CAP 80133, C.F. 80014890638, P. IVA 01207650639;

Concessionario: indica la Società di Progetto validamente costituita dall’aggiudicatario ai sensi della Convenzione;

Concessione: indica l’insieme dei diritti, obblighi e delle facoltà attribuiti dal Comune al Concessionario per la gestione dei Servizi indicati nella Proposta, come regolati dalla presente Convenzione;

Consegna della Infrastruttura tecnologica: indica l’atto con il quale il Concedente consegna l’Infrastruttura tecnologica al Concessionario, previo accertamento congiunto dello stato di regolare funzionamento e con redazione di apposito verbale, al fine dare esecuzione alla Concessione;

Convenzione: indica la presente Convenzione, (definita anche come “Contratto”) inclusiva dei Documenti Contrattuali, nella quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell’ambito del rapporto concessorio;

Corrispettivo: indica l’importo complessivo dei ricavi spettanti al Concessionario per la corretta esecuzione dei Servizi effettivamente erogati ed è determinato secondo le condizioni e le modalità previste all’art. 29;

Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento degli Investimenti, suddiviso in fasi e sub-fasi, comprensivo dei tempi previsti per l’ottenimento di tutte le Autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli Investimenti, come di volta in volta modificato e aggiornato;

Direttore dell’esecuzione: indica il direttore dell’esecuzione, preposto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice, al controllo sulla regolare esecuzione della Concessione in Fase di Gestione, e alla verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dal Concessionario in conformità della Convenzione, della documentazione di gara, del capitolato e delle norme applicabili;

Documentazione di gara: indica, complessivamente, i documenti e gli allegati che costituiscono la legge di gara;

Documentazione Progettuale: indica l'insieme dei Documenti progettuali di dettaglio (anche definiti il "Progetto" che il Concessionario è tenuto a predisporre per la realizzazione e installazione dell'Infrastruttura Tecnologica;

Documenti Contrattuali: indica l'insieme dei documenti elencati all'Allegato I della Convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale nonché di tutti gli allegati richiesti dal disciplinare quali elementi essenziali per la stipula del Contratto;

DSCR: indica il parametro Debt Service Cover Ratio, pari al rapporto tra i flussi di cassa generati dal Progetto al netto delle imposte e il Servizio del debito per quota capitale e quota interessi in ciascun anno della fase operativa in cui è previsto il rimborso del debito, come risultante dal Piano Economico-Finanziario;

DSCR Medio (o ADSCR - Average Debt Service Cover Ratio): indica il valore medio del parametro DSCR rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato;

DSCR Minimo: indica il minore dei valori del parametro DSCR rilevato durante il periodo di rimborso del Debito Erogato;

Equilibrio Economico-Finanziario: indica la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica s'intende la capacità del Progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia della Convenzione e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito; per sostenibilità finanziaria s'intende la capacità del Progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento; l'equilibrio economico finanziario è determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico-Finanziario e del Caso Base; L'equilibrio è stato determinato in funzione del periodo di tempo necessario a consentire al Concessionario la realizzazione dei necessari interventi di progettazione, realizzazione, installazione e collaudo dell'Infrastruttura tecnologica ed il recupero degli investimenti sostenuti, anche in corso di concessione, mediante le modalità di remunerazione previste dalla presente Convenzione..

Erogazione dei Servizi: indica la erogazione dei Servizi durante la Fase di Gestione, così come meglio dettagliata, nelle sue modalità, nella Documentazione di Gara;

Evento Destabilizzante: indica ogni evento, o circostanza in grado di incidere sull'equilibrio economico finanziario della concessione, purché non collegata a fattispecie relative a rischi che siano stati posti espressamente a carico del concessionario, direttamente o indirettamente e che non ricadono nelle fattispecie individuate nell'art. 14, lett. a) - f) In particolare, tali eventi sono considerati destabilizzanti laddove:

- incidano sul valore dell'investimento per un importo superiore a [...] % rispetto alle previsioni;
- causino una lesione dell'equilibrio economico finanziario, verificata attraverso gli indicatori di redditività e sostenibilità finanziaria superiore alle soglie indicate all'art. 29, comma 1;

- influenzino in senso pregiudizievole la gestione dei Servizi o i meccanismi e le condizioni di erogazione dei corrispettivi.

Essi possono essere ricondotti, a titolo esemplificativo e non esaustivo a:

- fatto del concedente (es.: tardivo rilascio di autorizzazioni, mancata approvazione dei diversi livelli progettuali, ecc.);
- eventi di forza maggiore, come da definizione successiva;
- modifiche normative e regolamentari intervenute successivamente alla stipula della convenzione (c.d. ius superveniens o change in law);
- rilevanti cambiamenti macroeconomici, tra i quali, ad esempio:
 - incremento dei tassi di interesse di riferimento superiore a [·] basis points);
 - aumento del costo delle materie prime e dell'energia superiore a [·]%.

Evento Favorevole: ogni evento o circostanza elencata o comunque riconducibile alla definizione di Evento Destabilizzante, che abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento nei Parametri Economico Finanziari;

Eventi di Forza Maggiore: indica ogni atto o fatto, impreveduto e imprevedibile, che la parte non avrebbe potuto prevedere, né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Possono considerarsi, in particolare, eventi di forza maggiore:

- i. scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l'amministrazione o il concessionario, ovvero l'affidatario di lavori o Servizi oggetto del contratto;
- ii. guerre o atti di ostilità, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse, tumulti insurrezioni e altre agitazioni civili;
- iii. esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- iv. fenomeni naturali avversi, comprese esondazioni, fulmini, terremoti, siccità, accumuli di neve o ghiaccio;
- v. epidemie e contagi e anche i provvedimenti connessi alle misure di contenimento da COVID-19;
- vi. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all'Amministrazione, al Concessionario o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del contratto;
- vii. impossibilità, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o Servizi necessari alla realizzazione degli Interventi;
- viii. atti o fatti posti in essere da terzi tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi inclusi danneggiamenti o incidenti di qualsiasi genere;

Fase di Gestione dei Servizi: indica il periodo di tempo entro cui si svolgono le attività di erogazione dei Servizi da parte del Concessionario, comprese fra la data di sottoscrizione della Convenzione e la scadenza, o la perdita di efficacia, della Concessione;

Fase di Progettazione degli Investimenti: indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario relative al Progetto per la realizzazione degli Investimenti, compresi tra la data di avvio della Concessione e la data di avvio delle attività di installazione degli Investimenti.

Fase di Realizzazione degli Investimenti: indica il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario compresi tra la data di sottoscrizione della Convenzione e la data del Collaudo, secondo le diverse scansioni temporali previste dal Cronoprogramma.

Finanziatori: indica gli istituti di credito, investitori istituzionali e gli altri finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli emessi ai sensi dell'art. 185 del Codice, ai fini della realizzazione del Progetto, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo.

Fatto del Concedente: indica (i) l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione; (ii) un ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a [-] giorni; (iii) un fatto imputabile alla pubblica amministrazione che dia luogo a ritardo nel rilascio di un'autorizzazione o provvedimento rispetto alle previsioni del Cronoprogramma; (iv) un fatto imputabile al Concedente o, in genere, ad altre pubbliche amministrazioni, che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o della presente Convenzione.

Handback indica il documento che definisce il processo di restituzione dell'Infrastruttura Tecnologica realizzata nel corso della concessione al termine della stessa. In particolare, nel documento: i) sono riportate le specifiche tecniche che definiscono la consistenza e lo stato effettivo di quanto realizzato alla data di scadenza del contratto, ii) si dà atto dell'avvenuta restituzione elencando i *deliverable* (Sistemi Informativi o specifici Componenti Funzionali) che passano nella piena disponibilità del concedente, iii) si definiscono i livelli di manutenzione e funzionamento delle opere e dei beni riconsegnati.

Indicatori di Equilibrio Economico-Finanziario: indica i parametri DSCR Medio, LLCR Medio, VAN Progetto, VAN Equity, TIR Progetto e TIR Equity espressi nel Caso Base ed assunti come indicatori di equilibrio del piano economico finanziario ai fini della sua revisione;

Indicatore di Performance: è l'indicatore chiave di prestazione (in inglese Key Performance Indicators), riportato nel Capitolato Tecnico dei Servizi Informativi, che consente di monitorare l'andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell'Infrastruttura Tecnologica, nonché quello riportato nella Documentazione di gara, che consente di monitorare l'andamento gestionale dei Servizi;

Indisponibilità: indica tutte le circostanze in presenza delle quali l'Infrastruttura tecnologica non risulta utilizzabile per le sue funzioni, e i Servizi non sono erogabili secondo gli SLA specificati nella Documentazione di gara, che determinano l'applicazione delle penali o delle decurtazioni del corrispettivo;

Infrastruttura tecnologica: indica l'insieme degli apparati hardware di produttività individuale (PC), dei Sistemi Informativi e dei singoli applicativi, congiuntamente denominati Sistemi Informativi, siano esse installati ed erogati presso i data center del Concedente o fornite in cloud, ed è costituita da:

- i. un'Anagrafe Tributaria Comunale, come meglio descritta nell'Offerta Tecnica;
- ii. Un Modello innovativo di ingegnerizzazione dei processi di gestione delle entrate (Business Process Reengineering), come meglio descritto nell'Offerta Tecnica;
- iii. dei Nuovi Sistemi Informativi per il Dipartimento Ragioneria e per i Servizi Demografici e Statistici, oltre che per l'Area Entrate.

Interventi: indica le attività di progettazione, installazione, realizzazione, gestione e manutenzione dell'Infrastruttura tecnologica come definita innanzi nonché tutte quelle finalizzate alla completa attuazione degli Investimenti;

Investimenti: indica l'insieme di allestimenti, attrezzature, beni, apparati hardware di produttività individuale (PC) e Sistemi Informativi che costituiscono l'Infrastruttura Tecnologica nonché quanto necessario al fine della ottimale erogazione dei Servizi, ivi compreso, a titolo esemplificativo, l'allestimento della sede;

Lista di carico: indica un lotto di crediti da riscuotere sui quali il Concessionario può avviare le procedure di riscossione coattiva previste dal Contratto secondo la vigente normativa e può così suddividersi:

- i) Lista di carico autonomamente definita dal Concessionario per la riscossione degli avvisi di accertamento emessi dal concessionario stesso. Il concessionario è tenuto a trasmettere al concedente le liste di carico di questa tipologia ed i crediti in esse contenuti prima di avviare le procedure di riscossione.
- ii) Lista di carico predisposta e consegnata dal Comune al Concessionario per la riscossione coattiva di crediti derivanti da atti emessi dal Concedente.

Per questa tipologia di liste di carico nei trenta giorni successivi alla consegna il Concessionario potrà verificare i crediti contenuti nella lista di carico al fine di segnalare al concedente le posizioni non più riscuotibili che saranno conseguentemente escluse dalla lista di carico.

Livello Minimo: il livello dell'Indicatore di Performance, come specificato nella Documentazione di Gara, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Infrastruttura Tecnologica, ed i Servizi ad essa connessi, conseguono il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;

Livello Obiettivo: il livello dell'Indicatore di Performance che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l'Infrastruttura Tecnologica, ed i Servizi ad essi connessi, conseguono il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;

LLCR (Loan Life Coverage Ratio): è, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso

di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;

LLCR Medio: indica il valore medio del parametro LLCR rilevato durante il periodo di rimborso del debito erogato;

Manutenzione Correttiva: consiste nella eliminazione degli errori eventualmente presenti nei moduli funzionali, non rilevati in sede né di collaudo del singolo modulo né del collaudo finale, ma riscontrati nel corso del successivo utilizzo del sistema; indica, quindi, l'insieme di azioni manutentive che non concorrono ad aumentare il valore o la produttività e le prestazioni del ma tendono ad un semplice ripristino dello status quo ante l'insorgere di un guasto o di un'avaria.

Manutenzione Evolutiva: consiste nell'attività di sviluppo dei Sistemi Informativi e comprende la fornitura e l'installazione delle nuove versioni durante la vita operativa e ha lo scopo di adeguare le funzionalità dei Sistemi Informativi in esercizio sulla base di modifiche normative (manutenzione adeguativa) o a nuove esigenze dei processi; indica quindi anche l'insieme degli interventi a carico del Concessionario che si rendano necessari ad adattare la soluzione a nuove esigenze dei processi; in questo caso essa comporta l'aggiunta, il cambiamento ed eventualmente la rimozione di funzionalità ed è trattata nella classe di fornitura Sviluppo e MEV di software ad hoc (SSW). Va precisato che all'interno di tale definizione non ricadono le attività di integrazione fra le piattaforme e i Sistemi informativi già in uso al Concedente al momento dell'avvio della Concessione poiché tali attività sono ricadenti nella definizione di Investimenti o Interventi e sono posti a carico esclusivo del Concessionario.

Manutenzione Ordinaria: indica l'insieme degli interventi a carico del Concessionario necessari a garantire la continuità operativa dell'Infrastruttura Tecnologica;

Manutenzione Programmata: indica l'insieme degli interventi programmati a carico del Concessionario necessari a garantire la continuità operativa dell'infrastruttura Tecnologica;

Manutenzione Straordinaria: indica gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria nonché l'adeguamento normativo a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni nazionali e/o regolamentari-amministrative, atti a ricondurre il funzionamento dell'Infrastruttura Tecnologica a quello previsto dal Progetto tecnico presentato in fase di gara, nonché ad adeguarlo alle esigenze sopravvenute per effetto delle modifiche normative e/o regolamentari.

Matrice dei Rischi: indica la rappresentazione dell'analisi e dell'allocazione del rischio di cui alla Convenzione; indica la tabella descrittiva che identifica i rischi della Concessione e ne cristallizza l'allocazione in capo a ciascuna delle Parti;

Obsolescenza tecnologica: indica la perdita di valore nel mercato di un bene, causata dal progresso tecnico o dal processo di innovazione della tecnologia di cui si tiene debito conto nel progetto.

Offerta: indica l'offerta presentata in sede di gara dal Concessionario allegata alla Convenzione, sub lettera b);

Parte/i: indica il Concedente o/e il Concessionario, anche unitamente considerati;

PEF contrattuale: indica il piano economico-finanziario del Concessionario, idoneamente asseverato da un istituto di credito o da società di Servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. n. 1966/1939, che identifica l'Equilibrio Economico-Finanziario al momento dell'aggiudicazione e della stipula della presente Convenzione, i presupposti e le condizioni di base dello stesso;

Piano Economico Finanziario (PEF): indica l'elaborato elettronico, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico-Finanziario, comprensivo della relativa relazione illustrativa nonché dei successivi aggiornamenti e/o revisioni, ed è asseverato da un istituto di credito o da società di Servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. n. 1966/1939, posto a base della Proposta;

Prestazioni accessorie: indica le maggiori prestazioni offerte in sede di gara, ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare, richiamate all'art. 4, comma 10 e individuate nell'Offerta;

Progetto: indica l'insieme dei documenti tecnici che costituiscono la parte integrante dell'Offerta tecnica presentata in sede di gara, in relazione alle attività di progettazione, realizzazione e installazione dell'Infrastruttura Tecnologica. È denominato anche **“documentazione progettuale di dettaglio”**;

Progetto di Fattibilità: indica lo studio contenente le specifiche del Progetto presentato dal Promotore, valutato fattibile e posto a base di gara, è allegato alla Convenzione, ed è comprensivo di tutti gli elementi migliorativi indicati nell'Offerta Tecnica;

Promotore: indica il soggetto che ha presentato la Proposta valutata fattibile e posta a base di gara.

Proposta: indica la proposta presentata dal Promotore, valutata fattibile ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice e posta a base di gara dal Concedente.

Regolamento: indica il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, Servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto in vigore alla data di pubblicazione della gara;

Relazione sulle caratteristiche dei Servizi e della gestione: anche denominato **“Documento sulle caratteristiche dei Servizi e della gestione”**, contiene la descrizione degli interventi da porre in essere per la realizzazione, la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura tecnologica nonché la descrizione dei Servizi oggetto della presente Convenzione ed i relativi processi organizzativi nonché i livelli qualitativi e quantitativi che la Società è tenuta a conseguire e mantenere per tutta la durata della Convenzione nell'erogazione dei Servizi oggetto di affidamento, nonché la preliminare individuazione degli SLA e delle relative penali;

Responsabile della Concessione: indica il soggetto nominato dal Concessionario, responsabile della corretta erogazione dei Servizi, cui spetta il compito di interloquire, in nome e per conto del Concessionario stesso, con il Concedente ed i soggetti designati dal medesimo, ferma restando che il concessionario individui anche un Responsabile Tecnico;

Responsabile del Procedimento: indica il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, al quale è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice;

Responsabile della Gestione: indica il Direttore dell'esecuzione, che può essere una figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione della Convenzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall'esecutore in conformità dei Documenti Contrattuali;

Servizi: indica il complesso dei Servizi erogati nella Fase di Gestione, così come individuati e descritti nell'Offerta predisposta in conformità alla documentazione di gara, indicati agli articoli 4, 23 e 24 della presente Convenzione.

Servizi di gestione delle Entrate: indica il complesso di attività consistenti:

(i) nel sollecito, accertamento, recupero, evasione delle entrate locali vigenti alla data della pubblicazione del bando indetto per l'affidamento della Concessione, ivi incluse l'Imposta Municipale Unica (IMU), i Tributi sui Servizi Indivisibili (TASI), la Tassa sui Rifiuti (TARI) e loro modifiche e integrazioni;

(ii) nella riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie ed extra-tributarie, ivi comprese le sanzioni derivanti dalla gestione del ciclo sanzionatorio del Codice della Strada;

(iii) nel supporto al Comune dei processi di gestione della riscossione ordinaria, consistente fra l'altro nell'attualizzazione delle banche dati di IMU e TARI, in quanto Servizio propedeutico e necessario alla costruzione dell'Anagrafe Tributaria Comunale;

(iv) nella gestione dei rapporti con i contribuenti derivanti dai processi di sollecito, accertamento, recupero evasione e dai processi di riscossione coattiva;

(v) nella gestione di un Servizio di interconnessione tra il sistema informatico e il Nodo dei Pagamenti-SPC nonché ulteriori attività strumentali e funzionali all'erogazione del Servizio stesso per consentire l'incasso dei crediti che ne derivino e che siano originati dalla presente Convenzione.

Servizi di disponibilità: indica il complesso di attività consistenti:

(i) nel Servizio di manutenzione ordinaria e programmata dell'Infrastruttura e delle sue parti;

(ii) nel Servizio di manutenzione correttiva;

(iii) nel Servizio di manutenzione evolutiva;

(iv) nel Servizio di manutenzione straordinaria.

Il tutto, come meglio descritto e dettagliato nella Proposta integrata dall'Offerta presentata in sede di gara, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico dei sistemi informativi.

Sistemi Informativi: indica l'insieme delle piattaforme informatiche e degli applicativi che compongono l'Infrastruttura tecnologica deputati alla raccolta e alla gestione dei dati e delle informazioni come definiti nel Capitolato Tecnico dei sistemi informativi.

Società di Progetto: indica **NAPOLI OBIETTIVO VALORE S.r.l.**, con sede legale in Roma, Piazzale dell'Agricoltura n. 24, C.F./P.I. 17142801004, REA di ROMA - 1698681, costituita ai sensi dell'articolo 184 del Codice, e subentrata all'aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;

Solidità finanziaria e patrimoniale: indica la capacità del Concessionario di mantenere un equilibrio duraturo tra investimenti e finanziamenti.

TIR Equity: indica il tasso interno di rendimento dell'Equity, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari per gli azionisti indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario e del Caso Base, determinati facendo riferimento al free cash flow to equity (FCFE);

TIR Progetto: indica il tasso interno di rendimento del Progetto, pari di volta in volta al tasso che rende nullo il valore attuale netto dei flussi finanziari del Progetto, definito attraverso l'analisi dei flussi di cassa operativi (FCFO) indicati nel prospetto dei flussi di cassa del Piano Economico Finanziario e del Caso Base;

Valore attuale netto (VAN) Equity: indica il valore creato o disperso dall'investimento effettuato dai portatori di equity, nell'arco del periodo della concessione. Il calcolo di tale indicatore è effettuato facendo riferimento al free cash flow to equity (FCFE).

Valore attuale netto (VAN) di Progetto: indica il valore creato o disperso dal progetto, nell'arco del periodo della concessione. Il calcolo di tale indicatore è effettuato facendo riferimento ai flussi di cassa operativi (unlevered).

Variante/i: indica la/e Variante/i al Progetto e/o in corso e altre eventuali diverse varianti o modifiche richieste dal Concedente e/o dal Concessionario, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione.

Verbale di collaudo dell'Infrastruttura Tecnologica: indica il verbale, redatto ai sensi dell'art 17 della Convenzione a seguito della verifica e del collaudo dell'Infrastruttura tecnologica, dalla cui data prende avvio la Fase di Gestione.

ALLEGATO III: La Matrice di Rischi. DOCUMENTO CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO

*Visto, apposto con firma digitale, per la regolarità del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei contratti, per la parte di competenza del CUAG. Il Responsabile dell'Area CUAG **dott.ssa Anna Aiello** Io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto che, previa lettura alle costituite parti, viene da queste dichiarato conforme alle espresse volontà delle stesse, nonché, accettato e sottoscritto, previo accertamento delle identità personali, mediante l'utilizzo ed il controllo di strumenti informatici, ivi compresa l'apposizione di firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. attestando che i certificati di firma dei signori:*

-, quale rappresentante del Comune, il cui certificato digitale di sottoscrizione, identificato dal numero di serie;

-....., in qualità di legale rappresentante dell'altra parte contraente, il cui certificato digitale di sottoscrizione, identificato dal numero di serie sono validi e conformi, giusto quanto risulta dalle verifiche degli Enti certificatori delle firme digitali medesime.

Letto, confermato e sottoscritto

Il rappresentante del Comune

Il rappresentante di Napoli Obiettivo Valore S.r.l.

Il Segretario Generale *dott.ssa*



Affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione di una infrastruttura tecnologica per l'ente e la cittadinanza e dei servizi di gestione delle entrate tributarie ed extratributarie del Comune di Napoli.

Project financing su iniziativa del proponente, ai sensi degli art. 164 e seguenti nonché degli artt. 179, comma 3, e 183, comma 15 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50

PROPONENTE

Municipia S.p.A.



**Costruire la conoscenza,
migliorare le entrate,
creare valore per
cittadini e imprese.**



NOV.it

Napoli Obiettivo Valore

Indice

| | |
|--|------------|
| 1. PRESENTAZIONE DEL PROPONENTE E DELLA PROPOSTA | 1 |
| A. ORGANIZZAZIONE, RISORSE E MODELLO DI GESTIONE DEL PROGETTO | 17 |
| B. SISTEMA INFORMATIVO..... | 53 |
| C. GESTIONE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IMU E TARI | 122 |
| D. GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI | 162 |
| E. SERVIZI AGGIUNTIVI..... | 184 |

1. PRESENTAZIONE DEL PROPONENTE E DELLA PROPOSTA

Fedora, una delle città descritte dal Marco Polo di Calvino al Kublai Khan, è una metropoli nel cui centro c'è un palazzo dove in ogni stanza è conservata una sfera di cristallo di una Fedora possibile. La Fedora di pietra (la città reale) e le Fedore nelle sfere di cristallo devono poter convivere perché *“l'una racchiude ciò che è accettato come necessario mentre non lo è ancora; le altre ciò che è immaginato come possibile e un minuto dopo non lo è più”*.

Napoli è Fedora nella sua caleidoscopica stratificazione culturale e storica e lo è anche per tutte le possibilità non ancora esplorate. Terza città italiana, capitale del Sud, una delle metropoli che ha nel Mediterraneo il suo naturale slancio. Napoli ha tutte le caratteristiche e le potenzialità per tornare a giocare un ruolo di guida e trasformazione per il Sud e per l'intera nazione: istituzioni pubbliche e portatori di interesse, Università e imprese, attori sociali e terzo settore, la qualità del capitale umano e di quello sociale, l'eredità culturale del passato e i frutti dell'innovazione digitale e tecnologica.

In questo scenario si inserisce il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Esso può offrire a Napoli una visione strategica di sviluppo di lungo respiro per ridare alla città il posto che merita nella rinascita dell'Italia, anche dagli effetti della pandemia, e nella competizione transnazionale tra aree urbane. I semi delle scelte post-industriali compiute negli anni '90 adesso devono generare frutti che abbiano come orizzonte temporale il 2050, nella costruzione di una città inclusiva, innovativa, sostenibile.

L'Amministrazione Comunale è determinante per il destino della città. Nella trasformazione urbanistica e sociale, nel miglioramento della qualità e dei tempi di vita delle persone, nei servizi sempre più prossimi, nella visione di una comunità in cui da sempre tradizione e innovazione si incontrano, si scontrano e generano nuove idee.

Per svolgere questo ruolo è però necessario che i pensieri lunghi, i progetti, il contingente e lo strutturale abbiano le risorse soprattutto economiche per realizzarsi. Ovvero che l'Amministrazione possa dedicarsi con fiducia a costruire percorsi futuri perché si sta liberando del peso dei debiti del passato.

Proprio questa è la ratio del Patto per Napoli siglato a marzo del 2022 dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dall'allora Presidente del Consiglio Mario Draghi. Un patto, come si legge sul sito del Comune di Napoli, che è “un piano di sostegno economico al Comune di Napoli per risanare il bilancio e rilanciare i servizi cittadini”.

Alla firma del Patto per Napoli il Sindaco Manfredi ha chiaramente parlato di una scelta fondamentale per il rilancio dell'azione amministrativa. La situazione data richiedeva un intervento straordinario, perché presentava queste caratteristiche: il più alto debito pro-capite di Italia, bassa capacità di riscossione, personale ridotto con età media alta, e digitalizzazione dei processi molto rallentata. Solo la sottoscrizione del Patto per Napoli ha impedito il dissesto che avrebbe ulteriormente aggravato la capacità di incidere, progettare, riducendo i margini di spesa corrente e di investimento.

L'effetto finale sarebbe stato un ulteriore taglio alle risorse per la manutenzione della città e ai servizi essenziali, in una crisi strutturale delle comunità napoletane, già aggravata dalla pandemia.

Il Patto per Napoli, insieme alle risorse e ai progetti del PNRR, può essere la grande occasione di riscatto per la città. Come ha detto l'Assessore Baretta all'atto della firma "Il risanamento contabile, la riorganizzazione dei servizi, l'efficienza della pubblica amministrazione sono solo il presupposto di un intervento più ampio - direi di una visione - che ha come fine lo sviluppo economico e sociale della nostra città".

Uno dei tasselli che compongono il Patto per Napoli, una parte della soluzione, è il **Partenariato Pubblico Privato (PPP)** per il quale è stata indetta la gara cui è destinata questa Offerta Tecnica.

Non un mero appalto, non una mera concessione, ma un Partenariato.

Il progetto, partito con un accurato studio preliminare, si è sviluppato in più fasi come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, anche con il contributo e le indicazioni degli uffici comunali le cui indicazioni hanno permesso di migliorare la primigenia proposta e di rendere



l'iniziativa più utile e confacente ai bisogni della Città e, infine, si è consolidato per diventare **Nov.It: Napoli obiettivo valore** nella sua versione definitiva.

Un PPP, dunque. Perché il PPP è una forma di cooperazione che ha lo sguardo lungo, che ha ambizioni strutturate, insieme a obiettivi e termini ben definiti a garanzia dell'Ente. Perché è una strada necessaria, considerando la ormai cronica difficoltà delle amministrazioni pubbliche a reperire risorse per garantire da una parte servizi alla cittadinanza, dall'altra efficacia ed efficienza alla macchina amministrativa. Perché richiede **un partner credibile**, di grosso spessore societario e finanziario, che si impegni in un progetto di lunga durata nel quale i ricavi della gestione del primo periodo serviranno solo in parte a sostenere gli investimenti, oltre ai costi della stessa gestione. Perché servono risorse finanziarie e umane che solo nella migliore collaborazione tra Ente e Privato possono rafforzare le entrate dell'Ente e **arricchire l'amministrazione pubblica di strumenti e conoscenze che diventano beni comuni, beni di tutti**.

Un progetto di lunga durata, quindi, che può portare i benefici attesi dalla Città e onorare il Patto per Napoli nel quale il PPP è stato inserito per sostanziare con fatti, al di là delle dichiarazioni di principio, il tema del recupero dell'evasione e dell'elusione e quello della riscossione ordinaria e coattiva.

Municipia è certamente un partner credibile e si candida a questo ruolo in **una sfida che è insieme amministrativa, politica, sociale e imprenditoriale**. Recuperare l'evasione ed efficientare la riscossione significa, intanto ridurre il debito pro capite dei napoletani, debito che è un fardello sulle spalle dell'Amministrazione e delle nuove generazioni. Allo stesso tempo vuol dire dare nuove risorse all'Amministrazione da investire in città, per i suoi cittadini, per le imprese e per i sempre più numerosi visitatori.

Municipia è credibile, non solo per aver promosso la proposta di partenariato, ma anche perché lo ha fatto facendolo precedere, nel 2019, da un accurato assessment organizzativo.

A più riprese, l'originaria proposta è stata emendata per meglio adeguarla alle esigenze dell'Amministrazione e per meglio tutelare l'Ente da risultati operativi non in linea con le attese in


tema di riscossione delle entrate. Questo è un punto importante, perché Municipia ha accettato un conseguente aumento dei rischi a carico del concessionario.

I rischi sono un aspetto tutt'altro che secondario quando il partenariato si estrinseca in una concessione per la quale sono contrattualmente stabiliti livelli minimi nella riscossione e nei livelli di servizio; essi, nell'ambito del corpus complessivo dell'offerta, sono specificamente individuati nella relativa matrice; basti qui accennare al fatto che il raggiungimento dei livelli di performance garantiti è essenziale per portare il contratto in attivo al termine del dispiegamento del progetto. Tutto ciò dipenderà dai cospicui investimenti economici, strumentali e in risorse umane, investimenti appunto necessari alla generazione di maggiori entrate per l'Ente, attraverso le attività di contrasto all'evasione e all'elusione e l'incremento delle performance della riscossione coattiva. L'effetto sarà un circolo virtuoso, perché le maggiori entrate saranno a loro volta prodromiche all'incremento della riscossione spontanea. È la naturale conseguenza, da una parte, dell'ampliamento del numero di cittadini coinvolti nel pagamento delle imposte comunali, grazie al recupero evasione, e dall'altra, di tutti gli interventi di semplificazione amministrativa che attueremo per la costruzione, l'arricchimento, la digitalizzazione e la standardizzazione delle banche dati.

Non solo. Riteniamo di poter essere un partner credibile, e ideale per vari altri motivi:

Perché abbiamo spalle larghe: innanzitutto siamo il soggetto che può garantire una concreta **solidità finanziaria**, potenzialmente senza limiti. Municipia, società del gruppo Engineering, e futuro socio unico nella società di progetto che si intende appositamente creare per la gestione del progetto, la garantisce per una serie di ragioni. Per la struttura societaria dell'azionista (con una partecipazione importante di grandi player del settore finanziario) e per la sua forza economica (la prima azienda italiana, dopo il soggetto pubblico, per riscossione, all'interno dell'unico gruppo che nel settore dei servizi ad alta innovazione in Italia supera abbondantemente il miliardo di euro di fatturato).

In poche parole, per la sua solidità: e la solidità è decisiva quando è in gioco un periodo di servizio a lungo termine, 10 anni come quello previsto dal Partenariato. È decisiva soprattutto quando si devono effettuare investimenti nel primo periodo del progetto garantendo, nello stesso arco di tempo, i servizi operativi e ben sapendo che, come avviene tipicamente nella fiscalità locale, i tempi che



Definizione di nuove modalità di gestione del servizio di riscossione delle entrate per il Comune di Napoli
Assessment Organizzativo



intercorrono tra riscossione per l'Ente ed erogazione dei corrispettivi sono tranquillamente misurabili almeno in mesi.

Perché siamo compagni di viaggio: il nostro approccio, sia nella fornitura di soluzioni informatiche, sia nei servizi di fiscalità locale, sia in tutti gli altri outsourcing di servizi che gestiamo e creiamo *ad hoc* sui bisogni degli Enti, è l'approccio del partner e non quello del fornitore. **Investiamo**, anche oltre gli investimenti previsti dal partenariato, ad esempio nel processo di gestione dei servizi perché condividiamo il successo dello stesso. **Condividiamo con il Comune di Napoli obiettivi e risultati.** Costruiremo una squadra che, come facciamo in Regione Campania, a Milano, Catania, Bologna e in tante altre realtà, è destinata a operare strutturalmente ed esclusivamente **nel Comune di Napoli e per il Comune di Napoli.** Una squadra che nasce *ad hoc*, anche con l'inserimento di giovani laureati del territorio affiancati da personale particolarmente esperto. Un team che, per tutto il periodo di durata del partenariato, si innesta nell'amministrazione e lavora con e per l'amministrazione. Non intendiamo essere meramente un soggetto esterno che fornisce un servizio freddo e distante dall'Ente, perché pensiamo sia il modo più sbagliato per ottenere gli obiettivi e i risultati fissati dalla proposta di Partenariato.

Perché siamo innovativi e forti: Municipia, per fare al meglio delle possibilità offerte tempo per tempo dal mercato e dalla sempre costante evoluzione tecnologica, si avvale di un ecosistema di relazioni commerciali e industriali che non si limitano, come è ovvio che sia, al solo **Gruppo Engineering.** Esse, infatti, comprendono anche altre imprese, una rete di aziende con cui sono stati instaurati rapporti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, subappaltatori e subfornitori oltre che aziende con le quali le iniziative sono condotte prefigurando un raggruppamento temporaneo. È così che, quando un Comune stringe una partnership con Municipia, entra esso stesso a far parte di un ecosistema in cui la condivisione di esperienze, esigenze e idee vincenti permette di fruire sia di soluzioni informatiche operative **collaudate e immediatamente operative**, sia di soluzioni informatiche e gestionali orientate al futuro e a un miglioramento continuo. Solo per fare qualche esempio concreto (che sarà dettagliato nelle prossime pagine di questo documento): abbiamo stretto accordi con primarie aziende del settore per le rilevazioni territoriali; abbiamo stipulato una convenzione con la Federazione Italiana Tabaccai per estendere a centinaia i punti di contatto per i contribuenti; metteremo sotto contratto almeno tre aziende di servizi postali, scegliendole tra le tante operanti nel territorio campano; ci avvarremo di subappaltatori affidabili e di esperienza per attività mirate, ove autorizzati dall'Ente altrimenti saremo in grado di attendere comunque alle prestazioni necessarie. Per agevolare e rendere sicura la migrazione dei dati relativi alle entrate abbiamo preso accordi con l'attuale fornitore che collaborerà, per questo, con Municipia.

Perché la trasparenza sarà un imperativo morale prima ancora che contrattuale: il termine "trasparenza" è probabilmente uno dei più abusati nel mondo della Pubblica Amministrazione ma troppo spesso la trasparenza è solo una questione formale. Invece **nello sviluppo di questo progetto deve essere sostanza e lo deve essere nella sua accezione più ampia.** Massimo

impegno dovrà essere assicurato per garantire la circolazione delle informazioni sia all'interno, tra Concedente e Concessionario, sia all'esterno, tra gli attori principali e la cittadinanza innanzitutto.

Lo richiedono, in generale, le regole della Pubblica Amministrazione.

Lo richiedono gli atti di gara che, certo non a caso, hanno previsto nell'ambito dell'organizzazione del progetto la creazione di un **cruscotto di monitoraggio** dal quale poter ricavare velocemente tutti gli aspetti salienti della gestione. Lo richiede la natura stessa del partenariato in virtù delle diverse **ipotesi di equilibrio e di riequilibrio**, cui è dedicata una specifica sezione dello schema di contratto, in modo che si possa valutare sempre la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria. La costituzione di una **società di progetto** darà, da questo punto di vista, un ulteriore impulso a questo aspetto perché permetterà di isolare i costi e i ricavi specifici del progetto.

Lo richiedono, anche considerando l'impatto del recupero dell'evasione per i contribuenti che finora hanno eluso i loro obblighi, i **principi della pubblicità e della comprensibilità** dell'azione dei soggetti pubblici verso i cittadini e la Città tutta.

Lo richiedono, infine, gli impegni anche etici che stiamo assumendo con la nostra Proposta Tecnica: applicandola concretamente la trasparenza caratterizzerà tutte le esecuzioni dei processi di recupero evasione e di riscossione coattiva e tutti gli aspetti come, per esempio, le assunzioni previste del personale che si faranno per rinforzare la squadra che svilupperà le attività.

Sarebbero sufficienti queste caratteristiche per descrivere la nostra forza e la nostra credibilità. Una forza che si dimostra, lo si vedrà a breve con la presentazione dell'azienda, anche con le nostre dimensioni, con i nostri clienti, con i nostri progetti. Caratteristiche che ci consentono:

- Di portare alla Città di Napoli sistemi informatici maturi, capaci di gestire gli enormi volumi di dati tipici di una grande realtà.
- Di dispiegare modelli organizzativi pronti per gestire senza interruzioni un elevato numero di risorse umane coordinate nel dispiegamento dei sistemi informatici e dei servizi operativi sia lato IT, sia lato gestione delle entrate.
- Di avere a disposizione procedure di business intelligence, già abbondantemente testate, capaci di individuare grandi quantità evasori in modo automatico, riducendo al massimo i possibili errori.
- Di poter attuare gli investimenti previsti e di sopportare i costi operativi senza andare in crisi finanziaria, come potrebbe capitare a chi ha una dimensione aziendale che per fatturato consolidato è vicina o di poco superiore ai ricavi attesi annualmente dal progetto.

Sono tutte caratteristiche che ci consentiranno di dotare il Comune di Napoli di risorse umane e di risorse tecnologiche - e finanziarie con gli investimenti – e di aumentare la platea dei contribuenti e le entrate **per liberare risorse per la Città**. Abbiamo l'esperienza, la forza e le competenze per rendere questo Partenariato una grandissima occasione per la Città e per i suoi abitanti. Insieme con l'amministrazione pubblica possiamo dare nuova forza ai progetti di rilancio e di riscatto per la Città. Questo è quello che ci spinge maggiormente, accompagnare il Comune di Napoli in un

percorso virtuoso e sano. **Vincere insieme la sfida di costruire un bilancio forte e robusto per la Città.** Perché come dice Marco Polo al Khan, ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si oppone. E noi, con e per il Comune di Napoli, vogliamo opporci all'idea e al racconto di una città che è ferma e immobile. Vogliamo dare una mano a farla crescere fornendo migliori servizi ai cittadini perché si possa guardare al futuro con fiduciosa operosità. **Aspiriamo a scrivere insieme al Comune una nuova pagina di cambiamento della Città.**


1.1 Presentazione del Promotore del Partenariato

Una compiuta presentazione di Municipia non può prescindere dall'appartenenza al Gruppo Engineering. Municipia S.p.A. (www.municipia.eng.it), infatti, è una società per azioni con **socio unico Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.** a capo dell'omonimo Gruppo Engineering, deputata, all'interno del Gruppo spesso, ad affiancare le città nel percorso di trasformazione digitale, migliorando la qualità della vita dei cittadini, semplificando il rapporto che hanno con la Pubblica Amministrazione locale e offrendo progettualità caratterizzate da una solida sostenibilità economica e finanziaria.

Engineering è la **Digital Transformation Company**, leader in Italia e in continua espansione nel mondo, con circa 12.000 dipendenti e oltre 60 sedi.

Il Gruppo Engineering, formato da oltre 20 aziende in 17 Paesi, supporta da più di 40 anni le aziende e le organizzazioni nell'evolvere continuamente grazie a una profonda conoscenza dei processi aziendali in tutti i segmenti di mercato, sfruttando le opportunità offerte da tecnologie digitali avanzate e soluzioni proprietarie.

Il Gruppo integra soluzioni di mercato best-of-breed e servizi gestiti, e continua a espandere la propria esperienza attraverso operazioni di




M&A e partnership con i principali attori tecnologici. Engineering investe fortemente in innovazione, attraverso la propria divisione R&I, e nel capitale umano, attraverso la propria IT & Management Academy. Engineering si pone come attore chiave nella creazione di ecosistemi digitali per connettere mercati diversi, sviluppando soluzioni componibili per una continua trasformazione del business.

Municipia S.p.A.

Essere parte del Gruppo Engineering vuol dire, per Municipia, **poter far leva sull'enorme patrimonio di competenze, esperienze e tecnologie di tutto il Gruppo**, sui suoi laboratori di ricerca e sviluppo, su tutte le sue aziende specializzate verticalmente in ogni settore dell'ICT e sulle numerose collaborazioni internazionali con le società leader nei diversi settori di mercato.

Municipia raccoglie oggi le competenze e le esperienze maturate da Engineering in oltre 40 anni di presenza al fianco della Pubblica Amministrazione e oggi è l'azienda del Gruppo dedicata proprio ai servizi di information & communication technology indirizzati agli Enti pubblici locali: Comuni, aggregazioni di Comuni, Città Metropolitane.

L'ampiezza delle soluzioni di Municipia è ben testimoniata dalla figura che illustra la PortFolio Map.



Una visione e una proposta di servizi che, non potrebbe essere altrimenti, **mettiamo a disposizione anche nell'ambito della fiscalità locale** insieme alle soft skills adatte per mantenere buoni i rapporti con i contribuenti per il perseguimento di un'azione strategica e vitale per qualsiasi Ente Pubblico: la riscossione delle entrate attese e il recupero dell'evasione e dell'elusione allo scopo di ampliare la platea dei contribuenti e rendere più sostenibile per famiglie e imprese il dovere di contribuire all'erogazione, da parte del proprio Ente Locale, di servizi per la comunità amministrata. La **Business Unit per la fiscalità locale** rappresenta, storicamente, uno dei *core* principali delle attività di Municipia, oltre a essere quella che oggi impegna più risorse umane.

Municipia oggi si caratterizza per essere:

- una società che vanta la realizzazione di numerosi progetti in ambito e-Government e System Integration per le grandi Città Metropolitane e Comuni medio e medio-piccoli, su tutti i domini caratterizzanti la smart city;
- un'azienda iscritta all'Albo per l'accertamento e riscossione delle Entrate degli Enti locali;
- una società di produzione software, leader sul mercato nazionale nella fornitura di soluzioni per la Pubblica Amministrazione locale;

- una società titolare di licenza di Recupero Crediti per conto terzi, ai sensi dell'art. 115 del T.U.L.P.S. per le attività di recupero stragiudiziale dei crediti;
- un'azienda iscritta al R.O.C., il Registro degli Operatori di Comunicazione tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- un'azienda in possesso delle seguenti **certificazioni ISO**, che attestano la creazione, l'applicazione e il mantenimento di un sistema di gestione e di organizzazione del lavoro conforme a specifiche norme di riferimento, valide a livello internazionale:
 - **ISO 9001:2015 Sistemi di gestione della qualità**, valida per il campo applicativo IAF 33 e 35 (Erogazione di servizi di consulenza informatica e realizzazione soluzioni applicative: analisi, progettazione sviluppo, installazione e avviamento di soluzioni applicative, formazione, manutenzione, integrazione di sistemi; Progettazione, sviluppo e manutenzione software ed erogazione servizi integrati a supporto degli Enti Locali e delle loro aziende per la gestione amministrativa, contabile e operativa; **Erogazione di servizi per la liquidazione, accertamento e riscossione dei Tributi, compreso l'incasso delle entrate tributarie ed extratributarie/patrimoniali**; Erogazione di servizi per la gestione integrata delle procedure sanzionatorie amministrative e attività collegate (data entry, stampa, postalizzazione, archiviazione ottica e rendicontazione) per gli organi di Polizia e altri uffici della Pubblica Amministrazione, inclusa la gestione delle sanzioni irrogate a veicoli con targa estera o a soggetti residenti all'estero; Erogazione di servizi per la mobilità e servizi al territorio);
 - **ISO 14001:2015 Sistema di gestione ambientale**, valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09, valida per il campo applicativo EA: 33 - 35 - 29 - 37 (Analisi, progettazione, sviluppo, integrazione di sistemi informativi; progettazione ed erogazione di servizi di outsourcing applicativo; Erogazione di servizi correlati ai precedenti di installazione, formazione, conduzione avviamento e assistenza; Erogazione di servizi T&M per consulenze tecniche, applicative, organizzative; Commercializzazione sistemi hardware e software; Erogazione di servizi di supporto per la ricerca di evasione tributaria per la Pubblica Amministrazione locale; Erogazione dei servizi per la liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, compreso l'incasso delle entrate tributarie ed extra tributarie e patrimoniali);
 - **ISO 27001:2013 Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni**, valida per: Progettazione, sviluppo e manutenzione software ed erogazione servizi integrati a supporto degli Enti Locali e delle loro aziende per la gestione amministrativa, contabile e operativa; Erogazione di servizi per la liquidazione, accertamento e riscossione dei Tributi, compreso l'incasso delle entrate tributarie ed extratributarie/patrimoniali; Erogazione di servizi per la gestione integrata delle procedure sanzionatorie amministrative e attività collegate (data entry, stampa, postalizzazione, archiviazione ottica e rendicontazione) per gli organi di Polizia e altri uffici della Pubblica Amministrazione, inclusa la gestione delle sanzioni irrogate

a veicoli con targa estera o a soggetti residenti all'estero; Erogazione di servizi per la mobilità e servizi al territorio;

- **ISO 37001 Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione**, che conferma l'impegno di Municipia nel promuovere la cultura della legalità e nel vietare la corruzione in ogni sua forma, secondo il principio di "tolleranza zero" espresso nella Politica per la prevenzione della corruzione;
- **ISO 45001 Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro**, valida per il campo applicativo IAF 37, 35, 29, 33 (Data center service, Hosting, Housing, Managed Services, Server Farm, Storage, Backup e cloud services; Analisi, progettazione, sviluppo, integrazione di sistemi informativi, progettazione ed erogazione di servizi di outsourcing applicativo; Erogazione di servizi correlati ai precedenti di installazione, formazione, conduzione avviamento e assistenza: Erogazione di servizi T&M per consulenze tecniche, applicative, organizzative; Commercializzazione sistemi hardware e software; Erogazione di servizi di supporto per la ricerca di evasione tributaria per la Pubblica Amministrazione Locale; Erogazione dei servizi per la liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, compreso l'incasso delle entrate tributarie ed extra tributarie e patrimoniali);
- **SA 8000 – ISO 26000** Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale adottata da Municipia;
- un'azienda che applica il Codice etico del Gruppo Engineering quale parte integrante del Modello Organizzativo adottato in conformità al D.Lgs. 231/2001, specificamente adeguato per Municipia alle prescrizioni della Legge n. 190/2012, in virtù del fatto che essa opera essenzialmente per la Pubblica Amministrazione;
- Un'azienda in cui l'etica è un valore pregnante, valore tra l'altro riconosciuto, come si ripeterà in seguito (capitolo A, criterio A.6) dall'attribuzione del massimo punteggio dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel **Rating di Legalità**.



Municipia è anche una delle tre società del Gruppo Engineering a possedere un proprio documento di **Information Security Policy**.

Con **17 sedi operative** nelle quali operano risorse umane in grado di assistere e supportare gli Enti su tutto il territorio nazionale, oggi Municipia affianca **decine e decine di città di ogni dimensione nel percorso di trasformazione digitale** consapevole di quanto sia importante offrire in tutti gli ambiti di interesse della Pubblica Amministrazione locale risposte veloci con strumenti adeguati e tecnologicamente avanzati: dalla digitalizzazione dei processi alla sicurezza sul posto di lavoro, dai servizi ai cittadini alla gestione e tutela dei dati.

L'organizzazione aziendale di Municipia comprende:

- una struttura apicale di governance aziendale che stabilisce le strategie di offerta e dirige le attività affidate alle strutture direzionali;

- una struttura di staff a supporto di tutte le funzioni aziendali (controllo gestione, ufficio legale, comunicazione e immagine aziendale, project manager office di supporto amministrativo, etc.);
- otto Business Unit specializzate per materia (ICT, Sicurezza, Mobilità, Smart Energy, Smart Waste, Entrate, TPL, Cultura e Turismo) al cui interno sono collocate sia figure commerciali sia le strutture di delivery;
- una Direzione Sviluppo Strategico che indirizza organicamente gli ambiti di intervento che oggi definiscono la trasformazione digitale da Smart City ad Augmented City attraverso lo sviluppo della Value Proposition aziendale nei tanti settori gestiti, l'identificazione dei numerosi partner con cui l'azienda collabora e la progettazione dei servizi unitamente alla formulazione delle proposte tecniche;
- una Direzione Partenariati e Finanza di Progetto che segue le iniziative aziendali in ambito project financing, solitamente plurisettoriali, coordinando il lavoro delle varie Business Unit coinvolte;
- una Direzione Commerciale, responsabile delle politiche commerciali dell'Azienda suddivisa in quattro Direzioni (Nord, Centro, Sud, Estero);
- una Direzione Produzione, cui riporta la maggioranza degli specialisti di Municipia, che è a sua volta strutturata in altre Direzioni specializzate per competenze:
 - sviluppo software e progetti IT che assicura lo sviluppo di nuove soluzioni applicative, la manutenzione adeguata ed evolutiva delle soluzioni esistenti nonché i servizi di help desk per i fruitori delle soluzioni con un sistema centralizzato di ticketing;
 - un laboratorio di ricerca nel quale operano stabilmente professionisti dedicati ai progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti di interesse aziendale, tra cui principalmente i big data;
 - il Centro Servizi per la fiscalità locale per l'esecuzione centralizzata dei servizi relativi alla fiscalità;
 - le strutture tecniche di area territorialmente distribuite che seguono da vicino tutti i clienti.

Quando un Comune stringe una partnership con Municipia, entra a far parte di un **ecosistema** in cui la condivisione di esperienze, esigenze e idee vincenti **permette di fruire di soluzioni collaudate e immediatamente operative**. Inoltre, grazie a un ricco patrimonio di tecnologie e di competenze di processo, Municipia è in grado di reingegnerizzare le attività secondo il principio del **digital first**, ponendo le tecnologie digitali al centro del rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini/imprese, nel perseguimento della realizzazione dello **Smart Government**, in linea con la pianificazione nazionale ed europea (Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020, Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, Linee guida per il design dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione italiana, Codice dell'Amministrazione Digitale). In quest'ottica, **le soluzioni jEnte, INES Cloud e Tri-Box di Municipia hanno ottenuto da AgID la qualificazione SaaS - Software As A Service e rientrano nel Catalogo dei Servizi Cloud per la PA.**

La trasformazione in “città intelligente” richiede miglioramenti infrastrutturali (materiali e immateriali) che sono la sintesi di visione, competenze, tecnologie e capacità di coinvolgimento di tutte le componenti a livello urbano. Per questo la **profonda conoscenza dei processi operativi, amministrativi e tecnici degli Enti locali, le competenze specialistiche di dominio e di consulenza e le competenze tecnologiche e di progetto** permettono a Municipia di affiancare la P.A. in questo processo di trasformazione, garantendo all'Amministrazione elevati standard qualitativi nelle varie fasi del processo, attingendo a un patrimonio di conoscenze / esperienze e di soluzioni tecnologicamente avanzate che altrimenti non avrebbe e il tutto nella massima trasparenza, con un risparmio di tempo e costi.

Il cambiamento della compagine che ha promosso il Partenariato

La proposta di Finanza di Progetto per la concessione del servizio in oggetto, ai sensi degli artt.179, comma 3 e 183, comma 15 del D.Lgs.50/2016, è stata presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo tra le società MUNICIPIA S.p.A. (mandataria) e NETCOM Engineering S.p.A. (mandante).

Detta proposta è stata approvata con l'atto deliberativo di Giunta Comunale n.233 del 30/06/2022 e con l'approvazione definitiva il soggetto Proponente ha acquisito lo status di Promotore.

In data 11 agosto 2022 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 101 del 13 aprile 2022 (“nuovo Regolamento”) che ha stabilito l'obbligo di iscrizione in apposita sezione separata dell'Albo per i soggetti che svolgono esclusivamente le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali ai sensi dell'art. 1 comma 2, del nuovo Regolamento.

Il Comune ha pertanto ritenuto necessario introdurre nel disciplinare (segnatamente, all'art. 11) uno specifico requisito di partecipazione, quale requisito di idoneità professionale, a carico dei soggetti che svolgono esclusivamente le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali ai sensi dell'art. 1 comma 2, del nuovo Regolamento.

La società Netcom Engineering, che quale mandante nell'ambito del costituendo RTI promotore si candidava a svolgere alcune delle attività oggi qualificabili come servizi di supporto alla riscossione, non ha il requisito prescritto dall'art. 11 del disciplinare, né lo ha potuto conseguire entro la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Municipia, che già ricopriva il ruolo di mandataria del RTI promotore e nel cui ambito si candidava a svolgere tutti i servizi qualificati come “principali” e buona parte di quelli qualificati come “secondari”, ha pertanto ritenuto di partecipare alla gara per l'affidamento della sua proposta in composizione monosoggettiva, essendo in possesso di tutti i requisiti per la qualificazione alla gara e per la conseguente esecuzione del contratto.

1.2 L'esperienza

Abbiamo descritto rapidamente la nostra capacità di portare sistemi informatici già rodati, di dispiegare modelli organizzativi efficaci e immediatamente operativi, di sfruttare molto velocemente, appena costruito il Sistema della Conoscenza e sviluppato i censimenti, procedure di business intelligence per il recupero dell'evasione e dell'elusione. Tutto ciò non è mera teoria. Piuttosto, è la pratica attuazione di quanto Municipia, da sola o da mandataria di RTI con altre aziende, già fa in diversi progetti.



Nello specifico campo della fiscalità locale, Municipia è certamente uno dei maggiori player nazionali, e ha una notevole esperienza al fianco di Amministrazioni nelle attività di riscossione e nella gestione dei servizi in materia di fiscalità locale che permettono di assicurare servizi ottimali seguendo le esigenze e gli obiettivi del partenariato.

Municipia, quindi, potrà offrire garanzie di esperienza, capacità e capitale umano come pochi in Italia: **abbiamo gli strumenti, abbiamo le soluzioni, abbiamo le donne e gli uomini competenti, che prima hanno disegnato la proposta di partenariato e ora saprebbero come programmare, pianificare e gestire questo progetto.**

L'esperienza maturata in quest'ambito è dimostrata, con la semplicità propria dei numeri, dai volumi di attività gestiti negli ultimi anni per conto dei Clienti:

- **Oltre 300 milioni di euro** è il valore medio annuo degli avvisi di accertamento emessi in supporto agli Enti serviti o emessi direttamente da Municipia in qualità di concessionario nel **recupero dell'evasione** per i soli tributi maggiori IMU/TASI e TARI;
- **Oltre 880 milioni di euro** è il valore della **riscossione ordinaria** annua corrispondente alla gestione in supporto agli Enti;
- **Oltre 580 milioni di euro** è il valore delle ingiunzioni emesse mediamente ogni anno per il **recupero coattivo dei crediti**.

Per meglio avvalorare l'esperienza di Municipia, al di là dei pur significativi numeri, indichiamo espressamente alcune tra le principali commesse di gestione della fiscalità in realtà municipali, offrendo poi un benchmark di mercato costruito sfruttando le informazioni pubbliche presenti nei bilanci dei più grandi Comuni italiani.

Municipia, sia come singola azienda sia in RTI con altre imprese, **gestisce in concessione e fornisce supporto e i software gestionali in numerose realtà locali**, Enti e Utilities di primaria importanza (**Roma Capitale, Milano, Catania, Genova, Bologna, Sassari, Terni**, solo per citare alcuni) e a tantissimi altri anche in ambito campano. Siamo i concessionari della riscossione coattiva per la **Regione Campania**, i concessionari per tutte le attività di gestione e per tutte le entrate del **Comune di Giugliano in Campania**, forniamo personale a supporto del **Comune di Pozzuoli** nella gestione dell'ufficio tributi. Siamo affidatari per quasi tutte le **province dell'Emilia-Romagna** di servizi nella fiscalità locale in virtù di due accordi quadro e un arco di tempo che ormai sta per

raggiungere il decennio. In virtù di altro accordo quadro forniamo gli stessi servizi ai Comuni della **Regione Molise**, oltre a gestire il Bollo Auto e la riscossione coattiva per la stessa Regione.

Crediamo sia degna di particolare menzione l'esperienza di Municipia nel supportare ormai da quasi vent'anni, in seguito a più contratti di Appalto, il **Comune di Bologna** per tutte le attività di gestione delle entrate (gestione e riscossione ordinaria, compreso il front-office, recupero dell'evasione e riscossione coattiva), fornendo e mantenendo i software gestionali. Nel Comune di Bologna possiamo dire, con malcelato orgoglio, che le attività di gestione delle entrate sono in carico a poche persone (con ruolo di indirizzo e controllo) dipendenti dall'Amministrazione Comunale e a oltre 50 risorse di Municipia che svolgono tutti i compiti di tipo più operativo.

E i risultati che abbiamo conseguito sono a dir poco davvero significativi tanto da essere a più riprese assurti agli onori della stampa su diversi quotidiani. E, lo anticipiamo subito, le stesse modalità

operative e informatiche citate negli articoli di stampa,

The image shows two newspaper clippings. The left clipping is from 'la Repubblica' dated 14/04/2021, page 9, with the headline 'L'algoritmo per i furbetti della Tari' by Marco Bettazzi. The right clipping is from 'CORRIERE DELLA SERA' dated 13/04/2021, page 33, with the headline 'Municipia (Engineering) Bologna, l'algoritmo che scova gli evasori e taglia la Tari (a tutti)'. A sidebar on the right clipping shows a statistic: '74 milioni di euro la riduzione'.

Bilancio, una dote da 60 milioni

Comune, dalla lotta all'evasione soldi per scuole e case | Alle pagine 2 e 3

saranno usate anche per la ricerca dell'evasione nell'ambito del partenariato.

È l'esperienza che abbiamo nell'ambito della fiscalità locale che ci porta a testare e migliorare continuamente gli strumenti informatici, che non abbiamo remore a definire di intelligenza artificiale, e i processi gestionali facendo diventare le esperienze best practice organizzate in un modello per tutti gli Enti. Non ci sarà bisogno di fare alcuna sperimentazione e **non saranno necessari periodi di rodaggio. Piuttosto sarà una macchina pronta a partire con la quale attuare pratiche tattiche e strategiche già implementate e affinate nel tempo.**

Come anticipato, nello sforzo di miglioramento costante che applichiamo in ogni attività, cerchiamo di confrontarci anche con le altre realtà. L'estate scorsa per uno studio da presentare in un importante capoluogo regionale, abbiamo condotto un'analisi sui dati di bilancio. Più in dettaglio, si voleva valutare la capacità di riscossione delle principali città italiane, sia a breve termine (crediti

nati e riscossi nello stesso anno), sia a distanza di 12 mesi. A tale scopo sono stati raccolti i dati presenti nella sezione «Amministrazione Trasparente», interrogando i dati dell’Allegato 10 al rendiconto di gestione e il dettaglio dei residui attivi, relativi a riscosso e accertato di competenza, riscosso in esercizio e residui attivi anni precedenti. Per tutti gli enti sono state valutate distintamente le entrate tributarie e le entrate da sanzioni amministrative, non procedendo, ritenendole trascurabili, all’analisi delle altre entrate. In questo modo abbiamo valutato i quattordici Comuni capoluogo di città metropolitana. L’annualità di bilancio analizzata è stata l’ultima disponibile sul sito del Comune: in alcuni casi è il 2021 mentre in altri è il 2020.

Abbiamo definito per l’analisi due indicatori:

- **Tasso di riscossione su accertamenti correnti:** è il rapporto tra l’incassato nell’anno di competenza e l’accertato nello stesso anno. Nella sostanza rappresenta la percentuale di quanto il Comune ha incassato rispetto a quanto è stato emesso nell’anno.
- **Tasso riscossione su residui anni precedenti:** è il rapporto tra l’importo incassato su quote accertate in anni precedenti ed il totale dei residui attivi degli anni precedenti. Rappresenta la capacità dell’ente di recuperare i crediti pregressi.

Ne abbiamo ricavato il quadro mostrato nell’immagine seguente:

| Città | ANNO di Bilancio | ENTRATE TRIBUTARIE | | SANZIONI AMMINISTRATIVE | |
|-----------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | tasso riscossione anno corrente | Tasso riscossione anni precedenti | tasso riscossione anno corrente | Tasso riscossione anni precedenti |
| BOLOGNA | 2021 | 88% | 34% | 63% | 14% |
| FIRENZE | 2021 | 84% | 20% | 38% | 12% |
| GENOVA | 2021 | 83% | 17% | 43% | 5% |
| MILANO | 2021 | 78% | 32% | 61% | 2% |
| TORINO | 2021 | 76% | 24% | 46% | 2% |
| BARI | 2021 | 68% | 30% | 38% | 7% |
| ROMA | 2021 | 64% | 21% | 30% | 4% |
| CATANIA | 2020 | 63% | 31% | 16% | 3% |
| CAGLIARI | 2021 | 61% | 15% | 27% | 3% |
| VENEZIA | 2021 | 54% | 75% | 59% | 10% |
| NAPOLI | 2021 | 53% | 12% | 14% | 1% |
| MESSINA | 2020 | 50% | 18% | 45% | 8% |
| PALERMO | 2020 | 47% | 10% | 18% | 2% |
| REGGIO CALABRIA | 2021 | 41% | 10% | 40% | 3% |

La tabella è ordinata per tasso di riscossione anno corrente, probabilmente il più importante parametro per la salute dei conti pubblici, cosa che pone al primo posto la città di Bologna, un Ente **servito da Municipia**, ormai da oltre un ventennio, nella fornitura dei sistemi informatici di gestione delle entrate e nei servizi operativi e che non a caso abbiamo indicato prima, citando anche articoli di stampa. È facile vedere come, oltre a Bologna, **eccellono nella graduatoria della riscossione crediti anno precedente altri Comuni serviti da tempo da Municipia: Milano e Catania.**

1.3 Cosa porterà il partenariato

I benefici e i risultati attesi dal dispiegamento del **Progetto NOV.it - Napoli Obiettivo Valore**, al di là dei risultati economici – del resto, dal punto di vista operativo, esso è principalmente incentrato sulla fiscalità locale - sono rinvenibili anche in un complessivo e avanzato processo di **digitalizzazione**, quel processo di innovazione che deve rendere più semplici, scalabili e sicure le procedure della macchina amministrativa e, allo stesso tempo, costruire gli output verso i cittadini che siano servizi più immediati, più intuitivi e quindi più soddisfacenti. Anche in un campo complesso come quello delle entrate. Si tratta, per usare una metafora, di realizzare un elettrodomestico, fatto di meccanica, elettronica e automazione, e farlo usare con un semplice gesto, click o swipe dall'utente cittadino, seguendo delle istruzioni semplici e dando una risposta alle questioni più complesse. Ben coscienti che davanti e dietro la gestione dei processi ci sono persone, ognuna con le proprie peculiarità.

La digitalizzazione sarà, nella nostra idea progettuale, il *passe-partout* per trasformare quello che è sempre stato un elemento di contrapposizione, "le tasse!", in uno strumento di coesione, attuando politiche di fiscalità proattiva tese a favorire la tax compliance, quell'insieme di norme legali, sociali ed etiche, definibile come "lealtà fiscale", che porta a ottenere un adempimento spontaneo agli obblighi tributari e tariffari. Pur essendo esclusa la gestione ordinaria di IMU e TARI dal perimetro di azione del concessionario, uno degli effetti che attendono dal dispiegamento del partenariato, sarà **l'incremento della riscossione ordinaria**, portando Napoli a scalare quella classifica che abbiamo prima mostrato con il benchmark delle grandi città italiane. E questo avverrà comunque, anche indipendente da una maggiore tax compliance, grazie alle azioni dispiegate dal concessionario con la costruzione del Sistema della Conoscenza e le conseguenti azioni di recupero dell'evasione e dell'elusione. Tali azioni, una volta consolidate porteranno ovviamente a un aumento della platea dei contribuenti e della base imponibile.

Il cuore del progetto è senz'altro dato dalla **costruzione del Sistema della Conoscenza**, che parte sfruttando tutte le banche dati già disponibili ma che, soprattutto, si arricchirà con una imponente serie di censimenti eseguiti con strumenti tecnologicamente avanzati, tra i migliori oggi a disposizione. Un asset per il Comune di Napoli durante il partenariato e dopo il partenariato.

Parallelamente un intervento nella dotazione informatica dell'Ente porterà a integrare le principali procedure informative che si collegano al mondo delle entrate e alla gestione economico-finanziaria. Allo stesso tempo, sarà sviluppato un accurato sistema di monitoraggio che consentirà di seguire costantemente l'andamento del partenariato, indirizzando le attività strategiche dell'Amministrazione Comunale. Perché il nostro obiettivo ultimo è sostenere il Comune nell'immaginare insieme ai napoletani la Napoli che sarà, e per citare ancora una volta Calvino, **nella direzione della Fedora che vorrà essere.**

GUIDA ALLA LETTURA DELL'OFFERTA TECNICA



L'Offerta è redatta in base ai **Criteri e sub-criteri di valutazione** del Disciplinare di Gara. Per una più proficua esposizione, alcuni argomenti, sono trattati in più punti. Il simbolo dell'indice indicherà in quale altra sezione dell'Offerta è trattato un argomento collegato. L'Offerta, in generale, espone modalità operative pienamente applicabili e il Progetto che ne deriva nel suo insieme è esecutivo e realizzabile. Per quanto non eventualmente trattato nel documento, perché non attinente ai criteri di valutazione sui quali l'offerta tecnica è strutturata, ci si atterrà scrupolosamente alle disposizioni del Contratto.

A. ORGANIZZAZIONE, RISORSE E MODELLO DI GESTIONE DEL PROGETTO

Nov.IT Napoli Obiettivo Valore è un grande progetto per una grande Città. Un grande progetto che comprende diversi aspetti che vanno da una trasformazione di una parte tutt'altro che secondaria del **sistema informativo comunale**, con i relativi aspetti di migrazione dei dati, di avvio delle nuove applicazioni, di manutenzione e assistenza applicativa, di formazione, etc., al dispiegarsi di una serie di **censimenti** che amplieranno e corroboreranno la già di per sé imponente costruzione del **Sistema della Conoscenza**, per chiudersi con la parte core dell'**attività come concessionario** delle attività di recupero dell'evasione IMU e TARI e di riscossione coattiva.

Quest'ultimo aspetto, in particolare, richiede una conduzione di tipo industriale delle attività ma che, tuttavia, consenta di prestare attenzione anche al più piccolo dettaglio. Infatti, se da un lato il volume degli atti di accertamento e di riscossione è potenzialmente altissimo e, quindi, richiede un'organizzazione industriale delle operazioni di emissione, di notifica, di gestione, da un altro punto di vista capiteranno dei casi in cui occorre occuparsi della singola posizione di un contribuente, per esempio perché che può trovarsi momentaneamente in difficoltà nel pagamento di un'ingiunzione oppure perché si è opposto promuovendo un contenzioso o semplicemente perché si è recato allo sportello o ha chiamato il call center. Entrambi gli aspetti vanno considerati e trattati al giusto livello. A livello industriale ci si avvarrà, nell'organizzazione, di un Centro Servizi dedicato alle attività di back office e a tutte le emissioni documentali connesse alle attività, emissioni che sono fondamentali nei cicli operativi di governo della riscossione in cui la forma è sostanza. Il Centro Servizi è strutturato in gruppi di lavoro, ciascuno guidato da un team leader, specializzati nelle attività di recupero dell'evasione e di riscossione coattiva, oltre che di gestione ordinaria per le attività di attualizzazione delle banche dati IMU e TARI.

A livello singolare occorrerà che l'organizzazione sia sufficientemente articolata per non lasciare alcuna zona d'ombra nelle attività da dispiegare e nel soggetto deputato a presidiarle. L'organizzazione sarà dunque basata su procedure consolidate e documentate (manuali delle procedure), sulla chiara definizione di ruoli e responsabilità (mansionario) e su una periodica taratura supportata da un continuo monitoraggio delle attività e dei risultati.

Il complessivo progetto si caratterizza, dunque, per una serie di elementi che fanno emergere la necessità di adottare una struttura organizzativa articolata e complessa per gli aspetti informatici, per gli aspetti di rilevazione territoriale e per gli aspetti legati alla fiscalità locale. Un progetto nel quale occorre garantire sia la capacità di gestire grandi volumi di dati e grandi volumi di atti in un'area urbana di grandi dimensioni e quindi comprensiva di articolazioni periferiche e distribuite sia, da un altro lato, competenze informatiche importanti dovendo innestare nei sistemi comunali, oltre a quello di gestione delle entrate anche i sistemi informatici dei servizi demografici e della contabilità i quali a loro volta dovranno interagire con gli altri sistemi informatici in essere e con il mondo esterno. Da entrambi i punti di vista lo sviluppo e la conduzione del progetto avranno dimensioni più che rilevanti. Ne deriva la necessità che l'Affidatario sia non solo un esperto di procedure di fiscalità locale – un

aspetto che richiede in primo luogo competenze legali – ma anche che sia un esperto nella realizzazione di soluzioni software in grado di sfruttare al massimo le conoscenze acquisite con il costruendo Sistema della Conoscenza e l'esecuzione dei censimenti, un esperto nella system integration per sviluppare il sistema informatico offerto in armonia con i restanti sistemi informativi del Comune e, infine, un esperto di conduzione di progetti di grandi dimensioni da condurre, giocoforza, secondo i più rigorosi dettami del Project Management.

Prima di entrare nel merito e nel dettaglio dell'organizzazione complessiva e del gruppo di lavoro (dei gruppi di lavoro più propriamente), descriviamo come ci avvarremo della facoltà prevista al punto 25.1 del Disciplinare di Gara, costituendo, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, una **società di progetto** con adeguato capitale sociale, facendola subentrare nel rapporto di concessione. Si tratterà di una specifica società di scopo (società veicolo SPV – *Special Purpose Vehicle* nella dicitura anglosassone o Società di Progetto – **SdP** – nel nostro Codice de Contratti Pubblici) che sarà un autonomo centro giuridico e finanziario. Ciò consentirà al Comune di disporre di un soggetto preordinato allo sviluppo esclusivo di rapporti economici e giuridici che saranno teleologicamente funzionali alla realizzazione del progetto e consentirà l'implementazione del meccanismo del cosiddetto *ring fence* ossia l'isolamento dei flussi di cassa del progetto rispetto all'attività ordinaria dell'unico socio assicurando anche da quanto punto di vista la **massima trasparenza**.

Anche con la costituzione della SdP, il Comune avrà tutte le garanzie possibili poiché è noto che, ove mai se ne verificassero le condizioni, l'Amministrazione avrà la facoltà di esperire azione diretta nei confronti della medesima SdP, senza che si verifichi contestualmente alcun effetto liberatorio nei confronti del concessionario originario.

Nell sostanza e nella pratica, la SdP sarà il soggetto che fatturerà al Comune sulla base dei risultati effettivi della concessione mentre Municipia sarà il socio operativo che fatturerà i suoi servizi alla SdP, mantenendo i rapporti di lavoro con il personale dirigente e dipendente e i contratti di fornitura, senza tuttavia escludere che, nella concreta gestione, vi siano assunzioni o distacchi di personale e la stipulazione di contratti direttamente da parte della SdP.

Dal punto di vista della gestione societaria, dal Consiglio di Amministrazione emaneranno le deleghe, esclusivamente operative, verso la Direzione Lavori che guiderà tutte le attività scaturenti dal partenariato e dalla concessione. In sede di costituzione si valuterà l'effettiva composizione del Consiglio, decidendo le varie deleghe e se nominare un Amministratore Delegato, con adeguate competenze per la conduzione del progetto, non escludendo che la figura dell'A.D. sia coincidente con la figura del Direttore Lavori. Da quest'ultimo, dipenderà poi tutta l'organizzazione del gruppo (o, più esattamente dei gruppi) di lavoro, come approfondiamo nel prossimo paragrafo.

Allo scopo di garantire, anche sotto questo punto di vista, trasparenza in ogni aspetto gestionale, nella formazione del Consiglio di Amministrazione della SdP **saranno inserite anche figure indipendenti di alto profilo e istituzionali**. Oltre al Consiglio di Amministrazione, nella SdP sarà, inoltre, previsto un **comitato consultivo di garanzia** (*Advisory Board*), esterno e indipendente

perché **anch'esso formato anche da figure indipendenti di alto profilo e istituzionali**, completando un sistema di governance di totale e assoluta garanzia e trasparenza per la Città di Napoli.

L'Advisory Board, come è noto, è un comitato che, in modo informale, supporterà nella gestione della SdP. Non trattandosi di un organo ufficiale e, infatti, non ha autorità di voto su questioni societarie, vi è ampia autonomia nella sua costituzione e nella definizione delle sue funzioni consultive. Nella nostra visione potrà fornire pareri non vincolanti di tipo strategico, condividendo idee e conoscenze e supportando il management nella gestione del partenariato. Così definito, l'Advisory Board ha un ruolo prettamente consulenziale. In fase di formazione del board, saranno ben definiti il mandato e lo scopo del comitato e i suoi rapporti con l'impresa, il Consiglio di Amministrazione e il Management Team del progetto.

Andando più nel concreto, i compiti effettivi che gli saranno richiesti saranno per esempio, dare suggerimenti e opinioni sulle azioni da condurre o sui rapporti con la cittadinanza, portare nuove conoscenze relative al mondo della fiscalità locale e dei servizi digitali, semplificare le relazioni tra Ente e Concessionario. A tal fine l'Advisory Board potrà organizzare incontri periodici nei quali esprimere le proprie idee e confrontarsi sulle questioni di interesse nello sviluppo del partenariato.

Per la composizione dell'Advisory Board abbiamo già individuato una figura di alto profilo, esperto della riscossione coattiva – e, di più, uno dei riconosciuti luminari del settore: l'avv. Alessio Foligno, autore di numerose pubblicazioni in materia. Allo scopo di costituire, come già per il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Lavori, un collegamento con la gestione del progetto, lo stesso avv. Foligno farà parte anche del Comitato Scientifico che presenteremo nel prossimo paragrafo con la complessiva organizzazione del progetto.

A.1 Composizione del gruppo di lavoro e organizzazione complessiva del progetto

L'organizzazione prevista per la gestione del progetto è basata su un consolidato modello mutuato da analoghe organizzazioni già in essere. Grazie alla notevole esperienza e alle risorse umane già in organico – alle quali si aggiungeranno nuove risorse da integrare nell'organizzazione, come sarà nel seguito indicato - saremo in grado di coniugare nel miglior modo possibile le parole chiave necessarie per un ottimale dispiegamento delle forniture informatiche e dei servizi:

- a) Competenza normativa, informatica e di processo;
- b) Organizzazione industriale del lavoro;
- c) Governo della tecnologia;
- d) Governo del progetto (project management).

La traduzione in pratica delle parole chiave consentirà il raggiungimento dell'obiettivo principale in un progetto di gestione delle Entrate: assicurare all'Ente le entrate attese e migliorare l'equità con efficaci processi di ricerca dell'evasione e di riscossione coattiva e, d'altro canto, consentirà all'Amministrazione di avere a disposizione sistemi informatici integrati in ogni aspetto economico-finanziario della conduzione dell'Ente. All'obiettivo principale non può affiancarsi un obiettivo secondario ma non meno importante: mantenere rapporti distesi con cittadini e imprese dimostrando di essere una Pubblica Amministrazione illuminata e al passo con i tempi.

Da questo punto di vista, si potrebbe aggiungere una quinta parola chiave: **la capacità di condurre il rapporto con il pubblico**. È la nuova frontiera del successo delle attività di gestione della fiscalità locale. Lo si può dire chiaramente: non è piacevole per nessun cittadino o impresa, per quanto senso civico possano avere, "pagare le tasse". E l'argomento fiscalità anche locale, spesso e a torto, è usato per articoli di stampa sensazionalistici che mirano a far vedere l'esattore come un mostro burocratico insensibile nei confronti di chiunque. Avendo ben chiaro quest'aspetto, operiamo perché tutta l'organizzazione agisca per il raggiungimento di entrambi gli obiettivi enunciati: garantire le entrate e fare in modo che, anche quando si cerca di ottenere il pagamento di un credito, cittadini e

imprese percepiscano il Comune e il Concessionario come entità affidabili che agiscono nell'interesse generale della collettività.

Il modello organizzativo e la sua articolazione

Modalità di selezione e di qualificazione del personale neoassunto

Per il personale destinato a operare a Napoli nell'ambito della fiscalità, sia lato front office sia lato back office, si ricorrerà principalmente a nuove assunzioni. Non abbiamo, infatti, l'esigenza di impiegare il personale in organico, già impiegato in altre attività. Per tale motivo abbiamo scelto una soluzione mista, affiancando a persone di grande valore ed esperienza già in organico, dei neoassunti per impiegarli e farli crescere dentro questo specifico progetto. Saranno quindi chiamati a far parte del gruppo di lavoro e inseriti nella struttura organizzativa, soprattutto giovani del territorio. Per quanto sia un obbligo afferente solo agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari, nei limiti del possibile, si cercherà, con riferimento alle assunzioni necessarie al progetto, di assicurare l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile come prefigurata dall'articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108) ossia una percentuale di giovani almeno del 30% e una percentuale di donne almeno del 15%.

Più in dettaglio, saranno aperte procedure di selezione del personale, finalizzate all'assunzione, utilizzando a tale scopo una società specializzata del settore; alla società prescelta saranno dati **criteri oggettivi di selezione** cui ispirarsi, mettendo ben in chiaro gli obblighi del **Protocollo di Legalità** sottoscritto tra il Comune e la Prefettura di Napoli, comunque poi sottoscritti con il contratto. La società scelta avrà il compito di pubblicizzare i contenuti della selezione indicando le caratteristiche richieste ai candidati e, quindi, quello di occuparsi materialmente di tutti i colloqui di selezione. La società completerà il proprio lavoro redigendo una relazione in cui proporrà l'elenco delle persone da assumere e le motivazioni delle scelte fatte sia per i candidati selezionati che per quelli visti ma non selezionati.

Non tutti i selezionati saranno assunti da Municipia. Potrebbero essere assunti anche da altre aziende della rete che, come detto, si verrà a creare. In base alla mansione che andranno a svolgere, saranno tutti formati adeguatamente allo scopo e ove applicabili con modalità analoghe a quelle di seguito indicate. Per le risorse che entreranno nel mondo Municipia, infatti, si aprirà – secondo gli standard del Gruppo Engineering – l'avvio a un percorso formativo iniziale (tirocinio) della durata di sei mesi. Sotto la guida del responsabile/tutor e in affiancamento ai colleghi esperti, i giovani saranno formati sul mercato di riferimento della Direzione Aziendale di appartenenza, sugli applicativi, sull'organizzazione aziendale, sulla modalità di erogazione del servizio al cliente, sulle modalità di relazione con i cittadini/utenti, sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre, specificamente, sul Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.

Al termine del tirocinio formativo con esito positivo, la Direzione del Personale procederà all'assunzione con contratto di lavoro stabile, secondo quanto previsto dalla normativa e dalla

contrattazione collettiva vigenti al momento. Ove uno o più giovani selezionati non superasse il tirocinio formativo o esercitasse il diritto di recesso, la procedura di selezione sarà ripetuta in modo da assicurare comunque l’inserimento lavorativo del numero di risorse previsto.

L’inserimento di nuovo personale e la sua formazione professionale costituiscono per noi un elemento essenziale della vita aziendale, **convinti come siamo che le risorse umane rappresentino la vera ricchezza e il futuro della società**. Ne siamo talmente convinti che

all’interno del Gruppo Engineering, la Formazione è erogata da un’apposita struttura: la **IT & Management Academy “Enrico Della Valle”** a Ferentino (FR),



inaugurata nel giugno del 2000 e nata con il progetto ambizioso di arricchire le competenze manageriali e specialistiche interne, dedicando tempo e risorse alla valorizzazione del patrimonio umano, culturale e professionale di tutto il Gruppo.

La Scuola è, a pieno titolo, un asset esclusivo nel panorama nazionale con un’offerta formativa ricca ed eterogenea, sia in termini di contenuti sia di metodo. Gli obiettivi dei corsi erogati vanno dalla certificazione di competenze tecnologiche e specialistiche all’acquisizione di competenze integrate di natura tecnica e comportamentale.

La Academy, che mette a disposizione di tutti i partecipanti ai corsi un sistema di logistica e residenzialità integrato, è dotata di 16 aule informatizzate, un’aula magna per 140 persone, una biblioteca, un testing center per gli esami di certificazione professionale e un ristorante aziendale.

Diventata una delle principali Corporate School sull’Information Technology in Italia, nel 2009 la Academy ha aperto le sue porte anche all’esterno per condividere con il mercato l’esperienza e il know-how maturati in tanti anni di attività.


Sapere, saper fare, saper essere. È su questi tre livelli di competenza che si declinerà l’offerta formativa per i neoassunti che avranno a disposizione un percorso con centinaia di corsi e seminari verticali, per apprendere, migliorare, e certificare competenze tecniche e metodologiche, abilità pratiche e skill manageriali.

Negli ultimi anni si è aggiunta anche una ricca produzione di contenuti multimediali. ForENG, il nuovo **Learning Management System**, consente infatti l’integrazione di contenuti formativi in aula con strumenti di knowledge management appositamente ideati per la popolazione aziendale, mettendo a disposizione contenuti multimediali fruibili in qualsiasi momento su tutti i device.



La formazione legata alle nuove tecnologie e la specializzazione professionale, l'aggiornamento continuo, il reskilling e l'upskilling delle competenze, rappresentano per noi un fattore strategico per la buona riuscita dei progetti in cui siamo impegnati e, allo stesso tempo, un elemento di garanzia per i nostri clienti in merito alla capacità di **sapere, saper fare e saper essere** soprattutto in un mercato così fluido e in continuo cambiamento per i progetti di Digital Transformation.

Riteniamo siano sufficienti gli accreditamenti della scuola, nella figura seguente, a dimostrarne il prestigio:



Alla base della progettazione per un piano formativo ottimale c'è la metodologia:

- Del processo di raccolta e di analisi del fabbisogno.
- Della progettazione dei percorsi di crescita.
- Dell'erogazione della formazione in presenza o a distanza.
- Della valutazione dei risultati e del ritorno dell'investimento.

Nello specifico del partenariato prevediamo di svolgere attività formative di due diverse tipologie: una legata agli strumenti tecnologici adottati nella gestione e una legata alla normativa. Più nello specifico si prevede di affrontare la formazione su quattro diversi livelli:

1. **Livello normativo:** il personale sarà formato sulla normativa specifica e sulle novità giurisprudenziali del mondo della fiscalità locale.
2. **Livello informatico:** il personale sarà formato sul sistema informatico utilizzato nella gestione della Concessione.
3. **Livello operativo:** il personale sarà formato sull'operatività del servizio, sulle procedure sulle modalità di comunicazione delle informazioni e dei dati all'interno e all'esterno del progetto.
4. **Livello di relazione con il pubblico:** la capacità di gestire in maniera efficace le relazioni interpersonali nei confronti degli utenti esterni rappresenta per noi un requisito indispensabile.

Non è da tralasciare, infine, il fatto che durante l'intera durata del partenariato saranno previsti cicli continui di formazione e aggiornamento legati all'evoluzione dell'infrastruttura tecnologica e a

eventuali novità normative sia a livello di legislazione nazionale sia a livello di specifica regolamentazione comunale.

A.2.1 SLA e sistema delle penali. Elementi quantitativi di incremento dei Livelli di Servizio e delle Penali. Paragrafo 3.4 del documento “Caratteristiche del Servizio e della Gestione”. Punto N

Il valore offerto in relazione alla percentuale di notifica è 80% (incremento di 5 punti percentuali rispetto allo SLA indicato nei documenti di gara).

A.2.2 SLA e sistema delle penali. Elementi quantitativi di incremento dei Livelli di Servizio e delle Penali. Paragrafo 3.4 del documento “Caratteristiche del Servizio e della Gestione”. Punto O.a

Il valore offerto in relazione alla percentuale massima di atti annullati sugli atti emessi nel primo triennio è pari al 25% (riduzione di 5 punti percentuali).

A.2.3 SLA e sistema delle penali. Elementi quantitativi di incremento dei Livelli di Servizio e delle Penali. Paragrafo 3.4 del documento “Caratteristiche del Servizio e della Gestione”. Punto O.b

Il valore offerto in relazione alla percentuale massima di atti annullati sugli atti emessi nel quarto e quinto anno è pari al 19% (riduzione di un punto percentuale).

A.2.4 SLA e sistema delle penali Elementi quantitativi di incremento dei Livelli di Servizio e delle Penali. Paragrafo 3.4 del documento “Caratteristiche del Servizio e della Gestione”. Punto O.c

Il valore offerto in relazione alla percentuale massima di atti annullati sugli atti emessi a partire dal sesto anno è pari al 14% (riduzione di un punto percentuale).

A.2.5 SLA e sistema delle penali Elementi quantitativi di incremento dei Livelli di Servizio e delle Penali. Paragrafo 3.4 del documento “Caratteristiche del Servizio e della Gestione”. Punto P

La tempistica offerta per le azioni coattive, in ogni caso non inferiore ai termini di legge è pari a 11 mesi (riduzione di un mese).

A.2.6 SLA e sistema delle penali Elementi quantitativi di incremento dei Livelli di Servizio e delle Penali. Paragrafo 3.6 del documento “Caratteristiche del Servizio e della Gestione”. Livelli di servizio sul recupero dell’evasione

L’incremento delle percentuali offerto è pari allo 0,5% per tutti i primi 5 anni di progetto. La tabella di riferimento diventerà dunque:

| | | | | | |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Anno di esercizio | Anno1 | Anno2 | Anno3 | Anno4 | Anno5 |
| | Anno 1-5 | Anno 2-5 | Anno 3-5 | Anno 4-5 | Anno 5-5 |



La somma che ne risulta è pari a 16,70%.

A.3 Organizzazione del servizio di contatto con il contribuente

Il rapporto con il pubblico sarà gestito configurando un complessivo sistema di gestione del contatto con il pubblico. I contribuenti potranno così scegliere il canale di contatto più adatto alle proprie esigenze.



Sportelli locali

Il primo, canale di contatto con il pubblico è quello dell'**Ufficio locale**. Sarà allestito **uno sportello presso la sede della SdP e uno sportello presso ognuna delle 10 Municipalità della città di Napoli**, per un totale di **11 Uffici locali**.

L'Ufficio centrale di front office sarà aperto per **40 ore settimanali (8.30-13 e 14-17.30)**. Gli sportelli dislocati sul territorio saranno aperti almeno un giorno alla settimana, in accordo con l'Ente. Le aperture saranno estendibili in corrispondenza di picchi di lavoro pronosticabili in base ai volumi delle emissioni di documenti di accertamento o di riscossione coattiva.



A.4 Caratteristiche del cruscotto di monitoraggio

A.5 Robustezza del progetto

I valori richiesti nella formula di calcolo per la valutazione della robustezza del progetto sono:

- Delta TIRp → 450 punti base
- Delta TIRa → 450 punti base

- Delta DSCR → 1 (diventa 100 perché va indicato moltiplicato per 100)
- Delta LLCR → 1 (diventa 100 perché va indicato moltiplicato per 100)

A.6 Certificazioni ISO e rating di legalità

Nel primo capitolo, presentando il proponente/promotore abbiamo già indicato le certificazioni aziendali possedute e il possesso del rating di legalità al suo massimo valore. Li riproponiamo qui ai fini dello specifico criterio di valutazione, per il quale aspiriamo al massimo dei punti disponibili.

Per quanto concerne il rating di legalità Municipia è insignita con il punteggio di 3 stelle (in figura la comunicazione di attribuzione).

Per quanto concerne le certificazioni di qualità di Municipia, teniamo a precisare che esse non sono solo un titolo buono per la qualificazione nelle gare o per presentare fidejussioni per un importo ridotto. Le certificazioni e tutto il Sistema Gestione Qualità sono per noi uno strumento manageriale essenziale, espressione di valori che permeano l'intera azienda e coinvolgono tutte le strutture organizzative.

Anche in questo caso, aspiriamo all'ottenimento del massimo punteggio attribuibile grazie al possesso di:

0. ISO 9001 Certificazione dei Sistemi di gestione per la qualità
1. ISO 27001 Certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni
2. ISO 37001 Certificazione dei Sistemi di Gestione per la prevenzione della corruzione
3. ISO 45001 Certificazione del Sistema di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro



Rif. RT12901

Spett.le
MUNICIPIA SPA
in persona del legale rappresentante p.t.
municipia.servizipec@legalmail.it

COMUNICAZIONE VIA PEC

Oggetto: richiesta di attribuzione del Rating di legalità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 (di seguito, Regolamento).

Si comunica che l'Autorità, nella sua adunanza del giorno 2 febbraio 2021, ha esaminato la domanda per l'attribuzione del Rating di legalità da Voi depositata in data 24 novembre 2020.

In base alle dichiarazioni rese, nonché all'esito delle valutazioni effettuate, l'Autorità ha deliberato di attribuire a MUNICIPIA SPA (C.F. 01973900838) il Rating di legalità con il seguente punteggio: ★★ ★.

L'impresa sarà inserita nell'elenco previsto dall'art. 8 del Regolamento. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento, il Rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

Si rammenta, infine, che ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento, l'impresa è tenuta a comunicare all'Autorità gli eventi che incidono sul possesso dei requisiti obbligatori, la perdita di requisiti premiali e le variazioni dei dati riportati nei propri certificati camerali rilevanti per il rilascio del Rating. La violazione di tali obblighi comporta l'applicazione dell'art. 7, commi 2 e 3, del Regolamento.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

B. SISTEMA INFORMATIVO

B.1 SLA (Service Level Agreement) proposti per la fornitura di servizi cloud

B.2.1 Applicativi e Funzionalità del sistema di gestione delle entrate tributarie

B.2.2 Referenze (n° di comuni >100.000 abitanti in cui è utilizzato)

Municipia ha costruito gran parte del suo successo nella gestione delle entrate degli Enti Locali proprio grazie alla preventiva costruzione di soluzioni software all'avanguardia della tecnologia e, in virtù di questo è diventato **uno dei maggiori player nazionali nella fornitura di sistemi di gestione delle entrate**. Dei 44 Comuni che ci risultano con popolazione superiore a 100.000 abitanti (Roma Capitale, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Verona, Venezia, Messina, Padova, Prato, Trieste, Brescia, Parma, Taranto, Modena, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Perugia, Ravenna, Livorno, Rimini, Cagliari, Foggia, Ferrara, Salerno, Latina, Giugliano in Campania, Monza, Sassari, Bergamo, Pescara, Trento, Forlì, Siracusa, Vicenza, Terni, Bolzano, Piacenza, Novara), forniamo o manteniamo sistemi di gestione delle entrate in ben 15 Enti, con uno share di mercato che supera il 30%. I Comuni serviti da nostre soluzioni sono: Roma Capitale, Milano, Torino, Genova, Bologna, Catania, Padova, Modena, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Perugia, Ravenna, Sassari, Giugliano in Campania, e Terni.

Ai fini della valutazione, come da chiarimento pubblicato, gli Enti che usano la stessa soluzione proposta, in realtà, sono due: Perugia e Sassari.

Il perché di questa differenza risiede nel fatto che il gruppo Engineering ha sviluppato, nei primi anni 2000, una propria soluzione (denominata Nettuno) trasferendola poi a Municipia, la quale, in seguito, ha fuso per incorporazione due aziende, A&B S.p.A. e Inf.Or. S.r.l. che, a loro volta avevano sviluppato software di gestione delle entrate, mantenendoli tutti in produzione.

Per il partenariato con la Città di Napoli abbia scelto la soluzione che ha meno referenze, rinunciando così a una parte del punteggio cui avremmo potuto aspirare, per un motivo semplice e importante per il Comune: abbiamo scelto di fornire la soluzione, integrata con le altre soluzioni in un completo ERP, come richiesto dagli atti di gara, ma soprattutto abbiamo scelto **la soluzione software che per Municipia rappresenta il futuro** perché già scelta dal top management aziendale per diventare l'unico software per questo settore.

B.3.1 Applicativi e Funzionalità del sistema di gestione della contabilità

B.3.2 Referenze (n° di comuni >100.000 abitanti in cui è utilizzato)

In ambito contabilità i Comuni delle dimensioni richieste serviti con la nostra soluzione sono: Roma Capitale, Firenze, Livorno, Perugia, Sassari, Reggio Emilia, Rimini, Verona e Prato.

Un totale, quindi, di 9 Comuni su 44 aventi dimensioni >100.000 (dato 31/12/2021) pari a oltre il 20% della platea.

B.4.1 Applicativi e Funzionalità del sistema di gestione dei servizi demografici

B.4.2 Referenze (n° di comuni >100.000 abitanti in cui è utilizzato)

In ambito servizi demografici le referenze sono Livorno, Reggio Emilia e Sassari. Un totale, quindi, di 3 Comuni su 44 aventi dimensioni >100.000 inferiore al 10% della platea.

B.5.1 Applicativi e Funzionalità del sistema di gestione della riscossione coattiva

B.5.2 Referenze (n° di comuni >100.000 abitanti in cui è utilizzato)

Il software Ge.Ri. per la riscossione coattiva è in uso a: Milano, Bologna, Catania, Reggio Emilia, Sassari, Giugliano in Campania e Terni. Un totale, quindi, di 7 Comuni.

B.6 Modalità di integrazione banche dati

C. GESTIONE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IMU E TARI

C.1 Strumenti informatici per la costruzione del sistema di conoscenza

C.2 Progettazione ed esecuzione delle attività di censimento

C.3 Metodologie e strumenti per le attività di bonifica della banca dati tributaria

C.4 Metodologie per la georeferenziazione dei dati

D. GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

“Nulla può più restare indietro perché nessuno resti indietro”. Il recupero delle imposte non pagate non può e non deve essere un'opzione che registra il grado di vessazione alla quale le istituzioni sottopongono cittadini e imprese. La capacità di assicurare la restituzione del gettito, infatti, corrisponde all'opportunità di ridurre aliquote e tariffe e di accrescere la qualità dei servizi erogati ai cittadini.

Incisive azioni di recupero coattivo sono un passo fondamentale per accrescere la *tax compliance*, quell'insieme di comportamenti noti anche come “lealtà fiscale”, che portano all'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e tributari. Per incrementare la riscossione spontanea, è giocoforza dispiegare azioni che aumentano il valore di deterrenza derivante da efficaci azioni di recupero dell'evasione e di recupero coattivo. Un valore che evita un fatto devastante per la gestione delle Entrate del Comune: che un buon cittadino che paga sempre il dovuto smetta di farlo perché chi non paga lo può fare impunemente.

Riscuotere coattivamente è un servizio notoriamente percepito in maniera negativa, un servizio contro il contribuente. La nostra missione è invertire questa percezione negativa del servizio – per quanto pagare non sarà mai un momento appagante – agendo con la massima attenzione all'esecuzione del servizio e conducendo la motivazione e il supporto ai contribuenti in modo professionale ed empatico, al fine di dare al contribuente la consapevolezza di non essere una vittima ma un contribuente al benessere sociale.

Da questo punto di vista, siamo perfettamente strutturati per ben operare come Concessionari, potendo garantire un aspetto essenziale nella conduzione delle attività: saremo un concessionario non solo esperto di procedure di riscossione coattiva ma anche un soggetto che ha le soft skills adatte per mantenere buoni i rapporti con i contribuenti.

D.1 Strumenti e metodologie adottate per garantire l'efficacia della riscossione coattiva

Con l'industrializzazione dei processi di riscossione e lo sviluppo del descritto sistema informatico (paragrafo B.5.1), abbiamo consolidato nel tempo un modello organizzativo rigoroso basato su precise scelte metodologiche per il complessivo governo delle attività così da poter concretamente attuare incisive modalità operative di riscossione coattiva dei crediti. Questo ci consente, come già detto precedentemente, di alimentare una **attenta macchina di emissioni documentali**, governata dal sistema informatico, garantendo il rispetto delle tempistiche previste dalle norme e **aumentando la velocità di riscossione**.

La metodologia che adottiamo garantisce il corretto equilibrio tra le **linee guida** costantemente applicate nella gestione di un servizio delicato come la riscossione coattiva:

- agire subito per massimizzare gli incassi,
- rispettare il Contribuente,
- rendicontare in modo puntuale gli esiti della riscossione.

La **velocità nell'esecuzione delle procedure** è essenziale nei confronti del contribuente che ha meno difficoltà a pagare o a contestare un credito che non risale molto indietro nel tempo ma è, ovviamente, essenziale per il Comune sia per garantire flussi di cassa, sia per evitare che si formino residui attivi. Del resto, è statisticamente dimostrato che all'aumentare della vetustà del credito aumenta il grado di morosità e si riducono tutti gli indici di riscossione.

Altrettanto essenziale, come già evidenziato in introduzione di capitolo, è la **bontà dei rapporti con i contribuenti**, che devono essere caratterizzati da professionalità ed empatia. La riscossione coattiva è uno degli aspetti più delicati nella gestione delle entrate perché è quella che maggiormente può incidere sulla vita dei contribuenti soprattutto se possono trovarsi in condizioni di difficoltà economiche anche momentanee – pensiamo, per esempio, alla sospensione dell'emissione di ingiunzioni (e accertamenti) durante gli eventi pandemici. Nell'esecuzione delle attività si terrà sempre presente questo aspetto, ricordando sempre e comunque che in nessun caso può essere cancellato un debito: non lo consentono le norme e nemmeno gli impegni contrattuali. Se non c'è capienza, cioè il contribuente non ha risorse sufficienti a far fronte al pagamento del tributo, occorre agire con appositi piani di rientro e monitorare costantemente nel tempo il permanere della condizione patrimoniale incapiente. Se non c'è memoria, cioè se il contribuente semplicemente si dimentica di pagare – fatto assai frequente – è sufficiente agire con richiami e strumenti di *mnemoning* e mettere in condizione di pagare con facilità e agilmente. Se, invece, non c'è volontà e il contribuente può pagare ma non lo fa, confidando nell'incapacità del riscossore di perseguirlo con atti e con tempi di esecuzione veloci, si attivano tutti gli strumenti normativamente previsti per indurre al pagamento, mettendo in atto le azioni previste dalla norma e prefigurate chiaramente negli atti prodromici (ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo con relativa comunicazione) a stretto giro di scadenza dei termini.

Quanto alla **rendicontazione**, è una delle attività fondamentali perché permette all'Amministrazione di avere un controllo rigoroso e costante sulle proprie Entrate. Sarà sempre rendicontato in modo puntuale tutto il percorso finanziario che va dalla nascita del carico coattivo alla sua chiusura, positiva o negativa che sia, e il Comune sarà sempre messo in grado di conoscere cosa si è riscosso in termini di tipologia di tributo, in termini di capitoli di bilancio e, di più, in termini di accertamenti di bilancio.

Ogni azione attuata tiene conto della cardinalità di tali linee guida.

L'approccio metodologico

D.2 Modalità di gestione del contenzioso

D.3 Percentuali minime garantite

Come incremento delle percentuali indicate all'art. 11 paragrafo 5 dello schema di contratto, per entrambe le tipologie di entrata, offriamo un aumento del 2,01%, arrivando alla percentuale di 9,01% per le entrate tributarie e di 7,01% per le entrate extratributarie.

D.4.1 Riduzione del rimborso per le posizioni inesigibili - miglioramento dei meccanismi descritti all'art. 29 paragrafo 11 dello schema di contratto. Riduzione percentuale della quota massima rimborsabile, espressa come percentuale unica applicabile a tutti i valori contenuti nell'ultima colonna della tabella riportata alla pag. 39 dello schema di contratto

Come riduzione del rimborso per le posizioni inesigibili, offriamo una riduzione di 2 punti percentuali.

D.4.2 Riduzione del rimborso per le posizioni inesigibili - miglioramento dei meccanismi descritti all'art. 29 paragrafo 11 dello schema di contratto. Incremento percentuale della penale, espresso come percentuale unica applicabile a tutti i valori contenuti nell'ultima colonna della tabella riportata alla pag. 40 dello schema di contratto

Per il secondo meccanismo di salvaguardia relativo alla penale ad applicazione automatica, offriamo un incremento di 1 punto percentuale su tutte le voci della relativa tabella.

D.4.3 Riduzione del rimborso per le posizioni inesigibili - miglioramento dei meccanismi descritti all'art. 29 paragrafo 11 dello schema di contratto. Percentuale massima di rimborso delle spese per i crediti inesigibili rispetto alle somme incassate dal concessionario, da calcolarsi per singola annualità, relativamente alle entrate tributarie

Per il terzo meccanismo di salvaguardia, relativamente alle entrate tributarie, offriamo la misura percentuale del 25,00%.

D.4.4 Riduzione del rimborso per le posizioni inesigibili - miglioramento dei meccanismi descritti all'art. 29 paragrafo 11 dello schema d contratto. Percentuale massima di rimborso delle spese per i crediti inesigibili rispetto alle somme incassate dal concessionario, da calcolarsi per singola annualità, relativamente alle entrate extratributarie

Per il terzo meccanismo di salvaguardia, relativamente alle entrate extratributarie, offriamo la misura percentuale del 30,00%.

E. SERVIZI AGGIUNTIVI

Per esigenze e soprattutto per completezza e chiarezza di esposizione, nel corso dell'Offerta tecnica abbiamo già accennato o già descritto servizi aggiuntivi. In questo capitolo ci limiteremo, quindi, a richiamare i servizi già compiutamente descritti, intendendoli comunque riportati anche ai fini dello specifico criterio di valutazione.

E.1 Soluzioni migliorative dei servizi oggetto di gara (sia dal punto di vista informatico che dal punto di vista organizzativo)

Di seguito riprenderemo o approfondiremo i servizi solo accennati in precedenza e introdurremo ulteriori servizi aggiuntivi.

Fornitura licenze d'uso per tutto il sistema informatico jEnte

Il partenariato prevede la fornitura degli applicativi descritti nel capitolo B. Il Capitolato Tecnico dei Sistemi Informativi in qualche passaggio sembra prefigurare la possibilità che anche altre parti del sistema informativo possano cambiare nel corso della durata del progetto (per esempio, per il Sistema di Protocollo Informatico).

Come evidenziato in più parti della narrativa, i moduli oggetto di fornitura fanno parte di un ecosistema che prevede la copertura funzionale anche di altre aree applicative, nativamente inserite all'interno del Sistema Informativo Integrato denominato JEnte. Municipia offre, quindi, anche la fornitura gratuita della licenza d'uso di altre parti significative del sistema per le quali, anche per esse, al termine del periodo contrattuale, se richiesto, potranno essere ceduti al Comune di Napoli i

relativi moduli sorgenti. Non sono invece oggetto della presente proposta le attività connesse al loro dispiegamento, in particolare il recupero dati dai vecchi sistemi e le azioni formative per il loro avviamento.

Sulla scorta di quanto sopra, completano la proposta progettuale, i software gestionali rivolti a:

- Gestione del Protocollo Informatico.
- Gestione degli Atti e Provvedimenti e degli aspetti connessi alla Trasparenza.
- Gestione dei Procedimenti Amministrativi.
- Gestione dell'Albo Pretorio.
- Gestione Pratiche Edilizie e Ambiente.
- Gestione Pratiche Ufficio Commercio.
- Gestione Servizi Socio-Assistenziali.
- Gestione Servizi Educativi.
- Gestione Area Polizia Locale:
 - Sanzioni al Codice della Strada;
 - Sanzioni Amministrative.

È inteso che l'Ente può richiedere anche solo in parte le licenze d'uso offerte, in base alle proprie strategie e alle proprie necessità.

Censimento a terra con Mobile Mapping System

In relazione alle attività di censimento abbiamo esposto le modalità del rilievo a terra con veicoli dotati di videocamere e scanner LiDAR. Con tale censimento, già migliorativo di per sé, saranno rilevati e misurati anche elementi estranei allo stretto perimetro di servizio del partenariato, ossia:

- Numeri Civici,
- Insegne di esercizio,
- Passi carrai,
- Dehors di bar e ristoranti, Impalcature e Materiali di lavori pubblici,
- Cartelloni pubblicitari ed insegne di pre-esercizio.

Tali elementi saranno corrisposti all'Ente per gli usi che vorrà farne attestata la loro utilità ai fini della gestione del Canone Unico Patrimoniale e per la toponomastica comunale in generale.

Ripetizione del censimento a terra con Mobile Mapping System

Oltre a censimento iniziale, come ulteriore servizio aggiuntivo e migliorativo, eseguiremo un ulteriore censimento completo, aggiornando tutti i dati derivabili, dopo il quinto anno, a metà del dispiegamento del partenariato.

Sportelli aggiuntivi presso le Tabaccherie F.I.T.

L'ampliamento dei punti fisici di contatto presso le tabaccherie lo abbiamo collegato e descritto anche a un ampliamento delle attività cui i cittadini potranno attendere. Le abbiamo illustrate ai fini del criterio di valutazione A.3 e li intendiamo qui riportati senza ripetizione

Gruppo di lavoro IT permanente a disposizione presso l'Ente

L'originaria proposta progettuale prevedeva un gruppo di lavoro IT presso l'Ente di tre risorse umane. Tale gruppo di lavoro, come illustrato ai fini del criterio di valutazione A.1 è stato portato a sei risorse umane migliorando così un servizio importante per il funzionamento complessivo della macchina amministrativa comunale.

Pagamenti allo sportello con POS pagoPA



Amplieremo la comodità di pagamento allo sportello fornendoli di terminali POS che includono la gestione completa di pagoPA (Modello 3) grazie all'unione con un lettore collegato al terminale per acquisire i dati dell'avviso pagoPA in modo automatico. La funzione di incasso, quindi, sarà ampliata grazie al collegamento tra il POS fisico e il sistema pagoPA. Ciò consentirà anche al Concessionario di incassare fondi in via elettronica unificando in un'unica gestione automatizzata gli incassi provenienti dal POS e quelli provenienti da pagoPA. In questo modo sarà possibile ricevere pagamenti con PagoBancomat e con carte di credito e di debito. Sarà inoltre possibile far pagare, oltre agli avvisi pagoPA, anche bollettini premarcati, MAV e RAV.

I dispositivi utilizzati sono autonomi e permettono di leggere e far pagare un avviso, di stampare la ricevuta di pagamento e di notificare al circuito pagoPA l'avvenuto pagamento in tempo reale.

E.2.1 Piano di formazione per gli utenti interni. Organizzazione delle attività di formazione (in presenza e da remoto) per l'utilizzazione dei nuovi applicativi e per le eventuali modifiche funzionali conseguenti agli interventi di manutenzione

Trattando del gruppo di lavoro abbiamo indicato la grandissima importanza che rivesta la formazione delle risorse umane in Municipia e in tutto il Gruppo Engineering, tanto da avere tra gli asset del gruppo stesso una scuola di formazione, la **IT & Management Academy "Enrico Della Valle"**.

Nell'attività di formazione integreremo metodologie e strumenti appositamente progettati dagli specialisti dell'Academy, proponendo un modello che mantiene l'attività di formazione in aula al centro delle attività didattiche ma, attraverso l'introduzione di piattaforme informatiche a supporto di tutti i processi di apprendimento, garantirà allo stesso tempo una maggiore possibilità di integrazione in forma blended (in aula ed a distanza) dei contenuti formativi, orientandosi verso l'approccio metodologico proprio dell'Adaptive Learning.

Sappiamo bene per esperienza, infatti, che nei Comuni occorre tener conto della difficoltà di coniugare il tempo da dedicare alla formazione con quello necessario a svolgere le proprie attività

lavorative, molto spesso inderogabili soprattutto per i ruoli di maggiore responsabilità. D'altra parte, la formazione in aula incontra anche la difficoltà di gestione dei fattori età e status dei discenti, che suggeriscono criteri di formazione più complessi del semplice ascolto e improntati ad una maggiore indipendenza nell'approccio all'informazione e di partecipazione.

Tale approccio nasce dalla consapevolezza che nel contesto moderno, caratterizzato da connessione mobile anytime/anywhere, si ha poco tempo disponibile e sovrabbondanza di informazioni, e per aumentare l'attenzione e l'engagement e raggiungere una maggior efficacia didattica, è necessario mettere il discente nella condizione di "modellare su misura" il proprio percorso di apprendimento in funzione delle personali esigenze di approfondimento/arricchimento dei contenuti trattati in aula, ma anche di orari e luoghi di fruizione. La formazione in aula ottiene così una complementare estensione in una serie di strumenti che dilatano temporalmente la giornata di lezione, verso un utilizzo on demand sulla base della contingente necessità informativa.

L'approccio che sarà utilizzato nell'erogazione della formazione può essere agevolmente sintetizzato da un altro slogan dell'Academy "*We do it, we teach it*" (lo facciamo, lo insegniamo). Ogni intervento formativo non si limiterà, infatti, a trasferire nozioni e strumenti sugli argomenti del corso ma, grazie alla pluriennale esperienza sul campo maturata dai docenti coinvolti, sarà arricchita con case history e best practice provenienti direttamente da ambienti del tutto assimilabili a quelli ove i partecipanti sono operativi ogni giorno. In questo modo il prodotto formativo offrirà la sintesi fra la sicurezza data dal rispetto degli approcci e delle metodologie consolidate nei riferimenti e nelle best practices nazionali con la flessibilità, la concretezza operativa e il valore aggiunto dell'esperienza sul campo, che rappresentano un punto di forza della cultura di Municipia.

Il servizio sarà erogato secondo le modalità:

- **Tradizionale teorica** con sessioni teoriche frontali in aula, con un numero massimo di partecipanti per ciascuna edizione non superiore a 40;
- **Tradizionale pratica** con sessioni pratiche da svolgere in aula, con un numero massimo di 30 discenti, in cui le conoscenze e le competenze acquisite durante la fase teorica saranno assodate attraverso attività pratiche e prove in autonomia su casistiche reali, attraverso un ambiente di *staging*, frutto dei primi cicli di recupero dati dai precedenti sistemi. Ciò assicura una maggiore incisività dell'azione formativa, potendo beneficiare di "casi d'uso" reali e conosciuti dai discenti, consentendo per di più una maggiore efficacia del processo di *fine tuning* relativo alla migrazione stessa.
- **Training on the job** in affiancamento, assistendo direttamente sul posto di lavoro gruppi di utenti funzionalmente omogenei, con i tecnici Municipia che resteranno a supporto sia on-site che in collegamento a distanza per chiarire eventuali dubbi e fornire le indicazioni per corretto e più funzionale utilizzo degli applicativi.

E.2.2 Piano di formazione per gli utenti interni. Numero di giornate di formazione

Per il dispiegamento del piano di avvio sono previste in totale **515 giornate di formazione**, cui aggiungere **altre 175 giornate per un totale di 690 giornate** da erogare nell'arco del partenariato, finalizzate a supplementi formativi o acquisizione di know how derivanti da nuove funzionalità e/o modifiche di legge.

Il piano, di seguito riepilogato per area, contempla la necessità di svolgimenti di sessioni replicate in funzione di particolari argomenti rivolti al personale esterno all'area o comunque operativo presso le Municipalità.

| Area Applicativa | Sessioni Tradizionale Teorico | Sessioni Tradizionale Pratico | Training on-the-job | Supplementi nella durata contrattuale | Totale |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------|
| Servizi Demografici | 50 | 30 | 30 | 20 | 130 |
| Servizi Finanziari | 70 | 60 | 20 | 70 | 220 |
| Servizi Tributarî | 60 | 45 | 20 | 50 | 175 |
| Riscossione Coattiva | 25 | 30 | 25 | 20 | 100 |
| Amministratori sistema | 20 | 20 | 10 | 15 | 65 |

E.3 Attività di supporto agli uffici

Considerando le possibili complessità della sostituzione di una consistente parte del sistema informativo comunale, abbiamo optato per un robusto potenziamento della squadra chiamata a offrire assistenza tecnica non solo nel periodo iniziale del partenariato ma tutto lungo il percorso del partenariato stesso.

Oltre al plafond di 500 gg/uomo già considerato nel Progetto di Fattibilità, forniremo grazie alla **squadra che lavorerà on site per 12.000 gg/uomo** per attendere alle esigenze legate all'operatività dei nuovi sistemi informatici e ai collegamenti/interoperabilità tra i medesimi sistemi e l'esterno.

MATRICE DEI RISCHI

Allegato 1 allo schema di convenzione per:

NOV.IT - NAPOLI OBIETTIVO VALORE

PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO AI SENSI ART. 179, COMMA 3, ART. 180 COMMA 8 E ART. 183 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PER L’ENTE E LA CITTADINANZA E DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE ENTRATE.

1. Premessa

La finanza di progetto ad iniziativa privata di cui all’art. 183, comma 15 del Decreto Legislativo n. 50 del 19.04.2016 (“Codice”) rientra nell’ambito dei contratti di partenariato pubblico privato “PPP”, definiti dall’art. 3, comma 1, lett. *eee*), e, con specifico riferimento alle concessioni di servizi, (art. 180, co. 8), il legislatore ha stabilito che sia posto a carico esclusivo del concessionario il c.d. rischio operativo di cui all’art. 3, comma 1, lettera *zz*), del codice, da intendersi come la possibilità per l’operatore economico di non riuscire a recuperare, in condizioni operative normali, gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per l’operazione.

La seguente “Matrice dei Rischi” è allegata allo Schema di Convenzione, costituendone parte sostanziale integrante; rappresenta un documento di sintesi dell’analisi dei rischi connessi all’intervento che consente all’Amministrazione una maggiore consapevolezza delle criticità che potrebbero emergere nel corso dell’intervento.

Tenuto conto della lunga durata che caratterizza il contratto in esame, il mantenimento del rischio operativo allocato in capo al Concessionario è indispensabile per garantire una corretta gestione della fase di esecuzione del Contratto e l’effettivo e pieno soddisfacimento dei bisogni e degli interessi pubblici che sono alla base dell’affidamento della concessione e della sottoscrizione del contratto di PPP.

2. Analisi descrittiva dei principali rischi

(i). Il rischio operativo: definizione normativa e valutazione specifica

Il rischio operativo, si aggiunge all’ordinario rischio imprenditoriale derivante dall’errata valutazione dei costi di realizzazione e gestione del servizio, ed è definito come la possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per l’operazione, e, quindi, di subire perdite rilevanti da squilibri che si possono generare sia dal lato della domanda (ad esempio, una domanda di mercato inferiore a quella prevista), sia dal lato dell’offerta (la fornitura dei servizi non è in linea con la domanda di mercato).

In altri termini, la parte di rischio trasferita a carico dell’operatore economico deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni di mercato tale per cui ogni potenziale perdita subita dallo stesso non sia puramente nominale o trascurabile oppure all’incapacità di fornire, con continuità, le prestazioni convenzionali alle condizioni previste nei documenti contrattuali, sopportando in tal caso, le perdite derivanti dalla mancata corresponsione del canone.

Il **rischio operativo è ad esclusivo carico del Concessionario** che si assumerà ogni costo, onere o alea comunque connessi alla progettazione, realizzazione ed attuazione del Progetto, essendo espressamente escluso qualsiasi onere a carico del Comune nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi indicati nella Proposta. Il verificarsi di fatti non riconducibili al Concessionario e non relativi a rischi trasferiti allo stesso, che incidono sull'equilibrio del PEF, può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio, secondo il procedimento descritto all'art. 29 dello Schema di Contratto. Il Concessionario sosterrà, pertanto, tutti i costi di progettazione, installazione, esecuzione, gestione e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, relativi agli interventi oggetto della Proposta, potendo recuperare gli investimenti effettuati esclusivamente attraverso la gestione e l'ottimizzazione dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Il Concessionario si fa altresì carico del rischio connesso al mancato raggiungimento di un importo minimo garantito in relazione ai servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie. Il Concessionario, inoltre, si fa carico del rischio connesso al mancato raggiungimento di un importo minimo garantito in relazione ai servizi di riscossione ordinaria della TARI.

(ii). Il rischio di costruzione: definizione normativa e valutazione specifica

Il rischio di costruzione è quello legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico e al mancato completamento del Progetto (art. 3, comma 1, lett. aaa) del Codice).

In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:

- a) rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto;
- b) rischio di errata valutazione dei costi e dei tempi di costruzione del sistema;
- c) rischio di inaffidabilità o inadeguatezza della tecnologia utilizzata.

Il concessionario si è assunto espressamente ed in via esclusiva i rischi innanzi indicati.

Il Comune risulterà indenne da qualsiasi onere connesso alla mancata realizzazione del Progetto. La convenzione prevede l'applicazione di penali automatiche nel caso di mancato rispetto dei termini ivi previsti per lo svolgimento delle diverse attività di progettazione, esecuzione e collaudo degli apparati e dei sistemi.

Il **rischio di costruzione è posto totalmente in capo al Concessionario**: esso riguarda eventi connessi alla fase di progettazione e di realizzazione degli interventi quali, ad esempio, la ritardata consegna dell'Infrastruttura tecnologica, il mancato rispetto di standard predeterminati in relazione alle sue caratteristiche tecniche, costi aggiuntivi di importo rilevante, deficienze tecniche, fattori esterni negativi, ivi compreso il rischio ambientale.

(iii). Il rischio di domanda: definizione normativa e valutazione specifica

Il **rischio di domanda**, seppure non presente nella sua accezione tipica, è posto a carico del concessionario perché la maggior parte dei ricavi per il concessionario discende dalle somme effettivamente incassate in esecuzione dei Servizi ad esso conferiti in conformità a quanto stabilito dall'ANAC con la Deliberazione n. 514 del 17.06.2020.

In particolare, pur non essendo configurabile un vero e proprio rischio di domanda "in senso tecnico" è chiaro che l'effettiva capacità remunerativa della Proposta è legata in buona parte alla specifica capacità del Concessionario di erogare i servizi di recupero evasione e riscossione coattiva oggetto della Convenzione e dipende, in buona sostanza, dai flussi di ricavi che le anzidette attività saranno in grado di produrre.

Il **corrispettivo spettante al Concessionario** discende esclusivamente dalla qualità e dal volume dei servizi effettivamente erogati, essendo esclusa qualsiasi forma di corrispettivo a carico del Comune, ed è determinato sulla base delle condizioni indicate nello Schema di Contratto. Per remunerare in modo congruo gli investimenti di cui al Progetto al fine di consentire il recupero dei costi sostenuti per l'investimento e la gestione dello stesso e delle attività affidate in concessione è prevista l'applicazione di diversi aggi "a tasso variabile" calcolati in percentuale sulle somme effettivamente incassate in conseguenza delle attività affidate al Concessionario, come riportati nei punti seguenti.

(iv). Il rischio di disponibilità: definizione normativa e valutazione specifica

Il Rischio di disponibilità è quello legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti (art. 3, comma 1, lett. bbb) del Codice). In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:

- d) il rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi;
- e) il rischio di *performance*, ovvero il rischio che i servizi erogati non siano conformi ai livelli qualitativi e quantitativi attesi, in relazione all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, o agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi;
- f) il rischio di indisponibilità totale o parziale dei sistemi messi a disposizione del Comune o dei servizi da erogare;
- g) il rischio di obsolescenza tecnica, legato ad una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti, incidenti sui costi di manutenzione.
- h) Il **rischio di disponibilità è posto totalmente in capo al Concessionario**: esso attiene alla fase di gestione dell'infrastruttura ed erogazione dei servizi ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione dell'infrastruttura nonché dei servizi ad esso affidati, a seguito della quale la qualità del servizio reso risulta inferiore ai livelli previsti nell'accordo contrattuale. Tale rischio è assegnato in capo al privato, considerato che il concedente ha il diritto di applicare delle sanzioni pecuniarie (penali) nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione non vengano raggiunti nonché in funzione degli adeguamenti degli aggi per il mancato rispetto degli standard qualitativi e prestazionali come riportati al Capitolato di gestione.

Nessun onere aggiuntivo potrà essere posto a carico del Comune nel caso del verificarsi di uno dei rischi innanzi indicati. La Convenzione, fra l'altro, prevede un sistema di penali ad applicazione automatica nell'ipotesi in cui dovessero verificarsi alcuni tra gli eventi innanzi individuati, dal che consegue l'effettiva allocazione del rischio di disponibilità in capo al concessionario, in quanto idoneo ad incidere sulla gestione economico-finanziaria del Contratto, e non solo un trasferimento meramente nominale e formalistico.

Va altresì precisato che i rischi “normativo-regolamentare”, con particolare riferimento all’evento denominato “change in law”, e quello “amministrativo”, derivante dall’eventuale modifica regolamentare al sistema tributario locale, sono stati parzialmente posti a carico del Concedente, nei termini individuati nella seguente tabella. Il che è coerente con quanto stabilito dall’ANAC nelle proprie Linee Guida n. 9/2018, nonché conforme alle disposizioni di cui agli art. 180 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016, secondo cui i rischi vanno allocati in capo ai soggetti che meglio possono gestirli, fermo restando che il cd rischio operativo vada interamente trasferito in capo all’operatore economico.

1. Attribuzione e Valutazione quantitativa dei rischi

La seguente tabella evidenzia in modo dettagliato i rischi quantificati nella proposta indicando, oltre alla tipologia, anche la probabilità ed i maggiori costi associati ad ogni rischio. L’acronimo SW utilizzato nella tabella equivale a “software”.

| Id | Fonte | costo / ricavo connesso | dettaglio costo / ricavo connesso | importo costo o ricavo connesso | impatto (% o gg/uomo o frazione o impatto finanziario) | Maggiori Costi / minori ricavi associati al verificarsi del rischio | Tipo di Rischio | Descrizione | Strumenti per la mitigazione del rischio | Probabilità del verificarsi | Rischio a carico di: | Importo a rischio Costi (maggiori costi * probabilità) | Importo a rischio Ricavi (minori ricavi * probabilità) | art. convenzione |
|----|--------|-------------------------|--|---------------------------------|--|---|-----------------|--|--|-----------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------|
| 1 | Costi | Capex + Opex | Investimenti e costi operativi (escl. Fee Comune) | 135.706.614 | 5% | 6.785.331 | Amministrativo | Non corretta gestione delle procedure amministrative - perdita di opportunità di ottenere i risultati previsti con la proposta | ridondanza ufficio amministrativo - monitoraggio | 2% | Ente | 135.707 | | 10 |
| 2 | Costi | Capex + Opex | Investimenti e costi operativi (escl. Fee Comune) | 135.706.614 | 5% | 6.785.331 | Amministrativo | Non corretta gestione delle procedure amministrative e/o ritardi nel rilascio di eventuali autorizzazioni di competenza di enti diversi dal Concedente | ridondanza ufficio amministrativo - monitoraggio | 2% | Privato | 135.707 | | 11; 12; 30 |
| 3 | Costi | Capex + Opex | Investimenti e costi operativi (escl. Fee Comune) | 135.706.614 | 5% | 6.785.331 | Amministrativo | Errori nelle procedure di gara arrecano danno - conseguente indisponibilità SW e apparati oggetto di investimento | verifiche costanti | 1% | Ente | 67.853 | | 10; 16; 17; 19 |
| 4 | Costi | Capex + Opex | Investimenti e costi operativi (escl. Fee Comune) | 135.706.614 | 5% | 6.785.331 | Amministrativo | Errori nelle procedure di gara arrecano danno per costi sostenuti non produttivi | verifiche costanti | 1% | Privato | 67.853 | | 11; 16; 19 e 20 |
| 5 | Ricavi | Maggiori entrate Ente | Totale entrate Ente | 695.679.274 | 30% | 208.703.782 | Amministrativo | Ritardo o diniego nel rilascio di autorizzazioni, pareri, ecc., da parte di soggetti pubblici e privati competenti | clausole di riequilibrio in caso di eventi pandemici ecc.. | 1% | Ente | | 1.043.519 | 10; 14; 31; 32 |
| 6 | Ricavi | Ricavi | Tutti i ricavi attesi | 155.798.000 | 30% | 46.739.400 | Amministrativo | Ritardo o diniego nel rilascio di autorizzazioni, pareri, ecc., da parte di soggetti pubblici e privati competenti | clausole di riequilibrio in caso di eventi pandemici ecc.. | 1% | Privato | | 233.697 | 11; 14; 31; 32 |
| 7 | Ricavi | Maggiori entrate Ente | Totale entrate Ente | 695.679.274 | 30% | 208.703.782 | Change in law | Modifica normativa entrate a sfavore Ente | clausole di riequilibrio in caso di eventi pandemici ecc.. | 1% | Ente | | 2.087.038 | 10; 14; 31; 32 |
| 8 | Ricavi | Ricavi | Tutti i ricavi attesi | 155.798.000 | 30% | 46.739.400 | Change in law | Modifica normativa entrate a sfavore Ente | monitoraggio | 1% | Privato | | 467.394 | 11; 14; 31; 32 |
| 9 | Costi | Capex | Investimenti | 13.870.614 | 100% | 13.870.614 | Change in law | Nuova normativa che interferisce sul progetto rendendo necessari interventi di manutenzione straordinaria sugli investimenti e modifiche nei presupposti o negli assunti con ripercussioni per indisponibilità SW o apparati | clausole di riequilibrio in caso di eventi pandemici ecc.. | 1% | Ente | 138.706 | | 31; 32 |
| 10 | Costi | Capex + Opex | Investimenti e costi operativi (escl. Fee Comune) | 135.706.614 | 100% | 135.706.614 | Change in law | Nuova normativa che interferisce sul progetto rendendo necessari interventi di manutenzione straordinaria sugli investimenti e modifiche nei presupposti o negli assunti con ripercussioni per indisponibilità SW o apparati | clausole di riequilibrio in caso di eventi pandemici ecc.. | 1% | Privato | 1.357.066 | | 31; 32 |
| 11 | Costi | Capex | Investimenti | 13.870.614 | 100% | 13.870.614 | Costruzione | Acquisto, installazione e gestione HW e, o apparati IOT a costi difforni da quelli preventivati in sede di offerta ed errata valutazione dei costi di approvvigionamento e delle attività e del lavoro necessari a sviluppare i SW | progettazione ed esecuzione a cura di personale con certificazioni, competenze ed esperienze nel mercato di riferimento superiore a 10 anni e ricordo a listini nazionali | 3% | Privato | 416.118 | | 11; 12; 28; 29; 44 |
| 12 | Costi | Opex | Totale Costi Operativi soggetti a rischio (escl. Fee Comune) | 121.836.000 | 100% | 121.836.000 | Costruzione | Complessità operazioni superiore al previsto - Maggiori costi dati dalla necessità di espletare operazioni più accurate o causati da una velocità di esecuzione prevista non compatibile con situazione contingente | non mitigabile. Rigorosa pianificazione e monitoraggio più frequente per maggiore adattabilità | 15% | Privato | 18.275.400 | | 11; 12; 28; 29; 44 |
| 13 | Costi | Capex | Investimenti | 13.870.614 | 50% | 6.935.307 | Costruzione | Errata valutazione dei tempi di costruzione - Errata valutazione dei tempi necessari per analisi funzionale e tecnica, sviluppo e collaudo, messa in produzione | sviluppo con metodologia AGILE o con delivery più frequenti | 20% | Privato | 1.387.061 | | 11; 12; 17; 19; 20 |
| 14 | Costi | Capex | Investimenti | 13.870.614 | 100% | 13.870.614 | Costruzione | Esecuzione opere difforme dal progetto - Realizzazione SW non soddisfacente e non adeguata sul piano normativo e per le esigenze operative - Funzionalità incomplete o non funzionanti | progettazione ed esecuzione a cura di personale con certificazioni, competenze ed esperienze nel mercato di riferimento superiore a 10 anni | 5% | Privato | 693.531 | | 11; 12; 20; 28; 29; 34 |
| 15 | Costi | Capex | Investimenti | 13.870.614 | 100% | 13.870.614 | Costruzione | Improvvisa accelerazione tecnologica indotta da fattori esogeni che comportano obsolescenza - Linguaggi utilizzati, server e reti tecnologicamente superati da innovazioni tecnologiche | monitoraggio innovazione tecnologica anche mediante stretto contatto con Dipartimento Ricerca e Sviluppo gruppo Eng | 5% | Privato | 693.531 | | 19; 20; 22; 25; 27 |
| 16 | Costi | Capex + Opex | Investimenti e costi operativi (escl. Fee Comune) | 135.706.614 | 20% | 27.141.323 | Costruzione | Indisponibilità dei SW e dei servizi connessi - Mancata attivazione dei servizi ovvero avvio dei servizi a supporto del SW nonché dei servizi oggetto dell'affidamento in misura inadeguata con risultati inferiori alle attese e tempi di erogazione superiori a SLA dichiarati | monitoraggio | 10% | Privato | 2.714.132 | | 22; 27; 34; 44 |
| 17 | Costi | Capex | Investimenti | 13.870.614 | 15% | 2.080.592 | Costruzione | Modifiche agli apparati - HW e IOT - e ai SW non imputabili all'Ente affidante | monitoraggio | 10% | Privato | 208.059 | | 22; 27; 34; 44 |
| 18 | Ricavi | Ricavi | Tutti i ricavi attesi | 155.798.000 | 30% | 46.739.400 | Costruzione | Mancato rispetto dei livelli di servizio concordati (SLA) | Conduzione e monitoraggio del progetto a cura di personale con certificazioni, competenze ed esperienze nel mercato di riferimento superiore a 10 anni. Adeguata regolamentazione contrattuale | 1% | Privato | | 233.697 | 11; 12; 20; 27; 34; 44 |
| 19 | Ricavi | Ricavi | Tutti i ricavi attesi | 155.798.000 | 25% | 38.949.500 | Domanda | Errata valutazione stime ricavi | clausole di riequilibrio in caso di eventi pandemici ecc.. | 10% | Privato | | 3.894.950 | 11; 23; 25; 28; 29; 31 32; 44 |
| 20 | Ricavi | Ricavi | Tutti i ricavi attesi | 155.798.000 | 25% | 38.949.500 | Domanda | Modifiche normative che impattano direttamente sui servizi al pubblico | clausole di riequilibrio in caso di eventi pandemici ecc.. | 10% | Privato | | 3.894.950 | 11; 23; 25; 26; 27; 28; 29; 44 |
| 21 | Ricavi | Ricavi | Tutti i ricavi attesi | 155.798.000 | 25% | 38.949.500 | Domanda | Mancato raggiungimento obiettivi (incapacità dell'affidatario di raggiungere il risultato) | monitoraggio quindicinale produzione e riscontri | 5% | Privato | | 1.947.475 | 11; 28; 29; 34; 44 |
| 22 | Ricavi | Ricavi | Tutti i ricavi attesi | 155.798.000 | 30% | 46.739.400 | Disponibilità | Apparati non funzionanti - Indisponibilità di HW e, o apparati IOT e, o SW e dei servizi connessi | monitoraggio | 1% | Privato | | 467.394 | 11; 12; 22; 28; 29 34; 44 |

| Id | Fonte | costo / ricavo connesso | dettaglio costo / ricavo connesso | importo costo o ricavo connesso | impatto (% o gg/uomo o frazione o impatto finanziario) | Maggiori Costi / minori ricavi associati al verificarsi del rischio | Tipo di Rischio | Descrizione | Strumenti per la mitigazione del rischio | Probabilità del verificarsi | Rischio a carico di: | Importo a rischio Costi (maggiori costi * probabilità) | Importo a rischio Ricavi (minori ricavi * probabilità) | art. convenzione |
|----|--------|-------------------------|--|---------------------------------|--|---|----------------------|---|---|-----------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------|
| 23 | Costi | Opex | Costi di manutenzione | 4.028.000 | 30% | 1.208.400 | Disponibilità | Apparati non funzionanti - Indisponibilità di HW, SW e dei servizi connessi | monitoraggio | 1% | Privato | 12.084 | | 11; 12; 22; 28; 29; 34; 44 |
| 24 | Ricavi | Ricavi | Ricavi entrate | 93.582.000 | 100% | 93.582.000 | Domanda | Errata valutazione stime maggiori entrate | clausole di riequilibrio in caso di eventi pandemici ecc.. | 1% | Privato | | 935.820 | 11; 12; 28; 29; 31; 32 |
| 25 | Ricavi | Ricavi | Ricavi entrate | 93.582.000 | 100% | 93.582.000 | Domanda | Mancato raggiungimento obiettivi di incasso (incapacità dell'affidatario di raggiungere il risultato) | monitoraggio quindicinale produzione e riscontri | 1% | Privato | | 935.820 | 11; 12; 22; 28; 29; 34; 44 |
| 26 | Ricavi | Maggiori entrate Ente | Totale entrate Ente | 695.679.274 | 100% | 695.679.274 | Progettazione | Aumento dell'insolvenza dei soggetti passivi delle entrate per eventi economico-congiunturali | compenso a premio per l'affidatario e penali per mancato rispetto crono programma | 1% | Ente | | 6.956.793 | 28; 29 |
| 27 | Ricavi | Ricavi | Corrispettivi da premialità | 93.582.000 | 100% | 93.582.000 | Progettazione | Aumento dell'insolvenza dei soggetti passivi delle entrate per eventi economico-congiunturali | Rigoroso rispetto tempi di emissione degli atti di riscossione coattiva per ridurre i tempi di riscossione | 1% | Privato | | 935.820 | 28; 29 |
| 28 | Ricavi | Ricavi | Tutti i ricavi attesi | 155.798.000 | 30% | 46.739.400 | Disponibilità | Mancata attivazione dei servizi ovvero avvio dei servizi a supporto del SW nonché di riscossione e ricerca evasione in misura inadeguata con risultati inferiori alle attese e tempi di erogazione superiori a SLA dichiarati | prevista l'erogazione dei servizi tecnologici da primari fornitori | 1% | Privato | | 233.697 | 11; 12; 20; 22; 28; 29; 34; 44 |
| 29 | Ricavi | Ricavi | Tutti i ricavi attesi | 155.798.000 | 30% | 46.739.400 | Disponibilità | Mancata attivazione dei servizi ovvero avvio dei servizi a supporto delle attività e, o dei servizi affidati con risultati inferiori alle attese e disponibilità inferiori agli SLA dichiarati | monitoraggio quindicinale produzione e riscontri | 1% | Privato | | 467.394 | 11; 28; 29; 34 |
| 30 | Ricavi | Maggiori entrate Ente | Totale entrate Ente | 695.679.274 | 30% | 208.703.782 | Domanda | Improvviso blocco della circolazione stradale e sosta per cause non imputabili alle parti | clausole di riequilibrio in caso di eventi pandemici ecc.. | 2% | Ente | | 4.174.076 | 14; 31; 32 |
| 31 | Ricavi | Ricavi | Tutti i ricavi attesi | 155.798.000 | 45% | 70.109.100 | Domanda | Improvviso blocco della circolazione stradale e sosta per cause non imputabili alle parti | clausole di riequilibrio in caso di eventi pandemici ecc.. | 2% | Privato | | 1.402.182 | 14; 31; 32 |
| 32 | Ricavi | Maggiori entrate Ente | Totale entrate Ente | 695.679.274 | 50% | 347.839.637 | Domanda | Chiusura o limitazione alla fruizione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico per cause non imputabili alle parti | clausole di riequilibrio in caso di eventi pandemici ecc.. | 2% | Ente | | 6.956.793 | 14; 31; 32 |
| 33 | Ricavi | Ricavi | Tutti i ricavi attesi | 155.798.000 | 50% | 77.899.000 | Domanda | Chiusura o limitazione alla fruizione di luoghi pubblici o aperti al pubblico per cause non imputabili alle parti | clausole di riequilibrio in caso di eventi pandemici ecc.. | 5% | Privato | | 3.894.950 | 14; 31; 32; |
| 34 | Costi | Opex | Totale Costi Operativi soggetti a rischio (escl. Fee Comune) | 121.836.000 | 100% | 121.836.000 | Finanziario | Maggiori costi operativi connessi a errata stima delle attività ovvero delle azioni da intraprendere per conseguire i livelli di servizio attesi | prevista l'erogazione dei servizi tecnologici da primari fornitori | 1% | Privato | 1.218.360 | | 22; 28; 29; 34; 44 |
| 35 | Ricavi | Ricavi | Tutti i ricavi attesi | 155.798.000 | 28% | 43.623.440 | Finanziario | Mancato incasso a causa di errate valutazioni dei fenomeni attesi - Erronea valutazione dei dati posti alla base dello studio per la redazione del Progetto ovvero modifica di comportamento degli utenti | clausole di riequilibrio in caso di eventi pandemici ecc.. | 5% | Privato | | 2.181.172 | 22; 28; 29; 31; 32 |
| 36 | Costi | Oneri finanziari | Totale oneri finanziari | 1.248.316 | 67% | 836.372 | Finanziario | Variazione dei costi di finanziamento dell'attivo circolante ovvero del capitale di funzionamento | non mitigabile | 10% | Privato | 83.637 | | 28; 29; 43 |
| 37 | Costi | Capex | Investimenti | 13.870.614 | 40% | 5.548.246 | Obsolescenza tecnica | Mutamento dello scenario tecnologico, nel caso di radicali innovazioni tecnologiche di parte dei sistemi a partire dal 6° anno di esercizio, previsione che interviene anche sulla durata della concessione | na | 10% | Privato | 554.825 | | 22; 31; 32 |
| 38 | Costi | Capex | Investimenti | 13.870.614 | 25% | 3.467.654 | Obsolescenza tecnica | Tecnologia utilizzata divenuta obsoleta entro 3 anni dalla messa in produzione - Inadeguatezza o inaffidabilità della tecnologia | utilizzo ultima tecnologia disponibile e sviluppo a moduli | 10% | Privato | 346.765 | | 22; 28; 29 |
| 39 | Costi | Opex | Costi di manutenzione | 4.028.000 | 100% | 4.028.000 | Obsolescenza tecnica | Tecnologia utilizzata inaffidabile che richiede interventi di manutenzione non previsti | progettazione ed esecuzione a cura di personale con certificazioni, competenze ed esperienze nel mercato di riferimento superiore a 10 anni | 5% | Privato | 201.400 | | 22; 28; 29; 34 |
| 40 | Ricavi | Ricavi | Rimborsi (quote inesigibili) | 62.216.000 | 50% | 31.108.000 | Operativo | Risultati inferiori alle attese - mancato recupero spese di procedura | non mitigabile | 20% | Privato | | 6.221.600 | 23; 28; 29; 34 |
| 41 | Costi | Capex | Investimenti | 13.870.614 | 25% | 3.467.654 | Progettazione | Manutenzione straordinaria - Interventi di manutenzione straordinaria sul SW e apparati da avviarsi a causa di eventi esterni - nuova normativa ecc.. | IOT manutenzione predittiva | 10% | Privato | 346.765 | | 22; 24; 28; 29 |
| 42 | Costi | Capex | Investimenti | 13.870.614 | 70% | 9.709.430 | Progettazione | Progettazione apparati e, o SW e, o piattaforme non efficaci | sviluppo con metodologia AGILE e con supporto scientifico qualificato | 10% | Privato | 970.943 | | 11; 19 |
| 43 | Costi | Capex | Investimenti | 13.870.614 | 50% | 6.935.307 | Progettazione | Errata progettazione campagna di comunicazione e/o product placement | Survey a campione e progettazione agile | 10% | Privato | 693.531 | | 11; 19 |
| 44 | Costi | Capex | Investimenti | 13.870.614 | 25% | 3.467.654 | Progettazione | Sopravvenienza di interventi di modifica del progetto | sviluppo con metodologia AGILE o con delivery più frequenti | 20% | Privato | 693.531 | | 11; 19 |

Totale rischi Privato 59.418.312

Totale rischi trattenuti Ente: 21.560.484

2. Conclusioni

Elementi sintetici di *value for money*

La matrice dei rischi individua con puntualità le principali categorie di rischio oggetto di analisi della Proposta in esame. I rischi presi in considerazione sono i seguenti:

- (i)** Rischio operativo
- (ii)** Rischio di costruzione
- (iii)** Rischio di domanda
- (iv)** Rischio di disponibilità

All'interno di ciascuna classe di rischio sono state poi articolate differenti fattispecie, definendone i contenuti ed individuandone l'allocazione tra soggetto pubblico e operatore economico privato.

La proposta in esame prevede sinteticamente:

- a) la realizzazione di:
 - a. Un sistema della conoscenza degli oggetti, soggetti e relazioni corredato di riprese aeree realizzate ex novo, nonché l'acquisizione e la misurazione delle cartografie catastali;
 - b. Una serie di censimenti mirati e l'attualizzazione delle Banche Dati TARI e IMU;
 - c. Un'analisi dei processi: "Business Process Reengineering";
 - d. Un nuovo sistema informativo integrato per la Gestione Area Contabilità, Gestione Area Entrate e Gestione Area Servizi Demografici;
- b) L'erogazione dei servizi di gestione delle entrate;

- c) Il rischio operativo posto ad esclusivo carico del concessionario perché il Comune non è tenuto a sopportare alcun onere nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel Progetto;
- d) Il Concessionario si è assunto integralmente i costi per la progettazione, realizzazione, esecuzione e manutenzione del Progetto, senza porre alcun onere a carico del Concedente nell'ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici proposti;
- e) La remunerazione è strutturata nei seguenti componenti:
 - a. sistema di remunerazione premiale del concessionario in proporzione alle entrate conseguite;
 - b. sistema di remunerazione premiale per l'incremento di gettito conseguito rispetto all'anno precedente l'avvio del progetto a parità di aliquote, tariffe, detrazioni, agevolazioni ecc.”
- f) Un insieme di regole, indicate nella Convenzione, per verificare la corretta allocazione del rischio operativo in capo al Concessionario e la sua permanenza durante le diverse fasi di vita della Concessione;
- g) Un sistema di penali ad applicazione automatica, articolato nella Convenzione, che permette al Comune di verificare l'effettiva permanenza del rischio operativo e di disponibilità in capo all'operatore economico;
- h) I vantaggi che deriveranno ai cittadini si completano, inoltre, con il fatto che le ulteriori risorse finanziarie reperite, grazie alla nuova piattaforma di servizi digitali e ai nuovi servizi che il sistema renderà disponibili, daranno la possibilità alla Città di affrontare al meglio le sfide economiche, ambientali, demografiche e sociali;

Per una, riassuntiva, rappresentazione del progetto in termini economici nella tabella seguente sono riepilogati i principali indicatori.

| <i>Indicatore</i> | <i>Valore atteso in migliaia di €</i> |
|--|---|
| Costo di realizzazione dell'investimento per la Struttura Tecnologica e di aggiornamento e gestione durante la concessione e altri costi pluriennali | 13.870 |
| Costi di erogazione del servizio compresi saldo gestione finanziaria, imposte e tasse | 134.367 |
| Totale costi per il concessionario | 148.237 |
| | |
| Ricavi complessivi del concessionario (1) | 155.798 |
| | |
| Incassi previsti da accertamento (2) | 181.003 |
| Incassi previsti da riscossione coattiva tributaria (3) | 136.171 |
| Incassi previsti da riscossione coattiva extra tributaria (3) | 254.733 |
| Incassi previsti da gestione mancati pagamenti Tari | 157.146 |
| Incassi previsti da ordinaria | 3.420.520 |
| Totale incassi previsti per il Comune durante la concessione | 4.149.573 |
| | |

Note:

1. Comprende il rimborso delle spese di procedura per le quote inesigibili
2. È la somma complessiva degli incassi previsti derivanti da accertamento comprensivo di tutte le voci d'entrata (tributo, sanzioni, interessi, spese) ottenuti nel corso del progetto.
3. È la somma complessiva di quanto sarà riscosso a seguito delle azioni di riscossione coattiva in tutta la concessione.